



***ANTIGONE***



Rivista «ANTIGONE»

a cura dell'associazione *Antigone onlus*

SEDE OPERATIVA: v. Principe Eugenio 31 - 00195 Roma

SEDE LEGALE: v. Della Dogana Vecchia 5 - 00186 Roma

[www.associazioneantigone.it](http://www.associazioneantigone.it)

tel.: 06.49.38.35.68

[associazione.antigone@tin.it](mailto:associazione.antigone@tin.it)

Direttore responsabile: *Claudio Sarzotti*.

Comitato scientifico: *Amedeo Cottino, Luigi Ferrajoli, Paolo Ferrua, Francesco Maisto, Antonio Marchesi, Pio Marconi, Alessandro Margara, Dario Melossi, Giuseppe Mosconi, Mauro Palma, Massimo Pavarini, Tamar Pitch, Eligio Resta, Marco Ruotolo.*

Redazione: *Stefano Anastasia, Massimiliano Bagaglini, Cristiana Bianco, Cecilia Blengino, Andrea Catizone, Francesca D'Elia, Dario Stefano Dell'Aquila, Stefano Fumarulo, Patrizio Gonnella, Marina Graziosi, Susanna Marietti, Andrea Molteni, Alessandra Naldi, Daniela Ronco, Alvise Sbraccia, Vincenzo Scalia, Giovanni Torrente, Francesca Vianello.*

# ***ANTIGONE***

QUADRIMESTRALE  
di critica del sistema penale e penitenziario

**anno III n. 2 2008**

DOSSIER  
**Mediare, non punire**

L'HARMATTAN ITALIA  
via Degli Artisti 15 - 10124 Torino

RIVISTA «ANTIGONE»

ABBONAMENTI

Per il **2008** l'abbonamento alla RIVISTA è stato fissato a 60 € e il versamento può essere effettuato:

- sul conto corrente postale n. 93099000 intestato ad Associazione Antigone Onlus, Via della Dogana Vecchia, 5 – 00186 Roma

- sul conto bancario intestato ad Antigone Onlus presso Banca Popolare Etica S.C.A.R.L. c/c 000000500725

ABI 05018 - CAB 03200

IT BBAN: T 05018 03200 000000500725.

L'abbonamento alla rivista può essere sottoscritto anche versando la quota di socio sostenitore dell'Associazione Antigone pari a 100 €, utilizzando le medesime modalità di cui sopra.

Effettuato il versamento, bisogna comunicare il proprio nominativo e indirizzo alla segreteria dell'Associazione Antigone, tramite telefono o fax al numero *06.44363191* o per email all'indirizzo *segreteria@associazioneantigone.it*.

La consegna dei numeri della Rivista avviene per posta ed è gratuita per gli abbonati.

INVIO DI ARTICOLI

Le proposte di pubblicazione vanno inviate alla sede operativa dell'associazione Antigone in versione cartacea e in formato elettronico (word).

Autorizzazione alla pubblicazione n. 5939 del 02.02.2006  
depositata presso il Tribunale di Torino

[www.editions-harmattan.fr](http://www.editions-harmattan.fr)

[harmattan.italia@agora.it](mailto:harmattan.italia@agora.it)

© Associazione Antigone e L'Harmattan Italia, 2009

## INDICE

<i>Editoriale,</i> Claudio Sarzotti	7
--	---

### SAGGI

<i>La giustizia riparativa. Definizione del concetto e considerazioni sull'attuale interpretazione da parte della magistratura italiana,</i> Giuseppe Mosconi	11
<i>La mediazione penale. Un passo verso la giustizia "riparatoria",</i> Jacques Faget	28
<i>Esperienze di mediazione penale in Olanda,</i> Louk Hulsman	36
<i>Mediazione e processo penale,</i> Carlo Fiorio	42
<i>Mediazione e riparazione: un diverso modo di fare giustizia?,</i> Patrizia Ciardiello	46
<i>I luoghi della mediazione,</i> Francesca Vianello	62
<i>Gestione dei conflitti e mediazione sociale,</i> Duccio Scatolero	74

---

### BUONE PRATICHE

<i>La tutela delle vittime del quotidiano. Riflessioni su un progetto per l'accompagnamento e l'aiuto delle vittime di reato,</i> Marco Bouchard	91
---	----

---

### ALTRI ARTICOLI

<i>I nuclei armati proletari: la strategia di lotta armata contro il carcere (prima parte),</i> Rossella Ferrigno	115
<i>Il carcere come strumento di governo delle nuove povertà,</i> Loïc Wacquant	134
<i>La nascita della mediazione penale in una cultura etnologica dell'Africa Occidentale: i Dogon del Mali,</i> Marcello Monteleone	151

**RUBRICHE PERIODICHE**

RUBRICA GIURIDICA	167
<i>La Magistratura di Sorveglianza e la tutela dei diritti dei detenuti,</i> Alberto Marcheselli	
PRISON MOVIES	189
<i>«Chi controlla il passato controlla il futuro. Chi controlla il presente controlla il passato» (George Orwell),</i> Sergio Segio	
RECENSIONI	194

## Editoriale

*Claudio Sarzotti*

La crisi dei sistemi penali del mondo occidentale è ormai una realtà acclarata. Crisi di sistema appunto, e non meramente legata ad inefficienze amministrative o ad un populismo penale irresponsabile, come potrebbe pensare un osservatore che si limitasse ad una prospettiva esclusivamente italiana. Tra le possibili risposte a tale crisi, alcuni Paesi hanno ormai da molti anni (in Canada addirittura dal 1974 ci ricordano nei loro articoli Jacques Faget e Francesca Vianello) tentato la strada della mediazione penale. Dapprima nell'ambito della giustizia minorile, in seguito anche in quella per gli adulti, la mediazione è stata vista come una possibile strada alternativa per incanalare al di fuori dell'intasato traffico giudiziario quei conflitti sfociati in reati che maggiormente si prestano ad una riconciliazione tra vittima e reo.

Anche in Italia la mediazione ha avuto una sua prima attuazione con la riforma del codice di procedura penale minorile del 1988 e da qualche tempo tecniche di giustizia riparativa sono state adottate anche nell'ambito delle misure alternative alla pena detentiva. Lo stesso progetto di riforma del codice penale della Commissione Pisapia ha previsto, anche per gli adulti, l'introduzione di un istituto processuale come la "messa alla prova" (cfr. il n. 3/2007, p. 58 della nostra rivista,) che rappresenterebbe un indubbio strumento per favorire condotte riparative e conciliative, come precisa nel suo articolo Carlo Fiorio, che porta qui la sua esperienza di coordinatore del comitato scientifico della Commissione ministeriale per la riforma del codice di procedura penale. È in questa prospettiva che si è deciso di dedicare un numero della rivista al tema della mediazione penale riprendendo alcuni interventi presentati a Roma il 23 marzo 2007 in un seminario della nostra associazione dal titolo "Mediare, non punire", integrandoli con contributi più recenti.

Come si può notare sin dal saggio di apertura di Giuseppe Mosconi, l'uso della giustizia riparativa nell'ambito della giustizia penale, in particolare nella fase dell'esecuzione della condanna, pone una serie di problemi di ordine pratico e concettuale che rischiano di snaturare il ruolo della mediazione come strumento di autentica conciliazione tra vittima e reo e di revisione critica da parte di quest'ultimo del percorso che lo ha condotto al reato. Il mancato congedo dalla concezione retributiva della pena e un eccessivo appiattimento delle strategie di mediazione sul paradigma del diritto penale rischiano, come ricorda anche Patrizia Ciardiello citando Faget, di smarrire la loro capacità di "porre domande al sistema", ovvero di porsi in una prospettiva autenticamente alternativa alla giustizia penale sta-

tuale. Occorre chiedersi, in altri termini, come fa nel suo saggio Duccio Scatolero, se alla riuscita delle tecniche di mediazione penale sia propedeutica la diffusione di una cultura della mediazione sociale che prepari il terreno a porsi in un modo nuovo di fronte al conflitto; quel “livello zero” della mediazione che non può che limitarsi a “*lavorare su e di ritornare al legame sociale*”.

E che nei processi di mediazione siano profondamente implicati i legami comunitari (nei termini che sembrano per certi aspetti rievocare la *Gemeinschaft* della teoria politica tedesca) lo testimonia l’articolo di Marcello Monteleone, nel quale viene raccontata l’esperienza di una ricerca sulla cultura animista dei dogon, popolazione dell’Africa occidentale dello Stato del Mali. Il legame comunitario riattivato dalle pratiche di mediazione qui superano addirittura le barriere spazio-temporali, valorizzando la continuità storica che lega le diverse generazioni che si susseguono nel tempo e “il legame fragile e misterioso con il mondo degli antenati, donando fiducia e speranza, attenuando la paura dell’incertezza del domani”.

Del resto, che le pratiche di mediazione possano essere efficaci ce lo mostrano le esperienze internazionali. Jacques Faget, uno dei più autorevoli esperti mondiali su questo tema, ci ricorda come le statistiche mostrino percentuali di riuscita ampiamente soddisfacenti, purché vengano adottate precauzioni e garanzie etiche quali la non negoziabilità del carattere autenticamente consensuale della mediazione, la sua non alternatività ad un giusto processo, l’applicazione a tipi di conflitto (soprattutto infra-familiari e di vicinato) rispetto ai quali la giustizia penale spesso si comporta “come un elefante in un negozio di cristalli”. A conclusioni non dissimili giunge Louk Hulsman per quanto riguarda le esperienze di mediazione penale in Olanda, soprattutto per quanto riguarda la loro capacità di far scendere i tassi di carcerazione.

Anche nella realtà giudiziaria italiana non mancano le prime esperienze, come quella del Progetto Dafne, attuata presso la Procura della Repubblica di Torino, che ci viene presentata dal magistrato Marco Bouchard nella nuova rubrica *Buone pratiche*. Ad un anno di distanza dal suo avviamento è ancora presto per proporre valutazioni in merito alla sua efficacia (e non sembrano essere state poco numerose le resistenze opposte dalla cultura giuridico-penale più tradizionalista), ma senza dubbio è possibile affermare che tali progetti sperimentali, se correttamente attuati, potranno contribuire a scongiurare quella deriva dello Stato penale liberal-paternalistico che Loïc Wacquant descrive nel saggio qui tradotto sul carcere come “nuovo” strumento di *governance* delle povertà urbane. Una tesi inquietante, sulla quale, a mio parere, occorrerà dedicare maggiore spazio in futuro anche sulla nostra rivista, e che certamente pone al centro dell’attenzione degli studiosi una nuova configurazione delle stesse funzioni del diritto penale, rispetto alla quale anche le pratiche di mediazione dovranno fare i conti.

*SAGGI*





## **La giustizia riparativa. Definizione del concetto e considerazioni sull'attuale interpretazione da parte della magistratura italiana**

*Giuseppe Mosconi*

Gli articoli di legge che costituiscono il riferimento dell'applicazione di strumenti di giustizia riparativa in fase esecutiva presso il nostro sistema giudiziario, configurano complessivamente una misura che si radica all'interno dell'applicazione della sanzione penale. Se andiamo a vedere infatti questi articoli, notiamo innanzitutto, all'articolo 47 dell'Ordinamento penitenziario, cioè della legge 354 del 1975, che con riferimento all'affidamento in prova al servizio sociale, al comma 7 si dice che nel verbale deve anche stabilirsi "che l'affidato si adoperi, in quanto possibile, in favore della vittima del suo reato". E qui notiamo già un contrasto tra il fatto che questa disposizione "deve" essere contenuta nella sentenza che delibera sull'affidamento, ma questo obbligo formale di indicazione di un compito che l'affidato deve assumersi, sul piano applicativo è però sottoposto alla condizione della sua effettiva possibilità. Il che va a limitare il carattere coattivo della disposizione stessa. Rispetto a questo principio, che comunque già definisce l'attivarsi a favore della vittima come un aspetto particolare e secondario, direi quasi marginale rispetto all'applicazione di un beneficio, la successiva norma del nuovo Ordinamento penitenziario del giugno 2000, numero 230, aggiunge, all'articolo 27, un criterio anche più specifico: quello per cui si ritiene necessaria, da parte della persona a cui viene applicato un beneficio, "che si sviluppi una riflessione sulle condotte antiggiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa".

All'articolo 118 della stessa legge, questa idea della riflessione critica sul proprio comportamento, viene ripresa come compito del Servizio sociale, il quale "deve adoperarsi per una sollecitazione ed una valutazione critica adeguata da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo".

Considerando complessivamente queste disposizioni, si notano essenzialmente tre caratteristiche che vanno a definire il modo in cui la giustizia riparativa è concepita ed è inserita nell'ordinamento italiano. Prima di tutto, essa risulta come un aspetto secondario e marginale rispetto ad una sanzione penale che viene irrogata; sostanzialmente come una ritualistica modalità dovuta nel momento in cui la misura alternativa dell'affidamento in prova viene applicata. In secondo luogo, come una forma per dare più concretezza alla soddisfazione della vittima, nel senso di risarcirla rispetto al reato subito, e in terzo luogo, come una forma di reinserimento, di rieducazione, una forma di riabilitazione della persona.

Ora tutte e tre queste caratteristiche danno al momento riparativo – e all'onere che tende ad essere addossato al condannato di riparare gli effetti del reato – un valore essenzialmente subordinato rispetto all'applicazione di una sanzione penale; essa si configura quindi, sostanzialmente, come una modalità di esecuzione della pena. Non particolarmente necessitante aggiungo, nel senso che la legge fondamentale del 1975, in quanto tale la subordina ad una effettiva possibilità, dove la valutazione di questa possibilità può essere ampia e articolata, e molti e diversi possono essere i motivi che possono indurre a ritenere non opportuna l'applicazione della misura stessa, sia dal punto di vista dell'autore – che per esempio non potrebbe trovarsi nelle condizioni economiche adeguate per far fronte a questo risarcimento – sia dal punto di vista della vittima, che in quanto tale potrebbe non desiderare un nuovo contatto, tanto più se a distanza di tempo, con l'autore del reato.

Le modalità che la legislazione italiana definisce nel preve-

dere queste forme di risarcimento, sicuramente si discostano dal modo in cui questo tipo di misure vengono incentivate dai testi prodotti a livello internazionale, tanto dal Consiglio d'Europa, quanto dalle Nazioni Unite. Anche se, nel modo in cui la legislazione italiana viene presentata, si tende a sottolineare come le disposizioni che prima ho citato rappresentino una forma di applicazione dei criteri promossi e incentivati dalla legislazione internazionale, non si tratta affatto di questo, in quanto ben diverso è il tipo di approccio che i testi internazionali propongono. Infatti, facendo semplicemente un esempio, nella disposizione del 1985, una raccomandazione concernente la posizione delle vittime nell'ambito del diritto penale e della procedura penale da parte del Consiglio d'Europa, si dice di "prendere atto dei vantaggi che possono presentare i sistemi di mediazione e di conciliazione, e di promuovere e di incoraggiare le ricerche sull'efficacia delle disposizioni concernenti le vittime".

In un altro testo, una raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 1987, si raccomanda appunto di "sviluppare adeguate politiche in favore delle vittime per incoraggiare altresì le esperienze su base nazionale e locale di mediazione tra il delinquente e la vittima, valutandone i risultati con particolare attenzione a quelle misure in cui gli interessi delle vittime sono salvaguardati". E, ancora, in una risoluzione del 1997 della Commissione del Consiglio delle Nazioni Unite, si dice che "prendendo atto del sovraffollamento delle carceri e del critico stato del sistema di giustizia penale, si afferma l'importanza di una prevenzione non repressiva del crimine, e si rilancia la necessità di un'attenzione alla vittima, che non va colpevolizzata ma assistita e protetta, e di una contestuale dovuta considerazione ai diritti del reo".

Ancora, si fa riferimento al sovraffollamento delle carceri in una risoluzione sulla cooperazione internazionale tesa alla riduzione dello stesso, sempre da parte di una Commissione delle Nazioni Unite: "Prendendo atto del sovraffollamento delle carceri (cioè delle difficoltà del lavoro degli operatori) si

raccomandano gli Stati membri di ricorrere allo sviluppo di forme di pena non custodiali, se possibile a soluzioni amichevoli dei conflitti di minore gravità, attraverso l'uso della mediazione e dell'accettazione di forme di riparazione civili-stiche, o accordi di reintegrazione economica in favore delle vittime con parte del reddito del reo, quindi compensazione con lavoro espletato dal reo in favore della vittima stessa<sup>71</sup>.

Quindi, da questi testi ma anche da una serie di definizioni e di statuizioni che si prolungano nel tempo, si evince con estrema chiarezza un orientamento aperto a prevenire l'applicazione della sanzione e, quanto meno, della pena della reclusione, a sviluppare forme alternative di intervento che siano incentrate sulla misura, sull'esperienza della mediazione penale, e siano orientate quindi a ridefinire i rapporti tra autore e vittima di reato senza che questo passi per un momento repressivo, con quell'approccio tipico della mediazione che tende a riconoscere le ragioni di entrambi gli attori, cercando di ridefinire un rapporto equilibrato, un rapporto reintegrato tra gli stessi, eventualmente anche attraverso l'assunzione da parte del responsabile di reato, i compiti riparativi specifici a vantaggio della vittima.

Ma è chiaro che siamo, in questa dimensione, nella prospettiva di una assoluta alternativa rispetto alla sanzione detentiva. In altre parole, qui si auspica che non si giunga alla condanna penale, che non si giunga all'applicazione di una pena intesa in senso tradizionale, ma attraverso l'esperienza della mediazione si dia luogo ad una forma diversa di composizione del conflitto di interessi tra gli attori coinvolti, che consenta di non ricorrere alla sanzione detentiva e di porre fine al conflitto tra i soggetti stessi. Ben lontani quindi da una modalità accessoria all'applicazione della sanzione penale, che è quella sostanzialmente prevista dalla legislazione italiana.

Per accogliere questa sostanziale differenza tra legge italiana e gli orientamenti indicati dalla legislazione internazionale, basti considerare il fatto che, nel caso della legislazione italiana, è già intervenuta una condanna, è già stata applicata una

sanzione detentiva, ed eventualmente siamo invece in una situazione in cui la sanzione detentiva viene poi sostituita attraverso l'applicazione di un'altra misura, nella fattispecie quella dell'affidamento in prova al servizio sociale. Rispetto a questo, l'attività riparativa è un'attività che si "aggiunge", ed infatti viene prevista con una modalità subordinata alla sanzione penale, e il fatto che venga particolarmente valorizzata dalla successiva normativa non ne altera la natura sostanziale, cioè quella di una sanzione aggiuntiva che viene a sommarsi ad una sanzione, all'inflizione di una punizione già definita appunto in sentenza.

Il beneficio dell'affidamento in prova ha tutt'altra logica, rispetto a quella che sarebbe la mediazione penale applicata in sede processuale. Si tratta infatti di una modalità diversa di espiazione della pena, in qualche modo di una sospensione della pena detentiva in attesa che la persona dia prova di capacità di reinserimento, ma in quest'ambito, in questo procedimento, si è già maturata la condanna penale. Ben diversa è invece l'idea di un provvedimento di mediazione che avvicini l'autore alla vittima prima che si giunga alla condanna, e che orienti l'autore ad un'attività riparatoria, appunto tipica di una giustizia riparativa, in sostituzione all'applicazione di una condanna penale<sup>2</sup>.

Nel momento in cui questo orientamento, questo atteggiamento riparativo, viene subordinato ad una già avvenuta applicazione di una sanzione penale, esso inevitabilmente assume un carattere doppiamente punitivo e sostanzialmente strumentale. Sia perché serve ad ottenere il beneficio, e quindi viene posto in essere come modalità di fruizione di una situazione che eviti la detenzione; sia perché viene incentivato anche nel quadro dell'assistenza sociale, e quindi assume il valore di una modalità da perseguirsi per ottenere quel supporto materiale, quell'aiuto al reinserimento che costituisce uno dei compiti del Servizio sociale, Essa si configura così come quell'idealizzata, o rappresentata in linea di principio come altamente auspicabile, capacità di cambiare l'atteggiamento della persona, di favo-

rime una riflessione sostanziale che maturi, che ne migliori l'atteggiamento di fondo in riferimento al suo comportamento o alle motivazioni dello stesso; rischia quindi di essere una rappresentazione puramente simbolica, astratta, un'idealizzazione inutile di un qualcosa che ha una sostanza ben diversa, e cioè che si riferisce a un atteggiamento puramente opportunistico e limitato, diciamo così, a conseguire i vantaggi che a quella misura si associano.

Questo esito è sostanzialmente inevitabile, una volta che si sia pensato a questa forma di cosiddetta riparazione, nella cornice predefinita di una condanna già avvenuta, di una sanzione penale già applicata. È inutile pensare che la carcerazione è utile quando è ben fatta – come si diceva nell'intervento del Magistrato di Sorveglianza di Padova pubblicato un paio di numeri fa sull'ultimo numero di *Ristretti Orizzonti* – e che quindi è ben fatta quando si raggiunge questo tipo di maturazione. Si dà per scontato che quando oggettivamente questa riparazione venga assunta come atteggiamento la carcerazione sia ben fatta, e cioè che ci sia un rovesciamento di rapporto tra la qualità della carcerazione e i suoi esiti, quando sostanzialmente gli stessi hanno un carattere di tipo strumentale, per riflettersi sulla qualità dell'esperienza detentiva, la quale potrebbe, nei fatti, aver avuto sostanzialmente un segno completamente diverso. Anziché una condizione per ottenere le risorse utili al reinserimento, la revisione critica potrebbe essere invece una modalità che si sviluppa spontaneamente in virtù di un profondo processo interiore, proprio nel quadro di un'avviata e fattiva attribuzione di risorse che venga a cambiare il tipo di rapporto tra il soggetto e la realtà sociale, quindi a maturare una nuova socialità dentro la quale anche atteggiamenti come quelli auspicati, di carattere riparativo, potrebbero manifestarsi e maturare.

Il fatto è che, una volta che questa idea di giustizia riparativa si collochi e si dispieghi nel quadro di una situazione già penalmente sanzionata, assistiamo inevitabilmente ad una duplice deformazione rispetto alla sua originaria ispirazione, che la

vuole appunto come alternativa sostanziale alla legge penale. In primo luogo, il fatto che si crei una specie di forzata coesistenza tra la riparazione dovuta verso lo Stato, verso l'autorità pubblica, attraverso la sanzione afflittiva, e invece la riparazione dovuta verso la vittima, verso il singolo soggetto che ha subito le conseguenze del reato, come una modalità aggiuntiva della sanzione. In realtà le due motivazioni dell'intervento giuridico possibile – cioè quella orientata ad affermare i superiori interessi dello Stato, e quella orientata invece ad affermare gli interessi della vittima – non debbono essere viste come coesistenti e compatibili, ma proprio come riferimenti alternativi di due concezioni contrapposte della sanzione, del tipo di intervento che sanziona l'illecito, in quanto nel primo caso si intende affermare un valore generale, superiore, che si riflette poi in una sofferenza applicata, irrogata al singolo; nel secondo caso, invece, si pensa a un riequilibrio, a una forma di riconciliazione, a una forma di riorganizzazione delle relazioni che si dispiega nel rapporto tra gli individui, e dove la realizzazione di questa ricostruzione del legame sociale viene pensata come più efficace, più sostanziosa, più fondata rispetto a un provvedimento di carattere puramente simbolico e sostanzialmente poi distruttivo della identità sociale del soggetto punito, che più facilmente viene ad associarsi alla prima concezione (G. Mosconi, 2000; F. Vianello, 2000).

Si deve invece pensare che proprio una riorganizzazione del legame sociale tra i soggetti in quanto tali, nella misura in cui è sostanziale e riequilibra gli atteggiamenti reciproci e ricrea fiducia – ricrea comunicazione, ristabilisce una giustizia che è concreta, è sostanziale – questo possa confluire, diciamo così, in una dimensione più ampia, più generale, che riafferma l'interesse pubblico. Interesse pubblico come la somma dei singoli interessi individuali soddisfatti in modo più concreto, più profondo, attraverso le forme di riparazione. Si tratta quindi di abbandonare l'idea di un interesse pubblico, che è tutelabile solo sotto il profilo simbolico, con effetti afflittivi, per immaginare invece un nuovo modo di definire l'interesse pubblico

come riaffermazione dei diritti, o riparazione dei danni subiti dalla vittima, e quindi come componente – ogni volta che la riparazione venga posta in essere – di un complessivo interesse pubblico che risulta tutelato dall'insieme degli atti riparatori.

Il secondo tipo di deformazione è che, quando siamo in questa cornice penalistica, se l'atto riparativo tende ad essere idealizzato come ricomposizione di una frattura dentro se stessi, di una frattura che ha intaccato l'identità sociale del soggetto, la quale verrebbe a ricomporsi appunto per effetto dello stesso, in realtà quell'atto si pone in una situazione di frattura che si è già prodotta, non tanto a causa dell'illecito, quanto a causa della condanna e dell'applicazione della sanzione. Nella misura in cui infatti la sanzione rappresenta un sovrapporsi artificiale rispetto all'esperienza del reo, che ne deforma la realtà di vita, che ne altera il sistema di relazioni sociali, questa si è già prodotta nella cornice di definizione penalistica applicativa della sanzione, e ben poco può rispetto a ciò prestarsi al risarcimento della vittima considerando il tipo di frattura sociale, che la sanzione penale, anche sotto il profilo dell'identità e dell'immagine, è venuta a determinare<sup>3</sup>.

Il rischio è che, nella misura in cui la riparazione della vittima in questa cornice si propone, o meglio si impone come ulteriore sanzione, come ulteriore restrizione rispetto alla restrizione già subita, la strumentalità che abbiamo già sottolineato, il carattere forzato, che è insito nella concezione della giustizia riparativa in questo contesto, possono paradossalmente assumere il valore di un'ulteriore e più profonda, più sottile e più subdola, frattura dell'individuo verso se stesso, dell'individuo verso la società.

A questo punto risulta fuorviante, sostanzialmente una sorta di mistificazione, il riproporre nella cornice disegnata dalla costruzione penalistica della sanzione alcuni termini fondamentali che hanno ispirato e descritto l'idea della giustizia riparativa nella sua originaria definizione. "Ricostruzione della relazione per effetto della riparazione", della relazione tra autore e vittima costruita e ricostruita sostanzialmente proprio

se l'autore non è sottoposto a una afflizione penale conseguente a una condanna, ma viene riconosciuto invece nella sua sostanziale soggettività, nella sua esperienza umana, considerata nella sua più profonda e reale autenticità, e questo vale ovviamente per entrambi i soggetti. Ricostruzione del legame sociale, cioè in termini più ampi del rapporto del soggetto con la società; anche in questo caso il rapporto del soggetto con la società, il suo senso di appartenenza, sarà tanto più efficacemente ridefinito se il soggetto viene appunto riconosciuto nelle sue prerogative, nella sua autenticità, nella natura più reale della propria esperienza, aspetti che non sono invece riconoscibili nel quadro di una sanzione punitiva e di una condanna predefinita secondo certi elementi che la legge penale preordina.

“Composizione del conflitto” quindi. Ma il conflitto prevede una situazione di parità tra i soggetti, prevede una situazione di difficoltà relazionale tra gli stessi, tutta incentrata sulla problematicità del comportamento e sui danni che lo stesso ha determinato. Il conflitto quindi configura, in termini intersoggettivistici, per non dire quasi privatistici, il rapporto tra autore e vittima del reato, rapporto che è venuto a determinarsi tra i due soggetti e viene definito e deve essere risolto in quanto tale, cioè come composizione di quel conflitto senza invece deformare e debordare la natura di questa ostilità in una dimensione pubblica e generale che travalica i rapporti tra le persone, qual è quella effettuata dall'intervento penale:

“La riassunzione di responsabilità”: anche questo viene idealizzato come parte di questa concezione di giustizia riparativa, ma l'assunzione di responsabilità, o riassunzione di responsabilità, dovrebbe essere tanto più sostanzialmente tale quanto più si allontanano da quei rischi di strumentalità che strutturalmente abbiamo individuato come presenti in questa idea della giustizia riparativa. E quindi il discorso dell'assunzione di responsabilità ha senso quando viene riconosciuta piena dignità al soggetto che ha violato la legge, quando lo si considera con pienezza come persona, e non come una persona dequalificata che ha demeritato e che deve “lavarsi”, diciamo così, di

una macchia, di una colpa, di uno stigma dal quale è difficile risollevarsi socialmente rispetto alla situazione in cui oggettivamente ci si viene a trovare quando una condanna sia stata applicata<sup>4</sup>.

È chiaro che questi concetti appaiono invece tanto più coerentemente fondati quanto più ci si muove all'esterno di una cornice dettata dalla definizione penalistica del conflitto, del problema. La logica della riparazione come modalità di esecuzione della pena è invece del tutto diversa da un'applicazione della riparazione in alternativa preventiva all'applicazione della pena stessa, come modo appunto di non arrivare alla condanna penale. Non dunque come un'alternativa al carcere, ma come un'alternativa alla definizione del problema che si è determinato attraverso il reato come un problema penalmente rilevante, al punto da meritare una sanzione penale. Se di prevenzione – così come la stessa legislazione europea auspica – deve trattarsi, questa prevenzione deve dispiegarsi prima appunto che maturino gli elementi perché si giunga a una sanzione che va proprio nella direzione di aggravare quei problemi che vengono individuati dalla stessa legislazione internazionale, cioè i problemi della detenzione e del sovraffollamento del carcere.

L'idea di giustizia riparativa si pone, originariamente, in contrapposizione e in alternativa all'idea di giustizia retributiva. La retribuzione evidentemente è l'applicazione di una sanzione di intensità uguale e di valore contrario rispetto al bene violato, mentre la riparazione è una soddisfazione dell'interesse concretamente leso, attraverso l'attivarsi personale, efficace, concretamente produttivo, dell'autore di reato. Se noi pretendiamo di inserire l'idea di riparazione in una cornice già definita sostanzialmente dalla retribuzione, la riparazione non può essenzialmente esserci. Almeno due aspetti focalizzano questa sostanza se confrontiamo l'idea di giustizia riparativa così come viene proposta dalla giurisprudenza di esecuzione, rispetto invece alla definizione originaria riconducibile essenzialmente alla mediazione. Il primo è riferibile al fatto che in

questa definizione di giustizia riparativa, mediazione non ci può essere. Mediazione si può avere solo lì dove lo Stato rinunci a punire; cioè, quale mediazione ci può essere rispetto al fatto che si prospetta la possibilità, per l'autore di reato, di riparare il danno, quando l'autore del reato ha già subito la potestà impositiva e sanzionatoria dello Stato attraverso la sanzione penale? A questo punto non gli si può chiedere qualcosa che comporti una limitazione di tipo diverso, quando ha già subito la limitazione massima, e quindi margini di mediazione in questo senso non sono più concedibili.

In secondo luogo, il senso della giustizia riparativa si dispiega solo se la concepiamo come interazione dinamica progressiva, foriera di positive evoluzioni nel rapporto tra autore e vittima, e quindi se è qualcosa che si crea nel processo attuativo della mediazione, nel tipo di interazione cui la mediazione dà luogo, e non si colloca invece in qualcosa che è già stato predefinito essenzialmente dalla condanna penale e dall'applicazione soprattutto della sanzione. Sarebbe diverso, ad esempio, se si trattasse di una condanna puramente simbolica che però poi comporta, sul piano concreto della soluzione del conflitto, delle misure di carattere mediatore.

Il fatto è che la mediazione penale è qualcosa di sostanzialmente diverso rispetto all'applicazione di una sanzione con aggiunta di un onere riparatorio. Soprattutto perché, e questo è il terzo aspetto, è diversa la definizione, l'immagine, la concezione dei soggetti coinvolti nel processo mediatore. Diversa è la posizione dell'autore, il quale da un lato si trova nelle condizioni di poter esporre il suo punto di vista, la sua esperienza, la sua umanità, la sfera più effettiva, più sostanziale delle sue motivazioni, e in virtù di questo riconoscimento si può trovare così disposto ad attivarsi per riorganizzare la sua appartenenza sociale. Diversa è la posizione della vittima, che non è un soggetto subordinato agli effetti di una condanna penale, in quanto può vedere riparare il danno subito solo in subordine alla pronuncia della condanna stessa, e non è quindi un soggetto, un attore definito in uno stato di marginalità e di subordinazione

come nel caso di chi vede il riconoscimento del proprio diritto subordinato a una sentenza di condanna per la violazione di un bene pubblico penalmente tutelato, ma invece è, a sua volta, un attore riconosciuto nella pienezza della sua dignità e della sua appartenenza sociale, con piena possibilità di essere ascoltato, di essere riconosciuto nella sostanzialità dei suoi interessi, e di essere orientato a una soddisfazione effettiva, non puramente marginale e gregaria rispetto alla pronuncia della responsabilità penale.

Ma è diversa anche la posizione della collettività, per certi aspetti definibile o riferibile allo Stato, in quanto è una collettività che non raccoglie una riparazione di tipo puramente simbolico, quale è quella della condanna penale, della sanzione penale, ma che si vede invece valorizzata dalla effettiva ricostruzione del rapporto con chi se ne era allontanato, dalla effettiva riacquisizione del patrimonio rappresentato dalla presenza di un individuo che cambia atteggiamento, che viene sollecitato, o che comunque viene posto nelle condizioni di riparare allo squilibrio che l'illecito ha determinato; essa quindi, anche in quanto collettività, si vede valorizzata dalla nuova appartenenza sociale cui il soggetto viene orientato, o cui il soggetto viene sollecitato da un lato attraverso la rinuncia alla punizione, dall'altro dall'attivazione di risorse adeguate. Che mediazione potrebbe mai esserci se a sua volta il soggetto, il reo, non venisse riconosciuto come soggetto, se non si rinunciasse alla punizione nei suoi confronti come contropartita del fatto che gli viene offerta una proposta diversa, che gli viene data una possibilità diversa? L'evidente differenza tra questi due approcci emerge già anche nella nostra legislazione, dove è di tutta chiarezza la diversità di approccio tra la giustizia minorile e la giustizia per adulti<sup>5</sup>.

Nella giustizia minorile la mediazione – e quindi anche l'esperienza riparativa – avviene prima che si giunga alla condanna, come forma di sospensione della stessa vicenda processuale, e quindi addirittura in alternativa allo svilupparsi del processo penale. Tutt'altra cosa invece se questa riparazione,

come nel caso appunto dell'affidamento o comunque delle sanzioni penali, è applicata agli adulti, perché viene proposta come ulteriore modalità di espiazione di una pena già applicata, che va ad aggiungersi alla valenza afflittiva e restrittiva rispetto a quella già di per sé concretizzata dalla condanna penale. Il carattere riparatorio della misura è invece tanto più possibile quanto più viene valorizzata la libertà e la volontarietà della scelta della persona che assume un'attività preparatoria in sostituzione della sanzione, e quindi quanto più ci muoviamo in uno spazio, in un territorio, in una dimensione non influenzata, non affetta dalla minaccia o addirittura dalla già avvenuta applicazione della sanzione afflittiva.

È un discorso difficile ovviamente, perché è certo che se si mantiene una dimensione alternativa tra la riparazione e la retribuzione – e la retribuzione resta come sanzione subordinata al fallimento della riparazione – è difficile uscire strutturalmente da questo carattere ricattatorio della minaccia penale. Ma la cosa è tanto più sostanzialmente attuabile quanto più si dà preventivamente spazio a una dimensione libera di incontro, di dialogo, di contrattazione, che sia sottratta al condizionamento della cornice penale e che quindi sottragga la misura mediatrice dallo snaturamento di una sua subordinazione funzionale all'esercizio dell'azione e della sanzione penale. Non può dunque consistere nell'assunzione di un surplus di responsabilità stigmatizzante che passa attraverso l'ammissione forzata della propria colpevolezza, ammissione che del resto mai potrebbe essere spontanea in un contesto di questo genere, della negatività della propria scelta di comportamento; essa invece deve essere intesa come pieno riconoscimento di soggettività, di dignità, di possibile pienezza di appartenenza sociale, dove si tratta di uscire dalle categorie della colpa, dell'espiazione, del perdono, della conversione, della riabilitazione, della scusa. Si tratta invece, piuttosto, di avvicinarsi con maggior profondità possibile al riconoscimento dell'esperienza attraversata, del significato del comportamento assunto, dove le variabili e le diversità possono essere le più specifiche

e le più imprevedibili. Solo uscendo dalla definizione prestrutturata, precostituita di colpa, di castigo, di minaccia, di pena, di espiazione, di scusa strumentalmente predefinita, è possibile fare emergere la ricchezza soggettiva di chi ha violato la norma per ricostituirlo e restituirlo meglio alla sua dignità sociale, in cui un pieno riconoscimento di diritti, di esigenze, può definitivamente allontanare la persona dalla china che porta a indurlo ad assumere comportamenti lesivi e socialmente dannosi.

Pieno riconoscimento quindi di soggettività, di dignità, di autenticità della propria esperienza come tentativo di sviluppo di un dialogo, di una dialettica, di una dinamica che riconduca il soggetto alla sua appartenenza sociale. Se poi questo non fosse possibile, se questo mutamento, se questo processo non maturasse a livello di un esito positivo, si riconsidererà eventualmente una possibilità di approfondimento che con altra via e con altri mezzi possa giungere a risultati apprezzabili, ma allontanando e relegando quanto più possibile a un ruolo di marginalità, di *extrema ratio*, ciò che comporta forme di coazione, di condizionamento forzato, di incapacitazione, di neutralizzazione dei comportamenti che potrebbero essere socialmente lesivi<sup>6</sup>.

In sintesi si tratta quindi di focalizzare la profonda diversità concettuale tra un'idea di riparazione che si pone come alternativa preventiva all'idea stessa della pena, come modo di non arrivare quindi alla condanna, come alternativa all'idea stessa di sanzione, da una giustizia riparativa che al più si pone come alternativa al carcere in prosecuzione di una condanna penale, rispetto alla quale si configura inevitabilmente come modalità di esecuzione della stessa, assumendo perciò una funzione essenzialmente a sua volta afflittiva, cioè inevitabilmente come un onere aggiuntivo di cui viene caricato il soggetto già condannato, e che quindi non potrà che vivere come una ulteriore afflizione, come qualcosa che opportunisticamente si applica per saldare definitivamente il proprio debito e uscire dalla condizione sociale di debitore, spesso debitore a vita.

Questo approccio definisce un'estendersi della dimensione

di tutela su un duplice versante normalmente estraneo alla condanna penale: da un lato, la vittima, immaginata e ridefinita come un soggetto sociale che può ritrovare il proprio equilibrio, la propria soddisfazione indipendentemente da una dimensione vendicativa, e quindi sottraendo la vittima stessa all'idea di soggetto che può trarre soddisfazione solo da una ritorsione sostanzialmente violenta verso chi lo ha danneggiato. Dall'altro, i parenti del reo – cosa che non si considera mai abbastanza – che subiscono pesantemente per anni e spesso in modo lacerante e irreversibile, gli effetti indotti della carcerazione, della sanzione penale, in quanto sottratti dalla sfera di relazionalità e di affettività che la presenza del soggetto condannato, nell'ambito della loro esistenza, nel loro contesto di vita, naturalmente offre come risorsa umana.

In definitiva quindi, dobbiamo guardare con diffidenza e con preoccupazione a questa tendenza che intende attribuire una funzione riparativa a sanzioni suppletive ulteriori rispetto a quelle già penalmente irrogate. Non tanto perché in un quadro sanzionatorio classico, di ordine retributivo, non si possano inserire elementi di umanizzazione, di risocializzazione o di maturazione personale che, associati anche a un'attenuazione della afflizione penale, diano alla stessa una dimensione per certi aspetti più umana, più sensata e più accettabile dal punto di vista della riconciliazione della società con chi ha violato la legge. Ma soprattutto perché sviluppare in questa direzione l'idea della riparatività, l'idea di un segno diverso della giustizia rispetto alla punizione, toglie spazio e deforma concettualmente la prospettiva di un'alternatività al penale che può proprio svilupparsi nella dimensione della riparazione attraverso un'estensione delle esperienze di mediazione, in quanto intesa non come articolazione subordinata della logica e della struttura del diritto penale, ma invece come dimensione e spazio sostanzialmente e profondamente alternativo rispetto alla costruzione penalistica del conflitto tra i soggetti<sup>7</sup>.

Il fatto dunque di accettare che l'idea di riparazione si sviluppi soprattutto nel campo esecutivo della pena comporta il

pericolo che possa configurarsi come una deformazione culturale, come una pregiudiziale sostanziale, che toglie spazio alla possibilità di introdurre e perseguire una prospettiva del tutto diversa. Una dimensione che preventivamente, così come vuole la legislazione europea, declini l'intervento istituzionale su un terreno e in uno spazio che ne prevengano la costruzione penalistica, quindi sanzionatoria ed afflittiva, del problema che si determina tra autore e vittima di reato. Definiamola invece come una situazione che configura e definisce soggettività diverse in conflitto tra di loro, quindi una situazione problematica e conflittuale, se adottiamo il linguaggio proprio dell'approccio abolizionista, o che comunque guardi più avanti, più in là, rispetto alla costruzione penalistica del conflitto.

## NOTE

<sup>1</sup> Si veda in proposito l'utile e interessante sintesi della normativa internazionale, curata da M.P. Giuffrida (2004: 187-195).

<sup>2</sup> Per un quadro d'insieme e un approfondimento sulle misure alternative alla pena nella legislazione italiana vedi M. D'Onofrio, M. Sartori (2004) e A. Morrone (2003).

<sup>3</sup> Più in generale sulla crisi del diritto penale, vedi G. Mosconi (2001), E. Musco (2004), S. Moccia (2001), L. Eusebi (1990).

<sup>4</sup> Si tratta di concetti e formulazioni variamente presenti nel documento a uso interno del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria "Giustizia riparativa e mediazione penale. Linee d'indirizzo sull'applicazione nell'ambito dell'esecuzione penale di condannati adulti", a firma di M. P. Giuffrida, del marzo 2005. Per un approfondimentocritico sul tema vedi P. Trecci, M. Cafiero (2007); M. Bouchard, G. Mierolo (2005); F. Cavalla, F. Todescan (2000).

<sup>5</sup> Per una ricostruzione organica del quadro normativo e un approfondimento critico delle più attuali questioni aperte della giustizia minorile vedi R. Ricciotti (2007); S. Larizza (2005); E. Zappalà (2005).

<sup>6</sup> Per un approfondimento della natura sostanziale della mediazione e del suo rapporto problematico con il diritto penale vedi: J. Faget (1997); J. Faget (2005); G.V. Pisapia (2000); G.V. Pisapia, D. Antonucci (1997).

<sup>7</sup> Sono questi i riferimenti che ci offre l'interpretazione autentica della mediazione, quale ci viene dal pensiero abolizionista. Per una ricostruzione dei fondamenti della stesso vedi: L. Hulsman, J. Bernart de Celis (1982); N. Christie (1985); T. Mathiesen (1996).

## RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Bouchard M., Mierolo G. (2005), *Offesa e riparazione. Per una nuova giustizia attraverso la mediazione*, B. Mondadori, Milano.
- Cavalla F., Todescan F. (2000), *Pena e riparazione*, Cedam, Padova.
- Christie N. (1985), *Abolire le pene?*, Ed Gruppo Abele, Torino.
- D'Onofrio M., Sartori M. (2004), *Le misure alternative alla detenzione*, Giuffrè, Milano.
- Eusebi L. (1990), *La pena in crisi*, Morcelliana, Brescia
- Faget J. (2005), a cura di, *Médiation et action publique*, Presses universitaires de Bordeaux, Pessac.
- Giuffrida M.P. (2004), a cura di, "Una sintetica analisi dei principali documenti internazionali sulla tutela delle vittime e la giustizia riparativa", *Mediare Semestrale sulla mediazione*, n. 3, pp. 187-195.
- Hulsman L., Bernart de Celis J., (1982), *Peines perdues. Le système penal en question*, Le centurion, Paris.
- Larizza S. (2005), *Il diritto penale dei minori*, Cedam, Padova.
- Mathiesen T. (1996), *Perché il carcere?*, Ed. Gruppo Abele, Torino.
- Moccia S. (1995), *La perenne emergenza*, ESI, Napoli.
- Morrone A. (2003), *Il trattamento penitenziario e le alternative alla detenzione*, Cedam, Padova.
- Mosconi G. (2001), "La crisi postmoderna del diritto penale e i suoi effetti sulla istituzione penitenziaria", S. Anastasia, M. Palma (a cura di), *La bilancia e la misura*, Franco Angeli, Milano.
- Mosconi G. (2000), "La mediazione. Questioni teoriche e diritto penale", G. Pisapia (a cura di), *Prassi e teoria della mediazione*, Giuffrè, Milano.
- Musco E. (2004), *L'illusione penalistica*, Giuffrè, Milano.
- Pisapia G. V. (2000), a cura di, *Prassi e teoria della mediazione*, Cedam, Padova.
- Pisapia G. V., Antonucci Daniela (1997), a cura di, *La sfida della mediazione*, Cedam, Padova.
- Ricciotti R. (2007), *La giustizia penale minorile*, Cedam, Padova.
- Trecci P., Cafiero M. (2007), a cura di, *Riparazione e giustizia riparativa*, Franco Angeli, Milano.
- Vianello F. (2000), "Mediazione penale e diritto tra informalità e formalizzazione", G. Pisapia (a cura di), *Prassi e teoria della mediazione*, Giuffrè, Milano.
- Zappalà E. (2005), a cura di, *Dove va la giustizia penale minorile?*, Giuffrè, Milano.

## La mediazione penale. Un passo verso la giustizia “ristorativa”

*Jacques Faget*

[tradotto da FRANCESCA VIANELLO]

La maggior parte delle ricerche che si occupano dello studio dei sistemi penali occidentali ne evidenziano le mediocri prestazioni. Le vittime non sono soddisfatte. Non si sentono rispettate, ascoltate, la condanna dei delinquenti non basta a ripararle psicologicamente e le riparazioni materiali sono spesso inefficaci. Peraltro, l'intervento penale non è dissuasivo, dal momento che i delinquenti stessi non sono quegli esseri razionali immaginati dalle *fiction* a sfondo giuridico, ma degli individui condizionati dalle proprie imprevedibili soggettività. Numerosi studi, infine, mostrano che le logiche repressive stigmatizzano gli individui e creano le condizioni della loro recidiva<sup>22</sup> Si vedano i lavori interazionisti nordamericani condotti a chiusura di quelli di H. Becker ed E. Goffman. [L'incarcerazione risulta essere un mezzo formidabile di riproduzione della delinquenza, tanto che si ha l'impressione di trovarsi di fronte ad un apparato disciplinare che non ha la funzione di sradicare la delinquenza, ma di riprodurla (M. Foucault, 1975).

In termini economici, l'apparato giudiziario come impresa ha risultati disastrosi. È costoso e lento. È paralizzato dall'aumento costante del numero delle denunce e il suo funzionamento è burocratizzato. Un'impresa privata che vantasse tali pessimi risultati avrebbe fallito da tempo.

Naturalmente, l'istituzione giudiziaria ha una funzione simbolica, pedagogica, essenziale, e in molti casi è importante affermare il diritto. Ma il suo funzionamento è anacronistico e la razionalità giuridica non è più in grado di ordinare un mondo ipercomplesso che ha bisogno di modalità di regolazione più fluide, adattabili, flessibili (J. Faget, 2006).

È dunque necessario cercare modalità di fare giustizia più adatte alle trasformazioni del mondo e ai bisogni dei cittadini. La mediazione penale rappresenta uno di questi strumenti. Ha avuto inizio in Canada nel 1974. Viene applicata in Europa da più di vent'anni, in contesti culturali e giuridici assai differenti rispetto a quelli dell'Inghilterra (*common law*) e della Francia (*droit écrit*). Naturalmente essa non costituisce la panacea di tutti i mali del sistema penale, ma dovunque sia stata applicata in condizioni etiche accettabili, le ricerche mostrano una grande soddisfazione delle parti coinvolte e dei magistrati (J. Faget, 1997).

### *1. I vari modelli di mediazione penale*

Pensata originariamente soprattutto per i giovani (come in Italia), il principale campo di applicazione della mediazione penale riguarda oggi i maggiorenni. Nella pratica esistono grossomodo due modelli, un modello che chiamo "derivato" ed un modello "integrato".

Nel modello derivato, la mediazione può intervenire in varie fasi del procedimento prima del giudizio. Nella maggior parte delle legislazioni, il procuratore può effettivamente proporre la mediazione alle parti come alternativa all'azione giudiziaria. In alcune legislazioni, questa proposta può essere formulata all'avvio del procedimento e fino al momento del giudizio. La mediazione può allora costituire un'alternativa alla sanzione.

Le parti vengono indirizzate verso un servizio pubblico o privato di mediazione il cui mandato è di favorire la ricerca di un accordo. Se tale accordo è raggiunto, si interrompe l'azione pubblica.

Nel modello integrato, la mediazione può far parte del processo decisionale. Viene allora considerata come una misura probatoria che contribuisce a rafforzare la decisione del magistrato. Questa opportunità è molto rara (Austria). La mediazione si sviluppa da qualche anno a complemento di una condanna (in Belgio o Scandinavia). Può venire richiesta dalle parti

anche quando l'autore dell'infrazione è stato condannato per fatti gravi ad una pena detentiva. Poiché il procedimento giudiziario non riesce a svolgere una funzione riparatrice, le parti vogliono incontrarsi nuovamente per dare un senso al loro conflitto, capire meglio quanto è successo.

### *2. Il quadro etico*

Il mediatore sia professionale che volontario deve rispettare i seguenti principi etici. Deve essere imparziale - mediare significa stare in mezzo -, non deve affermare la legge né decidere chi ha ragione e chi torto. Deve essere indipendente dalle parti, ma anche dall'istituzione giudiziaria. Non ha alcun potere decisionale. Non è né giudice, né arbitro. Il suo ruolo è unicamente quello di catalizzare la comunicazione fra le parti e aiutarle a cercare esse stesse una soluzione al proprio conflitto.

### *3. Il quadro giuridico*

Il processo di mediazione è consensuale. Non si può mai costringere qualcuno alla mediazione. Questa importante garanzia democratica costituisce però un limite allo sviluppo della mediazione (circa il 30% delle persone la rifiutano, le vittime con maggior frequenza rispetto a chi ha commesso il reato). Le parti possono decidere in ogni momento d'interrompere la mediazione. Ci troviamo quindi nella logica di un ordine negoziato e non più di un ordine imposto. Bisogna essere in grado di esprimere un consenso libero e illuminato, il che obbliga i mediatori a spiegare bene cos'è la mediazione, quali sono le sue conseguenze ed esclude la possibilità di condurre mediazioni con persone che non godono di tutte le loro capacità psichiche (patologie, dipendenze varie che escludono il discernimento).

Il processo di mediazione è un processo confidenziale. Il mediatore che deve redigere un rapporto scritto al magistrato per informarlo del risultato della mediazione non può in nessun

caso svelare quanto viene detto durante gli incontri. Il contenuto della mediazione deve rimanere segreto. Si vuole anche evitare l'eventuale rischio di un utilizzo della mediazione in un procedimento ulteriore.

Il processo non deve costituire una minaccia ai diritti delle persone. Per questo, in qualsiasi momento del processo, le parti possono informarsi sui propri diritti o farsi consigliare prima di firmare un accordo. Al fine di evitare strategie dilatorie, i testi di legge convengono che la mediazione interrompe la prescrizione e sospende il procedimento.

Infine l'accordo deve essere ratificato dal procuratore o dal giudice.

#### *4. Il campo di applicazione della mediazione*

L'osservazione delle pratiche di mediazione penale indica che il campo di applicazione privilegiato (circa il 70% dei casi) riguarda i conflitti di prossimità che coinvolgono persone che si conoscono (membri di una stessa famiglia, amici, abitanti di uno stesso quartiere, vicini, colleghi di lavoro, cfr. J. Faget, 2000). Questi conflitti possono sembrare talvolta benigni (insulti, deterioramenti materiali), ma capita di frequente che conflitti apparentemente insignificanti progressivamente si aggravino se non vengono trattati. Ma i conflitti di cui si occupa la mediazione possono anche presentare un grado relativamente elevato di gravità, poiché la mediazione penale viene sempre più spesso proposta in casi di violenza fisica e soprattutto nella sfera familiare. L'obiettivo è in questo caso quello di permettere a persone vicine di continuare a vivere insieme, quando invece l'intervento giudiziario "getta benzina sul fuoco" e contribuisce ad aggravare il conflitto.

La mediazione penale viene ugualmente impiegata per il trattamento dei reati contro il patrimonio (per esempio i furti, compresi quelli con violenza). In tal caso l'obiettivo è di responsabilizzare il delinquente mettendolo fisicamente di fronte alla sua vittima. Tutti gli studi criminologici mostrano

infatti che la maggior parte dei delinquenti sviluppa delle tecniche di neutralizzazione (cfr. in particolare G. Sykes, D. Matza, 1957). Per loro la vittima è, nella maggior parte dei casi, un'astrazione, un'"ombra con una borsa al braccio". Ascoltare la propria vittima, dialogare con lei, consente di attuare un lavoro sull'alterità. Per la vittima questo incontro è un modo di riparare il trauma vissuto. Poter esprimere la propria sofferenza, ottenere concretamente riparazione con scuse o compensazioni materiali, comprendere le ragioni dell'atto, permettono di uscire dal senso di insicurezza, di vulnerabilità, generato dall'aggressione.

##### *5. La valutazione della mediazione penale*

La questione della valutazione delle pratiche sociali è complessa. Quella della mediazione penale non sfugge alla regola. Possiamo però vedere di trarre alcune indicazioni dall'osservazione delle pratiche, tra le quali dobbiamo distinguere quelle di natura simbolica da quelle che hanno un valore strumentale.

##### *Le poste in gioco simboliche*

Le rappresentazioni sociali della mediazione penale (nell'opinione pubblica, presso i magistrati e le persone coinvolte nella mediazione) mostrano che essa viene considerata per la stragrande maggioranza delle volte in maniera positiva (G. Johnstone, D. Van Ness, 2007). Si può quindi pensare che essa contribuisca almeno in parte a restituire legittimità al sistema penale e a recuperare la fiducia istituzionale indispensabile in una democrazia.

A volte è difficile aprire uno spazio democratico di dibattito in un sistema verticale. La dialettica fra ordine imposto ed ordine negoziato non è sempre facile. È per esempio il caso della Francia, dove nonostante il successo quantitativo della mediazione penale (quasi 40.000 misure all'anno) si osserva che alcuni magistrati tentano di asservire la mediazione alle

logiche repressive privandola così di qualsivoglia efficacia pedagogica e sociale (J. Faget, 2008).

#### *Le poste in gioco strumentali*

1. La mediazione penale favorisce il trattamento individualizzato dei conflitti arricchendo il ventaglio delle risposte in campo penale.

2. Permette di gestire carichi importanti di casi le cui ricadute sociali sono minime e che sovraccaricano il sistema penale.

3. Apporta risposte “delicate” e “su misura” a quei conflitti, specialmente familiari, in cui il sistema penale interviene “come un elefante in un negozio di cristalli”.

4. La mediazione pacifica efficacemente le relazioni sociali: nel momento in cui viene messa in atto, termina con un accordo tra il 70 e l’80% dei casi (60% nei conflitti familiari di maggiore complessità). Tale criterio di valutazione deve però essere relativizzato. La sottoscrizione di un accordo non è in effetti sempre un criterio di successo, poiché può succedere che alcuni accordi vengano conclusi solo formalmente senza che vi sia un vero e proprio impegno. Al contrario, mediazioni che non possono giungere ad un accordo trasformano profondamente la modalità con cui le persone percepiscono il loro conflitto.

#### *Conclusioni*

In conclusione, sembra opportuno promuovere lo sviluppo della mediazione penale, dal momento che le prestazioni del sistema penale sono poco efficaci e spesso inadeguate. La visione giuridica del mondo è troppo rigida per trattare molti casi con la delicatezza e la profondità necessarie, ma, per assicurare la piena efficacia della mediazione penale, è necessario circondarla di adeguate garanzie etiche:

- a) il carattere consensuale della mediazione non è negoziabile;
- b) la mediazione deve riguardare unicamente persone nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali e psichiche;

c) non deve significare rinuncia ad un giusto processo;

d) infine, la qualità della formazione dei mediatori è la migliore prevenzione per evitare i rischi inerenti alla flessibilità della mediazione.

La natura di tali precauzioni serve a conciliare il bisogno di una sicurezza giuridica e quello di una umanizzazione delle risposte penali. Anche se la mediazione viene talvolta considerata dall'istituzione giudiziaria come una via complementare di gestione dei carichi penali, non bisogna minimizzare il carattere rivoluzionario dei principi che la ispirano e che decretano lo scivolamento progressivo dei tradizionali modelli retributivo e riabilitativo verso un nuovo paradigma qualificato sia come "riparativo" (F. Vianello, 2004), che come "ristorativo" (G. Johnstone, D. Van Ness, 2007).

Questo nuovo paradigma, innanzitutto, concepisce l'infrazione come un'offesa contro le persone e non contro lo Stato. Non intende attribuire ragioni e torti, produrre verità giudiziarie, ma ristabilire un equilibrio che si è rotto. L'obiettivo non è più sanzionare il passato, ma preparare il futuro rispondendo ai bisogni vitali delle persone. Per questo, il danno causato dal delinquente non deve, come nel sistema punitivo, essere compensato dal "male" che gli si infligge, ma dal "bene" che egli in compenso si impegna a realizzare, e di cui ha contribuito personalmente a fissare la natura. Questi pochi principi caratteristici del modello restaurativo consacrano il passaggio, nel contesto più verticale e repressivo che esista, da un ordine imposto ad un ordine negoziato, ed esprimono una vera e propria rottura rispetto alla nostra maniera di pensare la regolazione dei conflitti sociali.

#### RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Faget J. (1997), *La médiation. Essai de politique pénale*, Toulouse, Érès.

Faget J. (2000), Le tensioni della mediazione penale. Valutazione delle pratiche francesi, *Dei delitti e delle pene*, 3, pp. 75-92.

Faget J. (2006), "Mediazione e azione pubblica: la dinamica del fluido",

*Sociologia e politiche sociali*, vol. 9, 2, pp. 9-32.

Faget J. (2008), "Restorative justice in France. A hard fight against penal logics", in Miers D., Aertsen I, eds., *Regulating restorative justice. A comparative study of legislative provision in European countries*, Frankfurt am Mein, Verlag fur Polizenwissenschaft.

Foucault M. (1975), *Surveiller et punir*, Paris, Gallimard.

Johnstone G., Van Ness D. (2007), eds., *Handbook of restorative justice*, London, Willan Publishing.

Sykes G., Matza D. (1957), "Techniques of neutralization. A theory of delinquency", *American sociology review*, vol. 22, pp. 664-670.

Vianello F. (2004), *Diritto e mediazione. Per riconoscere la complessità*, Milano, Franco Angeli.

## Esperienze di mediazione penale in Olanda\*

*Louk Hulsmans*

[tradotto da DANIELA RONCO]

Sono molto felice di essere nuovamente qui dopo tanto tempo. Sono felice soprattutto di partecipare a questo convegno di Antigone, un'organizzazione che per me rappresenta allo stesso tempo un gruppo di amici, così impegnati nel promuovere un'altra visione del crimine e del sistema penale; tale visione è qualcosa di assolutamente necessario nel periodo attuale. Nel mio paese, per esempio, si assiste ad una crescita esorbitante del penale ed è quindi un bene che in questo preciso momento anche in Italia ci sia un movimento di questo tipo, che si dirige verso un'altra direzione.

Cosa posso offrirvi in questo convegno così interessante? Vi parlerò di un progetto sperimentale attuato ad Amsterdam negli anni '80; a mio parere, un buon esempio di applicazione della mediazione penale e che si è rivelato un grande successo.

Un altro aspetto, a mio avviso ancor più importante e con risvolti più generali, consiste nel comprendere meglio come si costruisce il sistema penale in relazione agli eventi criminalizzabili che si verificano. Voi sapete che la specificità dell'approccio dell'abolizionismo accademico al penale non guarda ai comportamenti degli autori dei reati, ma guarda ai fatti criminalizzabili. Allora, la prima cosa che ci si domanda sempre (anche perchè non ci si vuole limitare all'analisi di una legislazione che esiste in un determinato momento storico), è che questi stessi fatti criminalizzabili costituiscono di per sé una situazione problematica. Ed allora partiamo da queste situazioni problematiche, per verificare se esse siano veramente tali. In tale prospettiva, occorre consultare in primo luogo le reazioni della gente e non il contenuto delle leggi penali che vengono da lontano, che hanno spesso trovato le loro formule linguistiche in un

tempo completamente diverso dall'attuale, che esprimono idee sull'uomo completamente differenti da quelle oggi prevalenti.

In una situazione come quella odierna, in cui l'opinione pubblica si esprime quasi esclusivamente attraverso il linguaggio mediatico, prevale l'idea che il penale sia la modalità normale di trattare questi eventi criminalizzabili. E, nell'ambito di ciò che è criminalizzabile, esiste un certo numero di eventi che hanno delle conseguenze sugli individui, i quali tuttavia non sono visti come tali, ma sono spesso designati come "vittime", termine, a mio avviso, improprio in quanto esprime eccessiva passività in colui che "subisce" l'evento reato. I fatti vengono percepiti dalle vittime come qualcosa di dannoso per loro e contrario a come dovrebbero andare le cose.

Con la nascita della vittimologia e dell'interesse per la vittima, si è sviluppata tutta un'attività di aiuto e supporto a persone in situazioni problematiche, per sperimentare delle modalità e per apportare dei cambiamenti in quell'ambito. Da quando questa attività è cominciata, i vittimologi (sia accademici, sia persone che a vario titolo hanno iniziato ad occuparsi di questa attività di aiuto) si sono accorti che il termine "vittima" poneva in sé stesso dei problemi. Per facilitare la comunicazione, utilizzerò questo termine, tuttavia, condivido la critica ad esso perché si riferisce esclusivamente a persone che pensano che qualcosa che è loro capitato sia malvagio e non doveva accadere, non era meritato, e le cose sarebbero dovute andare diversamente.

Nell'ambito della vittimologia ci si è interrogati su cosa accade a queste vittime e come esse reagiscono alle situazioni prodotte dall'evento criminale. Questo è chiaramente molto importante per il sistema penale, così come per la storia della pena e per la criminologia. In una prima fase, ci si è concentrati sulle persone presenti in prigione: si veda ad esempio il caso di Lombroso, il quale ha visitato i criminali, li ha studiati. In seguito hanno preso piede le statistiche sulla criminalità. Partendo da quelle relative ai tribunali, si è appurato che solo una parte di coloro che giungono nei tribunali in qualità di

imputati approda alla prigione. In una fase storica più recente si sono sviluppate le statistiche relative all'attività di polizia, e si è visto che soltanto una piccola parte delle persone che sono interessate dall'attività investigativa e di controllo della polizia approdano ai tribunali. E allora è sembrato necessario fare delle statistiche sulle vittime.

Nei Paesi Bassi è da più di vent'anni che si fanno delle ricerche, molto complesse e complete, da differenti punti di vista, sulle vittime. Nel tempo gli strumenti di ricerca si sono affinati e si è iniziato a comparare le statistiche, si è potuto così prendere in considerazione la relazione tra chi passa dalla penalizzazione, alla polizia, al tribunale, alla prigione, e ciò che accade alle vittime. Naturalmente facendo una ricerca sulle vittime si può cogliere solo una parte dei fatti criminalizzabili, perchè in molti settori del penale non ci sono vittime individuali. Ad esempio, nell'intero settore della politica delle droghe non ci sono vittime individualizzabili. Lo stesso vale per il traffico su strada, gran parte delle sue regole non ha vittime individualizzate, così come per quanto riguarda i reati legati al fisco. Inoltre, esiste una sfera del penale che riguarda talune attività da parte della polizia che sono al di fuori delle statistiche di vittimizzazione. D'altro canto, la mediazione può effettivamente giocare un ruolo entro una certa parte di questi avvenimenti, per esempio nel caso della mediazione tra il contribuente e il fisco.

Continuando nella disamina delle statistiche sulle attività del sistema penale che possono indirizzarsi ai casi di individui che sono stati colti in situazioni concrete criminalizzabili e problematiche per loro, vorrei trattare quelle statistiche che riguardano persone fisiche e non persone giuridiche, quali ad esempio i supermercati. Si parla di persone fisiche, anche quando alcune di loro possiedono piccole imprese (mia moglie, per esempio, entra nelle statistiche, mentre non vi entrano un supermercato o una grande impresa). Concentrando la propria attenzione sulle persone fisiche si osserva, quindi, solo una parte di quella che può definirsi "criminalità".

Durante gli ultimi 25 anni, in Olanda, i dati su questo tipo di vittime sono rimasti pressoché invariati. L'attività del sistema penale è cambiata enormemente, ma le condizioni reali delle vittime non sono realmente mutate. Nel 1975, su 100.000 abitanti, 18 persone erano in prigione; ora le persone in carcere sono 123. Ma questa criminalità, per come è vissuta dalle vittime, non è per nulla cambiata. Talvolta si sono registrate piccole variazioni, per esempio attraverso lievi aumenti nel numero di furti, minacce, violenze o danneggiamenti, ma si tratta di piccoli mutamenti. L'insieme resta più o meno invariato ed è completamente indipendente da tutte le modifiche del contenuto formale della legge penale. Questo mostra anche che l'impatto della produzione penale è quasi inesistente, in relazione a ciò che accade davvero alle persone.

Nel 2004 ci sono stati in Olanda 4,6 milioni di crimini commessi contro persone fisiche (si tratta di crimini veri e propri, non semplici contravvenzioni). Che ne è stato di questi crimini registrati dalle statistiche? Due terzi di essi non sono stati denunciati alla polizia. Soltanto 1,5 milioni di essi sono stati effettivamente denunciati all'autorità. Tutti gli altri "crimini" sono stati evidentemente trattati in qualche modo, perché le persone cercano sempre di affrontare le situazioni problematiche, ma non si sa come siano e da chi siano stati trattati: questo è ciò che si intende per cifra oscura del crimine. 1,5 milioni di denunce sono giunte alla polizia, di queste la polizia ne ha registrate 1,3 milioni. I restanti 200.000 è possibile che siano stati gestiti dalla polizia, ma al di fuori delle procedure proprie del sistema penale. Di tutti i casi registrati, la polizia individua circa 130.000 autori possibili dei reati, quindi un decimo di quelli denunciati. Di conseguenza, dai 4,6 milioni di crimini commessi da cui siamo partiti siamo giunti a 130.000 casi effettivamente indagati dalla polizia. A questi, tuttavia, occorre sottrarre quei circa 30.000 casi in cui i pubblici ministeri hanno dichiarato di non essere d'accordo con l'incriminazione da parte della polizia e arriviamo, in tal modo, alla cifra di 100.000 casi effettivamente oggetto del processo penale. Se

escludiamo ancora quella parte di processi che vengono direttamente gestiti dal pubblico ministero, restano 75.000 casi che vengono effettivamente trattati nell'ambito del processo penale vero e proprio.

Volendo citare l'antico detto latino: la montagna ha partorito un topolino. Naturalmente non voglio discutere sulle modalità con cui il sistema processual-penale tratta questa quota di criminalità. Voglio sottolineare, tuttavia, che questa è solo una piccola parte, e nello stesso tempo che l'impatto dell'attività del processo penale che si realizza nella società è piuttosto ampio, secondo un certo punto di vista. Non abbastanza grande, tuttavia, per combattere la criminalità, perchè le statistiche ci dicono che la criminalità resta pressoché invariata.

Per quanto riguarda la popolazione detenuta in Olanda, se nel 1955 il tasso di carcerazione era ancora pari a 55 detenuti ogni 100.000 abitanti, nel 1975 tale tasso è sceso a 18. In vent'anni quindi si è riusciti a far scendere il tasso di carcerazione di due terzi; non credo si possa dire sia stato un cattivo risultato! Siccome il tasso è rimasto stabile a 55 tra le due guerre mondiali (come è successo in molti altri paesi del mondo), sono state fatte delle ricerche statistiche in Olanda per approfondire meglio questo dato. Prendendo in considerazione il periodo compreso all'incirca tra l'inizio del secolo e il 1955, si è rilevato per ogni anno il numero di persone che erano state in carcere, così si è trovato che nel periodo considerato, uno su dieci maschi olandesi era stato in prigione almeno una volta (va sottolineato che in queste cifre non sono compresi coloro che sono stati incarcerati nel corso dell'occupazione tedesca). Nessuno poteva credere a questo risultato. Così ho lavorato molto su queste cifre, in particolare per verificarne l'impatto su differenti tipologie di pubblico. Ho chiesto per esempio ad un pubblico come questo che ho di fronte oggi "che cosa pensate di questo dato?" e la risposta è stata: "noi pensavamo che il tasso di carcerazione fosse pari a uno su cento!", e questo corrispondeva paradossalmente al vero, perchè per un pubblico come voi tale tasso è pari a uno su 80 circa. Allora mi sono rivolto ad

un gruppo di giovani di un quartiere particolarmente povero, la loro risposta è stata “uno su quattro”, e questo era altresì vero! Vi ho descritto l’impatto di un sistema su cui si può anche sorridere, ma resta il fatto che è molto grave.

Concludo affermando che il sistema penale punisce anche nei casi in cui non venga applicata la pena detentiva, perché molto spesso avvengono comunque violazioni dei diritti dell’uomo, in particolare durante l’arresto. Nel trattato europeo per i diritti dell’uomo, molte delle attività che vengono effettuate nell’ambito del sistema penale sono giustificate; in ambito penale, ad esempio, si possono prevedere restrizioni alla mobilità dei cittadini. Tutto questo viene giustificato in quanto “necessario in una società democratica”, ma come si può stabilire cosa è necessario per una società democratica, se questa quasi mai si realizza? Se non si fa alcuna differenza tra gli eventi in questione, se ci sono 18 persone in prigione oppure 123? Credo allora che sia importante, per comprendere come il sistema penale si rapporti alle vittime, guardare anche ad un altro punto di vista, che va nel senso del convegno di oggi, “mediare, non punire”; ma per mostrare di più come si dovrebbe mediare, sarebbero necessarie e utili molte ricerche per far luce su tutto ciò che riguarda l’enorme estensione della cifra oscura del crimine.

\* Il presente articolo riprende la relazione al convegno “Mediare, non punire. Per una giustizia riparativa”, Roma, 23 marzo 2007. Il testo è stato tradotto e adattato da Daniela Ronco.

## Mediazione e processo penale

*Carlo Fiorio*

Il titolo di questo incontro, “*Mediare, non punire*”, evidenzia chiaramente una netta cesura tra i due membri della proposizione. Lo stesso accade, del resto, quando ci si riferisce alla “mediazione penale”, sintagma che pone in chiaro una contraddizione in termini, in quanto il “penale”, come ha nitidamente rilevato Eligio Resta, è iscritto all’interno di una cornice di principi particolarmente rigidi, quali, tra gli altri, il principio di legalità, l’obbligatorietà dell’azione penale, il c.d. *nemo tenetur se detegere*, la presunzione di non colpevolezza. Al contrario, la mediazione è e deve rimanere un concetto duttile.

Eligio Resta ha precisato che “*mediare è tradurre e bisogna separare il linguaggio penale da quello della mediazione*”. Quelle che oggi conosciamo e definiamo – forse impropriamente – come esperienze di mediazione all’interno del sistema, sono già diverse dal “penale” ufficiale: se poniamo mente al microsistema previsto per il giudice di pace ovvero a quello operativo per il processo minorile, vuoi, nel primo caso, per l’onorarietà dei magistrati, vuoi, nel secondo, per la particolare tipologia dell’autore, ci troviamo di fronte ad esperienze qualitativamente diverse, oltre che statisticamente ridotte, rispetto al “penale” classico.

Ora, per cogliere l’invito che Patrizio Gonnella ha rivolto, al fine di non ragionare solo sull’esistente, “*ma intorno alla forza dirompente della pratica mediatrice, fino a minare i fondamenti stessi del sistema punitivo*”, vorrei trasmettere la mia personale esperienza di coordinatore del comitato scientifico della Commissione ministeriale per la riforma del codice di procedura penale.

Nell’ottica del processualpenalista, non è tanto importante *cosa sia* la mediazione, ma, piuttosto, a *cosa serva* in termini di deflazione del carico processuale, di ragionevole durata del

processo, ma anche di legittimo soddisfacimento delle aspettative dell'offeso, in maniera tale che il processo possa funzionare e rispondere alla domanda di giustizia, non sempre proporzionale ai costi che il sistema processuale deve sostenere.

In tale prospettiva, la mediazione è terreno contiguo ad altri due microsistemi, quello concernente la c.d. tenuità del fatto e quello caratterizzato dalla sospensione del processo con messa alla prova: entrambi, in buona sostanza, costituiscono tentativi di esportare sul piano del processo ordinario determinate soluzioni che statisticamente in ambito minorile hanno portato innegabili vantaggi.

In questo senso, nel rispetto delle fonti sopranazionali e, in particolare, dalle risoluzioni del Consiglio d'Europa, che, in più occasioni, ha richiamato il nostro Paese ad adeguare la normativa interna a quella comunitaria ed alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Commissione ha elaborato un'apposita direttiva in tema di mediazione<sup>1</sup>, la quale, recuperata al suo significato originario, si caratterizza quale itinerario autonomo ed alternativo rispetto alla giurisdizione penale. In particolare, ad avviso della Commissione, la mediazione non può inserirsi nel processo, restando confinata nella fase delle indagini preliminari; invero, proprio in ragione della sua specifica natura, essa non può più essere praticata quando mediante l'esercizio dell'azione penale interviene la giurisdizione penale.

Della mediazione sono noti i caratteri fondamentali. Le pratiche mediatriche consentono, innanzi tutto, la riaffermazione dell'ordine violato con la commissione dell'illecito, ma rappresentano anche il momento di comprensione e soddisfacimento delle esigenze della persona offesa attraverso il "pentimento" dell'autore del reato con la conseguente funzione "recuperatoria" dell'intervento penale. Da qui deriva l'autonomia rispetto alla giurisdizione; la terzietà del soggetto mediatore; l'inutilizzabilità, infine, degli elementi emersi nella fase della mediazione a fini penali. Invero, se le caratteristiche fondamentali della mediazione riposano sulla prevalente natura

intersoggettiva dei fatti dei quali si discute in tale sede e sulla necessaria spontaneità dei protagonisti della stessa ai fini della composizione della lite, che punti soprattutto alla presa di coscienza da parte dell'autore del reato della illegalità e dannosità del fatto compiuto, i loro naturali corollari sono che essa si svolga davanti ad un soggetto terzo, non davanti al giudice; che si articoli attraverso la semplificazione delle forme ed in camera di consiglio; che le parti vivano con serenità le dichiarazioni che intendono fare in quella sede, per cui, in ragione di tali presupposti, nessun contributo processuale in senso proprio può essere fornito se non quello concernente il risultato positivo della mediazione ai fini della pronuncia giurisdizionale di archiviazione del fatto, oppure quello del fallimento della stessa ai fini della prosecuzione del procedimento penale.

Dunque, se nel periodo della mediazione – ovviamente estremamente concentrato – non può sottrarsi all'autorità penale precedente il compimento di atti urgenti, tuttavia il prosieguo della vicenda penale non può non essere naturalmente vincolato all'esito del tentativo di mediazione.

Nondimeno, questa opzione alternativa all'accertamento giurisdizionale deve inserirsi in una nuova linea di razionalità funzionale del processo, che affidi le esigenze di deflazione soprattutto alla parte iniziale dello stesso e soprattutto per le materie di minore gravità. Per queste, invero, potrebbero delinearsi ben cinque itinerari (mediazione; archiviazione per tenue offensività del fatto; competenza del giudice di pace e "azione privata"; decreto penale di condanna; giudizio direttissimo), al fine di far fronte alla maggiore quantità di ricorso alla giurisdizione penale, con la consapevolezza dei limiti attuali di una politica di depenalizzazione congeniale ai principi del c.d. "diritto penale minimo".

#### NOTE

<sup>1</sup> La direttiva 2.1 prevede la "determinazione dei casi e dei presupposti del ricorso alla mediazione, con l'intervento di un soggetto terzo e imparziale;

## MEDIAZIONE E PROCESSO PENALE

facoltà delle parti e della persona offesa di proporre il ricorso alla mediazione; potere dell'autorità giudiziaria di attribuire la definizione del caso al mediatore, indicando un termine di conclusione; sospensione del procedimento penale, per un termine massimo predeterminato, fatto salvo il compimento di atti urgenti; garanzie minime della difesa; inutilizzabilità nel procedimento penale degli atti compiuti in sede di mediazione e divieto di testimonianza su quanto ivi accaduto o appreso; potere del giudice di dichiarare con archiviazione la chiusura del procedimento nell'ipotesi di esito positivo della mediazione, ovvero, in caso di esito negativo, prosecuzione del procedimento penale sospeso”.

## **Mediazione e riparazione: un diverso modo di fare giustizia?**

*Patrizia Ciardiello*

Per buona parte del mio percorso professionale ho fatto parte della schiera, per usare le parole di Michel Foucault, dei «piccoli funzionari dell'ortopedia morale», definizione che, trovai, a suo tempo, tanto folgorante da diventare mio perenne monito. Come noto, a tali «funzionari», secondo il filosofo, la giustizia penale scaturita dall'abbandono del supplizio ha affidato la sua «umanizzazione» producendo, attraverso i moderni saperi sull'uomo, l'ingresso in scena del biografico («dell'anima», letteralmente). In questo senso, il *filo rosso* della mia ricerca è a tutt'oggi caratterizzato dalla riflessione intorno a quanto possa coniugare, all'interno dell'esecuzione penale, rispetto del mandato costituzionale conferito alla pena e neutralizzazione dei rischi connessi all'introduzione del biografico, uno per tutti, quello di essere al servizio di una «tecnica penitenziaria che verte sull'affinità del criminale al suo crimine». Il tutto, è opportuno precisare, in una prospettiva di progressiva riduzione di ricorso alla pena e al carcere.

«Si può immaginare una società senza prigionieri?» A questa domanda, formulatagli, nel 1983 nel corso di un'intervista, Foucault rispose: «Lei vuole farmi descrivere una società utopica in cui non ci sarebbe la prigione. Il problema è quello di sapere se si può immaginare una società in cui l'applicazione delle regole sarebbe controllata dai gruppi stessi. È tutta la questione del potere politico, il problema della gerarchia, dell'autorità, dello stato e degli apparati dello stato. È solo quando si sarà sbrogliata questa immensa questione che finalmente si potrà dire: sì, si deve punire in questa maniera, o è del tutto inutile punire, o ancora, a questa condotta irregolare la società deve dare tale risposta».

Nel mio percorso, dunque, promuovere la riduzione del

ricorso alla pena e al carcere e sostenere quanto possa, in prospettiva, consentire di immaginare una società in cui i gruppi stessi controllino l'applicazione delle regole sono da sempre saldati e da sempre ispirano il mio lavoro, ovunque mi sia nel tempo collocata.

In questo senso, ritengo che la giustizia riparativa e, al suo interno, la mediazione, rappresentino, per quanti si pongono criticamente nei confronti della persistente centralità della sanzione penale nella risposta alla criminalità, una sfida di assoluto interesse.

Per le stesse ragioni reputo indispensabile riflettere altrettanto criticamente intorno alla possibilità che giustizia riparativa e mediazione promuovano *effettivamente* il ripristino del legame sociale e un diverso modo di *fare giustizia*. Il tutto nella consapevolezza che la giustizia riparativa e la mediazione sono ormai parte delle produzioni discorsive e delle pratiche che si collocano all'incrocio fra la tendenza del diritto a trasformarsi nella direzione della mitezza, le cd. politiche di "nuova prevenzione", la difesa civica, e il tentativo di ridare lustro alla prevenzione speciale con finalità positive. Ed è evidente che, in particolare rispetto alla prevenzione speciale e ai suoi corollari, per gli operatori dell'area dell'esecuzione penale il confronto con le implicazioni dell'avvento del paradigma riparativo è assolutamente ineludibile. E altrettanto ineludibile, a quest'ultimo proposito, è il riferimento all'affermazione nel *sentencing* della Magistratura di Sorveglianza di orientamenti caratterizzati dall'inserimento della riparazione nei confronti della vittima o della collettività fra le prescrizioni al cui adempimento il condannato è tenuto, al pari dell'obbligo di non allontanarsi dal territorio comunale ovvero di non frequentare pregiudicati. Una riparazione sempre più frequentemente coincidente, nel caso di vittima nota, con la richiesta di risarcimento del danno inferto, con evidente incursione sul terreno delle obbligazioni civilistiche, o, nel caso di vittime ignote ovvero non disponibili, con l'imposizione di cd. lavori di utilità sociale (e talora di prestazioni *volontarie*) che non tengono conto di

attitudini, interessi e necessità del condannato. Una riparazione al cui “adempimento” di frequente viene subordinata addirittura la declaratoria di estinzione della pena, ravvisando nel mancato ottemperamento la “prova” della non raggiunta “presa di coscienza del disvalore sociale dei fatti commessi” (espressione testuale da tempo ricorrente nelle ordinanze). Una riparazione che viene prescritta avendo riguardo, per esplicita dichiarazione, per la natura e gravità del reato, con l’introduzione surrettizia di un terzo grado di giudizio che si colloca nella fase dell’esecuzione della pena, a processo celebrato e a condanna inflitta.

Colgo l’occasione offerta da questo incontro per presentare, in forma necessariamente rapsodica, alcune delle questioni da cui sarebbe opportuno prendere le mosse affinché il ricorso alla mediazione (e, in senso ampio, alla riparazione) non si attesti quale nuovo strumento del vetusto arsenale punitivo-correzionale, per giunta sotto le mentite spoglie di risposta innovativa, se non alternativa a quell’arsenale. Si prospetta, pertanto, sempre più importante costruire consenso intorno all’idea che parlare di mediazione e riparazione *non* sia, intrinsecamente, progressista e *alternativo*, specie in presenza della constatazione che non esiste accordo, a livello mondiale, su quanto costituisce un “autentico” approccio alla giustizia riparativa (ONU-Office on Drugs and Crime, 2006)<sup>1</sup>.

In tal senso, prendo le mosse da una asserzione, da più parti condivisa: al momento, considerate le forme emergenti del fenomeno, la mediazione/riparazione non sembra rappresentare una modalità di regolazione dei conflitti indipendente dal diritto, ma solo una *tecnica accessoria di gestione* dei medesimi che non appare in grado di promuovere i principi fondanti della teoria che la legittima. Appare dunque indispensabile passare al vaglio le criticità fin qui evidenziate, approdare alla chiusura della fase sperimentale e sollecitare la definizione di un quadro normativo che porti ad un modello di mediazione e di giustizia riparativa adeguato alla complessità delle domande da cui ha avuto origine il successo stesso della mediazione.

Entrando più direttamente nel merito.

a) Nei documenti e nelle raccomandazioni internazionali è rappresentata la possibilità che riparazione e mediazione si configurino anche come *un'alternativa* alla condanna penale e al carcere e, dunque, come un tentativo di gestire il conflitto tra le parti al di fuori del dominio penale. Eligio Resta sostiene al riguardo che mediazione-riparazione e sistema penale appartengono a differenti ambiti linguistici, laddove quest'ultimo comincia a parlare il linguaggio del diritto, in età illuministica, per porre argine ai capricci del sovrano e limitare gli arbitri della punizione. È necessario, in altri termini, porre il problema della restituzione alla società della questione criminalità, ma in un luogo pubblico in cui il penale abbia solo limitata competenza. «Affermare la riprovevolezza dell'atto, definire la condotta di un soggetto, sono funzioni essenziali della giustizia», ci ricorda Garapon; «nella mediazione le due parti mantengono la possibilità di qualificare la situazione come esse stesse la percepiscono. Il confronto con la giustizia, invece, è l'occasione di imporre al soggetto il senso comune proclamandolo ufficialmente e spogliando il soggetto stesso del significato particolare che egli gli attribuiva» (A. Garapon, 1992: 46). Solo per tale via la mediazione può affermare la sua peculiare semantica ed esprimere le proprie potenzialità, contribuendo a ridefinire il ruolo del sistema penale, senza confondersi con esso<sup>2</sup>.

b) Consentire confusione fra i due linguaggi pone al cospetto di criticità con cui occorre fare seriamente i conti: se la mediazione e la riparazione non possono che prendere le mosse dall'ammissione di responsabilità si configura il rischio di indebolimento del diritto alla difesa; affidare al buon esito del percorso mediativo-riparativo la prosecuzione dell'azione penale si configura come neutralizzazione dell'obbligatorietà dell'azione penale: per fare un esempio, nel settore minorile, ove la mediazione-riparazione è ammessa anche nella fase delle indagini preliminari, la mediazione rischia di rappresentare un'alternativa al processo, senza le garanzie del processo.

c) Appare opportuno interrogarsi circa l'opzione (che sembra incontrare crescente favore) di connettere il coinvolgimento degli autori di reato in programmi di giustizia riparativa al fine di ridurre il rischio di recidiva, se non altro in considerazione della riconosciuta difficoltà, in assenza di lunghi e costosi *follow-up*, di conoscere se, come e quando tali programmi esercitino un'influenza in tal senso (ONU- Office on Drugs and Crime, 2006: 15).

d) È ineludibile la questione della consensualità che deve caratterizzare il coinvolgimento in programmi di giustizia riparativa: anche la versione più recente delle Regole Penitenziarie Europee contempla che il condannato possa avere accesso a progetti riparatori *se lo desidera*; dunque, occorre prendere atto delle implicazioni di una consensualità maturata all'ombra del diritto.

e) L'innesto della giustizia riparativa nel settore dell'esecuzione penale degli adulti sta implicando, in molti casi, una sua torsione ancillare *alle sole ragioni del paradigma correzionale ovvero a quelle di un'ulteriore negoziabilità della pena* (M. Pavarini, 2001: 124).

f) Costrutti quali riparazione e mediazione non sono, ad oggi, codificati in modo inequivoco, a partire dallo stesso art. 27 co. 1 R.E., generando una sovrapposizione/identificazione fra riparazione e risarcimento che sta producendo la trasformazione della riparazione in una sorta di pena pecuniaria.

g) Pretendere di eludere il rischio di un'adesione che escluda la considerazione da parte del reo di *benefici* si tradurrebbe in una riparazione ammissibile solo se speculare a una inverificabile *conversione*: la giustizia riparativa è importante in quanto suscettibile di promuovere un diverso modo di fare giustizia, estraneo alla retribuzione e al correzionalismo (L. Pepino, 2002).

h) Se si intende eludere il rischio di un impiego delle buone ragioni della giustizia riparativa al servizio delle cattive ragioni del correzionalismo occorre limitare rigorosamente l'azione dell'amministrazione penitenziaria alla sollecitazione/facilita-

zione di apertura del condannato ad ipotesi di riparazione-mediazione, escludendo prassi che contemplino che il condannato dia forma ed espressione pubblica (nel senso di istituzionale, attraverso l'implicazione dell'*équipe*) a tale apertura: specie nel caso di maturata intenzione di avvicinamento alla vittima, sottrarre tale ricerca alla dimensione privata può tradursi nell'inflizione di una diversa forma di violenza, sia per la vittima che per il condannato, non giustificata dall'opportunità di dare enfasi a forme alternative di giustizia.

i) Il mancato consenso a *riparare* si traduce di frequente, per il condannato, in una sanzione aggiuntiva non tipizzata e, dunque, non ricorribile e nel rafforzamento del processo di stigmatizzazione.

l) In assenza di ammissione di colpevolezza (che alcuni orientamenti giurisprudenziali non considerano indispensabile per escludere l'esistenza delle condizioni per un graduale reinserimento del condannato, cfr. Cass. Pen., sez. I, 25 maggio 2000, n. 2481) non appare opportuno imporre la riflessione sul danno inferto alla persona offesa prescritta dal Regolamento di esecuzione (art. 27).

m) Nella cultura di una cospicua parte della magistratura (non solo quella di sorveglianza) si è affermata la critica ad una risposta statale al crimine giudicata troppo mite, con il parallelo auspicio del recupero del carattere afflittivo della pena, da effettuarsi anche attraverso la riparazione delle conseguenze del reato (C. Sarzotti, 2004: 246-247). Anche tale posizione si configura come ostacolo all'affermazione progressiva del paradigma riparativo come definito dalle raccomandazioni internazionali.

n) Attraverso la giustizia riparativa vanno affermandosi surrettiziamente, in contrasto con la laicità posta a fondamento dell'ordinamento giuridico italiano, tentazioni da Stato etico, caratterizzato dalla coincidenza fra diritto e morale, con forti cedimenti al diritto penale d'autore: cito, con una parafrasi, Luciano Eusebi: come la pena, anche la riparazione non può essere un corrispettivo simbolico della gravità del reato.

Occorre vigilare sull'affermarsi della giustizia riparativa come estensione, non solo in Italia, di quella *giurisprudenza terapeutica* che propugna la necessità di dare contenuto *terapeutico* alle pene e che in tale *frame* inserisce anche la giustizia riparativa (G. Briganti, 2006)<sup>3</sup>. La saldatura fra incapacità della giustizia di "fare giustizia", necessità di porre rimedio al *nothing works* del sistema dell'esecuzione penale, umanizzazione e proceduralizzazione del diritto e del "trattamento" viene in tal modo compiuta, retoricamente e autoreferenzialmente, attraverso l'affermazione di un approccio che vede nella *terapeutizzazione* del diritto il rimedio per eccellenza, utile, addirittura, al contrasto di "visioni veteropositiviste del trattamento" (S. Ciappi, 2001). Tale tendenza, inaugurata con il trattamento dei condannati con diagnosi di tossicodipendenza, si è progressivamente estesa fino all'attuale, frequente inserimento nelle ordinanze di prescrizioni di *accompagnamenti terapeutici* e *accertamenti psicologici*, volti ad *assicurare* circa il rischio di quello che, con esplicita mutuazione dal modello clinico, viene definita *ricaduta*<sup>4</sup>.

o) Per quanto concerne le persone ammesse all'esecuzione penale esterna, è indispensabile considerare che i progetti riparatori necessitano di una accurata preparazione *con* il condannato, nella prospettiva di una personalizzazione che tenga conto della storia giuridica, oltre che personale, del condannato stesso, con riferimento, solo per fare uno dei possibili esempi, alla circostanza che egli sia approdato alla misura alternativa dopo un periodo di detenzione o dalla libertà; in assenza di un progetto complessivamente orientato alla ricucitura delle lacerazioni prodotte dal reato, la prescrizione riparativa condanna la persona ad un *surplus* di afflizione (prova, peraltro, della valenza fondamentalmente retributiva attribuita alla prescrizione è l'inclinazione a prescindere nei casi di affidamento concesso al condannato per consumo di droghe); come anticipato, nella prevalente giurisprudenza dei tribunali di sorveglianza la prescrizione di adoperarsi in favore della vittima, *in quanto possibile*, viene declinata in chiave di obbligazione

risarcitoria ovvero di imposizione di lavori di utilità sociale (ovvero lavoro non retribuito in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province o i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato), a seconda che la situazione economica del condannato venga considerata o meno compatibile con prestazioni onerose. Siamo in presenza (come rilevato dalla Corte di Cassazione nel 2001) di un inquadramento della riparazione in ottica esclusivamente risarcitoria e di sostituzione di un contenuto della pena (tali sono da considerare le prescrizioni) che implica il rispetto del principio di legalità sancito dalla Costituzione: ovvero tutte le pene devono essere definite come tali; pertanto, anche per le attività di utilità sociale sarebbe indispensabile una espressa ed autonoma previsione legislativa, ponendo fine alla attuale determinazione da parte dei Tribunali di Sorveglianza delle modalità di espletamento delle attività stesse. Nella prassi, tale orientamento si traduce nella delega generalizzata agli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna del Ministero della Giustizia (chiamati a compiti impropri per la loro funzione istituzionale) ovvero ai difensori che spesso ritengono di non potersi sottrarre al compito di prendere contatti con la vittima e, poiché di frequente quest'ultima non desidera incontrare l'autore, di determinare la riparazione in chiave esclusivamente economica. È stato osservato, peraltro, che ciò costituisce "un'illogica e poco rassicurante divaricazione rispetto a quanto previsto dall'art. 105 L. 689/81 e dall'art. 54 L.274/2000 a proposito del lavoro di pubblica utilità: queste ultime sanzioni sono infatti delimitate da precise indicazioni del legislatore, che determinano la durata massima e l'ambito spaziale della loro concreta esecuzione" (F. Della Casa, 2007:71); come noto, il giudice di pace può applicare, a richiesta dell'imputato, la pena come descritta, anche se per violazioni per cui non è prevista pena detentiva. Anche il giudice monocratico, ai sensi dell'art. 73 comma V-bis della L. 49/2006, nel caso di fatti di lieve entità commessi da assuntori di sostanze psicotrope illegali, su richiesta dell'imputato e sen-

tito il pubblico ministero, qualora non debba concedere la sospensione condizionale della pena, può sostituire pene detentive e pecuniarie con il lavoro di pubblica utilità.

p) Quanto ai condannati detenuti, la crescente diffusione di programmi di impiego dei medesimi in attività di utilità sociale (attraverso il lavoro all'esterno o i permessi premio) impone le medesime riflessioni: in assenza dell'orientamento di *tutta* l'esecuzione della pena in senso riparativo e non punitivo, (pensiamo al regime detentivo proprio delle carceri sovraffollate) il rischio da segnalare è quello di una sostanziale ininfluenza della parentesi riparativa, avulsa inevitabilmente da un contesto guidato, di frequente suo malgrado, da altre priorità; il progressivo maturare nelle persone detenute di una sensibilità alla riparazione può essere difficilmente sostenuto all'interno di un sistema fondato sul cd. *scambio* penitenziario (*meritevolezza* ed affidabilità personale e sociale in cambio di attenuazione dell'afflittività), in cui la *strumentalità* fa parte dei repertori discorsivi regolarmente utilizzati all'interno del sistema, *in primis* dall'amministrazione penitenziaria; ne consegue che il sostegno al maturare di tale sensibilità nelle persone detenute dovrebbe indurre ad occuparsi, preliminarmente, di come coniugare l'accoglimento di tali principi con l'esercizio spesso sovradimensionato del potere disciplinare, con l'incoraggiamento, diretto e indiretto, di processi di passivizzazione e, più complessivamente, con il lacunoso rispetto delle leggi e regolamenti (O. Vidoni Guidoni, 2004).

q) Esiste il rischio che mediazione e riparazione si aprano "verso forme miti e sempre più private di risoluzione del conflitto, ma (...) nei confronti di quei soli attori che per status possono farsi carico di trovare (privatamente) una soluzione" (M. Pavarini, 2001); una ricerca condotta in Veneto nello scorso anno (S. Toniato, 2007) mette chiaramente in luce come, nel settore minorile, il minore autore di reato più di frequente orientato verso procedure mediative-riparative è maschio (88, 53%) e di cittadinanza italiana (87,46%).

r) La mediazione si sta allontanando dal modello *autonomo-comunitario-deprofessionalizzato* più vicino alle origini del *restorative paradigm* e si sta *istituzionalizzando* attraverso l'adozione di un modello *legale-professionale*, che rende più facile la sua assimilazione da parte del sistema formale di giustizia, con l'evidente rischio di snaturamento dei suoi principi fondativi: solo una giustizia riparativa che favorisca l'utilizzo di un vocabolario non punitivo nella soluzione dei conflitti, può aspirare, secondo molti studiosi, a favorire una diversa costruzione sociale del panico e ad influire sui tassi di carcerizzazione (P. Ciardiello, 2004:15).

s) La Corte Costituzionale ha più volte ribadito che non è ammissibile strumentalizzare l'individuo a fini generali di politica criminale (prevenzione generale) o privilegiare la soddisfazione di bisogni collettivi di stabilità e sicurezza (difesa sociale), *sacrificando il singolo all'esemplarità della sanzione; in tal senso, la riparazione (sia diretta che indiretta) e la mediazione non possono ostacolare il perseguimento della funzione prevalente attribuita alla pena, quella rieducativa* (da declinarsi, secondo un'accezione laica richiamata di recente anche da un documento del Ministero della Giustizia, "non come imposizione di comportamenti e valori in vista di modificazioni soggettive, ma offerta di opportunità che rendano possibile una scelta di vita aderente ai valori della legalità e della civile convivenza", Ministero Giustizia, 2008).

t) La mediazione autore-vittima è considerata internazionalmente di minore efficacia rispetto all'obiettivo di coinvolgere la comunità (numero esiguo di soggetti/italiani autori di reati minori): *conferencing* e *peacemaking circles*, in cui sono presenti anche familiari, colleghi, *stakeholders* in senso ampio si palesano come più ricchi di potenzialità in tal senso.

u) La comunità, principale substrato teorico-ideologico del paradigma riparativo, non si configura come entità in senso ontologico: è da considerare come un costrutto suscettibile di configurarsi secondo le descrizioni che ne danno i cittadini e i gruppi sociali. Tali descrizioni appaiono segmentate e l'appar-

tenenza comune e solidale devono essere costruite e alimentate, in una dimensione di processo, come tale ininterrotta.

v) Si configura l'opportunità di mettere alla prova i differenti modelli ad oggi impiegati nel campo delle pratiche in materia di giustizia riparativa e mediazione: quelli, di impronta educativo-terapeutica (F. Vianello, 2004:133-137), che privilegiano, nell'intervento, «la parte nascosta del conflitto, i sentimenti non espressi» (A. Ceretti, F. Di Ciò, 2002: 117; M. Umbreit, H. Burns, 2006) e quelli che, focalizzandosi sui contenuti manifesti delle narrazioni, danno conto dei processi di reciproca tipizzazione messi in atto dalle parti in controversia o conflitto. Se sull'opportunità di promuovere l'avvento del paradigma riparativo è agevole convenire (con i correlati interrogativi sul pre/durante/post penale), occorre cominciare a discutere anche del *come* si realizza tale promozione, impegnandosi nella ricerca circa *quali* modelli di mediazione si configurino come coerenti con il carattere laico che l'intervento pubblico deve possedere, ma soprattutto con le caratteristiche dei fenomeni con cui si interloquisce. In tal senso, occorre asserire che non solo mediare è altro da punire, ma anche che occorre evitare che mediazione e riparazione diventino, attraverso il riferimento a modelli non coerenti con il paradigma della *restorative justice*, un elemento di continuità con la giustizia retributiva o correzionale che si afferma di voler consegnare al passato. Si tratta, pertanto, di conferire nuova e diversa attenzione ai criteri che possano consentire di definire lo strumento della mediazione come intervento scientificamente fondato, che realizza le proprie prassi assolvendo ad un criterio di adeguatezza scientifica, dato dalla coerenza fra modo di conoscere e prassi utilizzate (A. Salvini, 1998)<sup>5</sup>. Pertanto, occuparsi di mediazione in modo scientificamente fondato comporta il distogliersi da una prospettiva epistemologica che presuppone che la realtà è precedente e indipendente dall'osservatore; che l'identità è un'essenza preesistente alle nostre possibili definizioni la cui natura verrà disvelata dalle nostre analisi piuttosto che processualmente e dialogicamente costruita attraverso l'interazione

con tutti i significati socialmente prodotti; che le opzioni devianti sono attribuibili al possesso di “tratti” di personalità patologici o a “distorsioni cognitive”, come tali da “curare” ovvero “correggere”; che la recidiva ha un valore euristico inconfutabile rispetto alle “inclinazioni” criminali dell’attore e alla sua risposta al trattamento; che il conflitto è una realtà fattuale e non una configurazione di realtà processualmente costruita, che può essere colta, descritta e trasformata attraverso pratiche dialogico-interattive in grado di generare una nuova realtà, non anticipabile dalle parti in conflitto. Per realizzare lo scarto paradigmatico necessario alla valorizzazione delle potenzialità del paradigma riparativo e per valutare l’efficacia degli interventi in materia occorre, in ultima analisi, collocarsi in una prospettiva epistemologica che implichi l’adozione di prassi coerenti con l’adeguata considerazione dei significati che il conflitto assume per le parti e gli effetti pragmatici che tali significati producono (G. P. Turchi, P. Ciardiello, 2004). È importante ricordare, a tal proposito, che, secondo il Consiglio d’Europa, è indispensabile vengano introdotti appropriati metodi di valutazione e controllo dei programmi di mediazione e dei suoi effetti, e che questa valutazione venga effettuata con continuità da un ufficio competente, che dovrebbe costituirsi come un organo di vigilanza indipendente ed esterno al sistema giudiziario (art. 20 della Raccomandazione n. (99) 19 sulla mediazione in materia penale).

In conclusione, sono del parere che lo scenario emergente in questo paese rispetto all’innesto del paradigma riparativo nella giustizia penale sia caratterizzato dal confrontarsi di repertori discorsivo-normativi interni o esterni a una concezione sostanziale della giustizia. Si tratta di una concezione fondata sulla presupposizione di aspettative normative condivise, in cui al diritto è conferito il ruolo di realizzare *direttamente* un determinato progetto della dimensione comunitaria e non quello di rendere possibile la vita in comune allestendo condizioni che promuovano, nel rispetto dei concetti basilari di giustizia il confronto fra le diverse referenze normative.

In questo senso concordo con quanti reputano indispensabile fare dell'avvento della giustizia riparativa l'occasione per tornare a riflettere sul ruolo che il diritto e la pena devono avere nella società. In assenza di tale riflessione temo possa costituire facile profezia anticipare che anche la mediazione è destinata, parafrasando Faget<sup>6</sup>, a perdere progressivamente la sua capacità di porre domande al sistema, chiudendo ulteriormente ogni gioco che punti al ridimensionamento dell'uso dello strumento penale, della delega totalizzante della gestione dei conflitti al diritto e al carcere e che punti, per converso, alla restituzione di quest'ultima alle parti in controversia e, in definitiva, all'intera comunità all'interno della quale i conflitti hanno avuto origine.

## NOTE

<sup>1</sup> L'appendice III dello stesso documento contiene una rassegna delle controversie in materia di caratteristiche essenziali di un programma di giustizia ripartiva.

<sup>2</sup> Avvalendosi del riferimento all'antica opposizione fra *Themis* e *Dike*, la prima rappresenta la dimensione verticale, morale per eccellenza, la dimensione sacrale e la seconda, la dimensione orizzontale del contratto, della composizione.

<sup>3</sup> Cfr. [www.nji.ca/Public/documents/REV82\\_F\\_Judgingfor21stCentury\\_000\\_004.pdf](http://www.nji.ca/Public/documents/REV82_F_Judgingfor21stCentury_000_004.pdf): nel sito è possibile rinvenire un documento dell'Istituto Nazionale dei Magistrati canadesi (*Juger au XXI siècle. Une approche axée sur la résolution des problèmes*) in cui quanto sopra è ampiamente teorizzato. Per *therapeutic jurisprudence*, diritto psicoterapeutico, si intende lo studio del ruolo del diritto come agente terapeutico.

<sup>4</sup> Emilio Santoro (2004-2005: 149-159) descrive lo spostamento dell'origine causale della criminalità «alla condizione più o meno patologica» dell'autore di reato avvenuto con l'affermarsi del paradigma sociale e il successivo venir meno del senso delle tecnologie disciplinari, cui è seguito lo smarrimento di un modello di reinserimento sociale in grado di guidare gli operatori penitenziari, smarrimento cui attribuisce la crisi del carcere risocializzante.

<sup>5</sup> Il criterio di adeguatezza scientifica cui si fa riferimento, fondato sull'assunto che tutte le prassi operative che hanno come destinatarie la "persona" sono fondate su un *logos*, propone la centralità della dimensione narrativa e conferisce rilevanza non ai linguaggi "tecnici", ma al linguaggio che usano i

parlanti, al modo ordinario che le persone usano per produrre conoscenza.

<sup>6</sup> “Una mediazione che non ponesse domande al sistema non aprirebbe alcun gioco” (F. Vianello, 2004: 149).

#### RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

AA.VV. (1995), *Dare un posto al disordine. Sicurezza urbana, vittime, mediazione, riparazione*, EGA, Torino.

Ambrosi E. (2005), a cura di, *Il bello del relativismo. Quel che resta della filosofia nel XXI secolo*, Marsilio, Venezia.

Briganti G. (2006), “Un nuovo approccio al diritto e alla professione legale: il *Comprehensive Law Movement*”, in <http://www.civile.it/news/visual.php?oldid=9073>.

Cacciari M. (2006), “Note sul mito della pena”, in *La rappresentazione della pena. Carcere invisibile e corpi segregati*, Vita Non Profit Magazine, n. 7, Communitas, Milano.

Ceretti A., Di Ciò F. (2002), “Giustizia riparativa e mediazione penale a Milano”, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, Roma, Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, anno VI, n. 3, pp.99-118.

Ciappi S. (2001), “*Therapeutic Jurisprudence*. Riflessioni su di una concezione postliberale del diritto e della pena”, in *Rassegna Italiana di Criminologia*, 3-4.

Ciardiello P. (2004), “Introduzione”, in P. Ciardiello (a cura di), *Quale pena. Problemi e riflessioni sull'esercizio della punizione legale (1992-2004)*, Unicopli, Milano

Ciardiello P. (2004), Relazione introduttiva al Convegno “Reato e identità. Implicazioni epistemologiche ed operative nel trattamento dei condannati”, Milano, 25 marzo 2004.

Ciardiello P. (2007), “Riparazione e mediazione nell'ambito dell'esecuzione penale degli adulti”, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, Nuova serie - Anno XI, pp.95-107.

Della Casa F. (2007), “Affidamento al servizio sociale o (pura e semplice) ‘pay-back sanction’? Equivoci sul significato dell'art. 47 O.P.”, in *Riparazione e giustizia riparativa. Il Servizio sociale nel sistema penale penitenziario*, Franco Angeli, Milano.

Eliacheff C., Larivière Soulez D. (2007), *Il tempo delle vittime*, Ponte alle Grazie, Milano.

Eusebi L. (2007), *Modelli di prevenzione dei reati e riforma del sistema penale sanzionatorio*, in [http://www.volontariatogiustizia.it/documenti/relaz\\_eusebi.pdf](http://www.volontariatogiustizia.it/documenti/relaz_eusebi.pdf)

Faget J. (2006), “Mediazione e azione pubblica: la dinamica del fluido”, in *Processi di mediazione e legami sociali*, Sociologia e politiche sociali, vol. 9-2, Franco Angeli, Milano.

- Ringelheim F. (1990), "Che cosa vuol dire punire? Intervista a Michel Foucault", in [www.ristretti.it/areestudio/cultura/libri/foucault.pdf](http://www.ristretti.it/areestudio/cultura/libri/foucault.pdf)
- Garapon A. (1992), "Droit, médiation et service public", in *Information sociales*.
- Giuffrida M.P. (2004), "Verso la giustizia riparativa", in *Mediaries*, n.3, Edizioni Dedalo, Bari.
- Messner C. (2000), "Mediazione penale e nuove forme di controllo sociale", in *Dei delitti e delle pene*, n.3, pp.93-111.
- Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (2008), "Linee guida per l'inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria", in [www.giustizia.it/newsonline/data/multimedia/2394.pdf](http://www.giustizia.it/newsonline/data/multimedia/2394.pdf).
- Mosconi G. (2000), "La mediazione. Questioni teoriche e diritto penale", in Pisapia G.V. (a cura di), *Prassi e teoria della mediazione*, Cedam, Padova, pp. 3-26.
- Mosconi G., Padovan D. (2004), "Processo penale e costruzione sociale del delinquente", in A. Balloni, G.Mosconi, F. Prina (a cura di), *Cultura giuridica e attori della giustizia penale*, Franco Angeli, Milano.
- ONU – Office on Drugs and Crime (2006), "Handbook on Restorative justice programmes", in [http://www.unodc.org/pdf/criminal\\_justice/06-56290\\_Ebook.pdf](http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/06-56290_Ebook.pdf).
- Pavarini M. (2001), "Dalla pena perduta alla pena ritrovata", in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, Nuova serie, Anno V, n. 1-3, pp.113-141.
- Pepino L. (2002), "Tutela della vittima, mediazione penale e giustizia riparativa", in [appinter.csm.it/incontri/vis\\_relaz\\_inc.php?&ri=ODAzMw%3D%3D](http://appinter.csm.it/incontri/vis_relaz_inc.php?&ri=ODAzMw%3D%3D), 2002.
- Pisapia G.V., Antonucci D. (1997), *La sfida della mediazione*, Cedam, Padova.
- Resta E. (1992), *La certezza e la speranza. Saggio su diritto e violenza*, Laterza, Roma-Bari.
- Ruggiero V. (1996), "Introduzione", in Mathiesen T., *Perché il carcere*, Edizioni Gruppo Abele, Torino.
- Salvini A. (1998), *Argomenti di psicologia clinica*, Upsel-Domeneghini, Padova.
- Santoro E. (2004-2005), "Un carcere senza bussola sociale", in *Nuova città*, Edizioni Polistampa, Firenze, ottava serie.
- Sarzotti C. (2004), "La cultura giuridica dei procuratori generali nelle relazioni inaugurali degli anni giudiziari", in A. Balloni, G.Mosconi, F. Prina (a cura di), *Cultura giuridica e attori della giustizia penale*, Franco Angeli, Milano.
- Toniato S. (a.a. 2007-2008), *Teorie e modelli di mediazione: la conciliazione penale presso l'USSM di Venezia*, tesi di laurea in Istituzioni e Politiche dei diritti umani e della pace, Facoltà di Scienze Politiche, Università di Padova.

Turchi G.P., Ciardiello P. (2004), *Reato e identità. Implicazioni epistemologiche ed operative – Il contributo del progetto Chirone*, Upsel Domeneghini, Padova.

Umbreit Mark S., Burns H. (2006), “La mediazione umanistica: un percorso di pacificazione fondato sui valori base del lavoro sociale”, in *Processi di mediazione e legami sociali*, Sociologia e politiche sociali, vol. 9-2, Franco Angeli, Milano.

Vianello F. (2004), *Diritto e mediazione. Per riconoscere la complessità*, Franco Angeli, Milano.

Vidoni Guidoni O. (2004), “Riparare il danno o punire? Le ambivalenze della giustizia riparativa in ambito penitenziario”, in A. Balloni, G.Mosconi, F. Prina (a cura di), *Cultura giuridica e attori della giustizia penale*, Franco Angeli, Milano.

## **I luoghi della mediazione. Ipotesi sui conflitti e prospettive per la prevenzione**

*Francesca Vianello*

Di fronte al proliferare delle esperienze che negli ultimi anni a diverso titolo si sono richiamate all'istituto della mediazione-conciliazione tra autore e vittima di reato, ed in assenza di una normativa stringente in materia, ci appare più che mai opportuno fare un po' di chiarezza sulle possibili forme della mediazione, e della mediazione penale in particolare. A tal fine, prenderemo in considerazione i diversi momenti in cui la mediazione può intervenire nel trattamento del conflitto (penale), indicando le premesse teoriche che ciascuna ipotesi sottende - per un approfondimento delle quali rimandiamo ai riferimenti bibliografici in nota - e le conseguenti opzioni di politica della prevenzione.

### *1. Mediazione come giustizia alternativa*

La mediazione si presenta come modalità di risoluzione dei conflitti alternativa rispetto alle tradizionali forme operate dal diritto, e dal diritto penale in particolare. Nonostante il legame che si vuole riconoscere tra il moderno istituto e alcune forme di giustizia primitive (con particolare riferimento a quella che viene definita giustizia *Dike* in contrapposizione alla giustizia *Nomos*<sup>1</sup>), l'istituto moderno nasce in realtà in Canada (Ontario) nei primi anni Settanta, nel contesto di un originale programma di riconciliazione tra vittima e reo che vede come protagonisti due giovani accusati di vandalismo e un certo numero di vittime che hanno subito danni alla proprietà<sup>2</sup>. Ciò nonostante pare opportuno ricordare come il contesto penale sia solo uno, per quanto probabilmente oggi il più praticato ed il più interessante, tra i contesti di sviluppo della mediazione come

modalità alternativa di risoluzione dei conflitti. Una visione diffusa, per quanto piuttosto limitata nella pratica recente, legge infatti la mediazione come vera e propria filosofia alternativa di gestione dei rapporti sociali, al di fuori e al di là della rilevanza penale dei comportamenti di cui intende farsi carico. Da questo punto di vista, sul modello di alcune esperienze sviluppatesi in particolare negli Stati Uniti negli anni Settanta<sup>3</sup> ma anche in una prospettiva radicalmente abolizionista<sup>4</sup>, la mediazione è pensata come mezzo di trasformazione delle relazioni sociali, in funzione responsabilizzante e risocializzante, senza alcuna connessione con organismi giudiziari o sociali impegnati nel controllo sociale istituzionale. In tale prospettiva risulta riduttivo definire la mediazione semplicemente come una “tecnica” alternativa di risoluzione dei conflitti, mentre va sottolineato il senso globale dell’azione comunitaria che essa pretende di svolgere, arrivando in alcuni casi al coinvolgimento di parti diverse da quelle investite direttamente dal litigio in un’opera più estesa di ricomposizione delle reti sociali in cui esse sono inserite. Una volta che, invece, l’istituto della mediazione si situa all’interno del sistema penale, sembra più proficuo pensare alla mediazione come ad una vera e propria tecnica alternativa di risoluzione dei conflitti. In questo caso, infatti, è il diritto che si preoccupa di definire sia l’oggetto del litigio e la sua rilevanza (penale) che le parti in esso coinvolte (indicate come autore e vittima del reato), togliendo alla mediazione penale la possibilità di svolgere quell’azione comunitaria che caratterizza la mediazione sociale.

Nel caso della mediazione penale, la prima valutazione da compiere riguarda le effettive potenzialità che essa detiene come strumento di *diversion* rispetto al coinvolgimento delle parti nel circuito penale. In ogni caso, anche ove l’opera di *diversion* fosse limitata dal contesto penale in cui la mediazione si situa, la sua portata può essere misurata sulle effettive conseguenze che essa è in grado di assicurare nei termini, congiuntamente, di una riduzione dell’intervento stigmatizzante e repressivo del diritto penale nei confronti dell’autore e di un

inedito coinvolgimento della vittima nella definizione del danno e nel trattamento del conflitto che l'ha coinvolta.

Alla luce di queste puntualizzazioni (mediazione sociale come azione globale e filosofia comunitaria; mediazione penale come tecnica cooptata dal sistema penale per la risoluzione di conflitti penalmente rilevanti), sembra possibile affrontare il complesso tema del rapporto tra mediazione e prevenzione distinguendo almeno quattro "luoghi" in cui situare la mediazione: a fronte della generale constatazione dei limiti rivelati dai tradizionali modelli retributivi e riabilitativi nel far fronte al fenomeno criminale, ciascuno di essi sottende - come premesso - ipotesi diverse per un adeguato trattamento del conflitto in oggetto e indicazioni specifiche per un'adeguata prevenzione dello stesso in futuro.

Schematicamente possiamo pensare in primo luogo ad una mediazione situata a monte o al di fuori del sistema penale, antecedente ad ogni denuncia o notizia di reato, da connotarsi preferibilmente come mediazione sociale, ma anche come mediazione *lato sensu* penale, nel caso in cui essa si occupi di conflitti che - in sua assenza - avrebbero avuto rilevanza penale finendo davanti ad un giudice<sup>5</sup>: in questo caso la mediazione si pone come alternativa alla giustizia penale. Le altre ipotesi sono tutte interne al sistema penale. In secondo luogo, infatti, possiamo pensare ad una mediazione che interviene, una volta raccolta la denuncia o la denuncia di reato, come alternativa alla prosecuzione del procedimento penale. In terzo luogo, possiamo avere una mediazione concordata durante il processo: in questo caso essa si pone come alternativa alla sanzione. Infine, esiste la possibilità di prevedere una mediazione in fase esecutiva della pena: quest'ultima ipotesi interpreta la mediazione come sanzione alternativa. In ognuna di queste occasioni la mediazione diventa evidentemente qualcosa di diverso: alternativa alla giustizia penale *tout court*, alternativa al processo, alternativa alla sanzione o sanzione alternativa. Ognuna di queste ipotesi sottende precise teorie circa l'origine del comportamento deviante e la natura dei conflitti; ognuna di

esse pone la mediazione alla base di diversi percorsi di prevenzione relativi sia al soggetto che ha dato origine al conflitto (prevenzione speciale), sia alla comunità di riferimento (prevenzione generale). Possiamo considerarli di seguito uno per uno.

## 2. Mediazione come alternativa alla giustizia penale

L'idea di una mediazione come alternativa alla giustizia penale, ovvero come forma di *diversion*, viene da lontano. Alla base di questo primo percorso ritroviamo infatti le premesse delle teorie del crimine come costruzione sociale e, in particolare, delle teorie dell'etichettamento. In una fase più avanzata, l'ipotesi di una mediazione come alternativa alla giustizia penale *tout court* si appoggia sulle deduzioni operate dalla criminologia critica, fino ad abbracciare il punto di vista dell'abolizionismo penale<sup>6</sup>.

Questa prospettiva nasce dalla constatazione degli effetti devastanti che l'intervento penale può avere sia sui rei che, paradossalmente, sulle vittime dei reati. Molto importante in questo senso è stato lo studio sociologico del funzionamento del sistema penale che ha condotto all'elaborazione delle teorie interazioniste nordamericane sviluppatasi a partire dagli anni '50 del secolo scorso. Contro le analisi criminologiche tradizionali, tali teorie affermano che la delinquenza non esiste in natura, ma è frutto di una definizione sociale, evidenziando il ruolo del diritto penale e delle istituzioni del controllo nella definizione del processo criminale e del criminale stesso. Esse criticano ogni concezione determinista della devianza, affermando che in realtà essa non è un dato, ma il risultato di un processo di interazione che termina con un processo di etichettamento. Detto in altri termini, secondo l'approccio interazionista non è la devianza che necessita del controllo sociale, ma il controllo sociale che produce la devianza.

Questi aspetti sono stati ulteriormente sviluppati negli anni '60 dalle teorie del *Labelling Approach*, così come dalle teorie

sviluppate da Goffman nei suoi studi sugli effetti del funzionamento delle istituzioni totali, e hanno condotto, in quel particolare contesto sociale e politico, allo sviluppo della criminologia radicale<sup>7</sup>. Si tratta di un approccio criminologico che legge la devianza come una forma di conflitto e il conflitto stesso non come deviazione dall'ordine sociale, secondo una prospettiva funzionalista, ma come caratteristica normale e universale di ogni società, fino a spingersi in quegli anni a considerare il diritto penale come strumento politico della classe dominante per perpetuare l'ordine economico e sociale esistente. Tali tesi sono state peraltro riprese anche in Italia, per quanto in forma più moderata - più analitica che politica - dalla criminologia critica<sup>8</sup>.

Ebbene, dal punto di vista della politica penale, tutto ciò conduce a considerare il sistema penale come inadeguato al trattamento dei conflitti e, si badi bene, non solo dal punto di vista del reo, ma anche per quanto riguarda la vittima, la quale si vede, come afferma Nils Christie, "derubare dei propri conflitti" da parte dello Stato<sup>9</sup>. Secondo questa ipotesi ciò che il processo penale vuole assicurare non è l'interesse della vittima, ma la legge e l'ordine: esso vuole ricucire la lesione portata dal reo all'ordinamento giuridico con la sua violazione, e molto spesso gli interessi della vittima passano in secondo piano. In questa prospettiva la mediazione si pone come una vera alternativa alla giustizia penale: di fronte ad un conflitto, si sostiene, invece di rivolgersi all'istituzione, è forse più utile rivolgersi a qualcuno in grado di recuperare la comunicazione tra le parti che il reato ha interrotto. Concretamente ciò significa, sulla base del modello dei *Community boards* statunitensi e nell'esperienza di alcune realtà europee (quali per esempio le *Maisons de Justice* francesi), pensare a dei luoghi predisposti perché le persone possano accedervi direttamente e chiedere di essere aiutate a recuperare una relazione o a vedersi riparato un danno a monte di qualsiasi denuncia o richiesta di intervento al sistema penale. Una tale ipotesi persegue una prevenzione al contempo speciale e generale, servendo la filosofia della pre-

venzione sociale: il perno attorno a cui questo tipo di intervento ruota è la (re)integrazione sociale, attraverso la riparazione del tessuto sociale, la valorizzazione delle reti, la riattivazione di risorse territoriali, il coinvolgimento del singolo e dell'intera comunità, nella convinzione che la devianza e il conflitto vadano affrontati là dove sorgono per mezzo delle risorse già esistenti.

### 3. Mediazione come alternativa al processo

Questa seconda ipotesi pone un'attenzione particolare ad un aspetto che la prima trascurava, ovvero gli enormi costi non solo umani e sociali, ma anche economici del processo penale. Al suo interno è possibile distinguere due prospettive: la prima considera una *diversion* rispetto al processo decisa in fase giudiziaria (come più spesso avviene nella realtà dei fatti), la seconda una forma di *diversion* decisa a monte, in fase editoriale. In entrambi i casi, l'idea di una mediazione come alternativa al processo affianca alle considerazioni sull'inadeguatezza del processo penale dal punto di vista della reale capacità del sistema penale di trattare i conflitti, di risocializzare il reo e di difendere gli interessi delle vittime, anche una valutazione negativa del funzionamento del sistema penale dal punto di vista dei costi. I costi del processo, si afferma, sono altissimi. Sono altissimi i costi umani, come già la prima prospettiva sostiene, ma sono altissimi anche i costi materiali, le spese, che lo stato deve sopportare per il trattamento dei conflitti in sede giudiziaria. I tribunali non riescono ad evadere i carichi di lavoro, i processi quando cominciano durano anni. Quindi, con un occhio rivolto più che altro al proprio interno, al proprio funzionamento, sulla base di valutazioni per lo più di tipo tecnocratico, questa forma di mediazione si presta come alternativa al processo, una volta che vi sia stata una denuncia o comunque una prima messa in moto del sistema penale.

I due binari distinti che a questo punto la mediazione può percorrere all'interno della giustizia penale, sono: il primo, la

decisione presa in sede giudiziaria di destinare alcuni tipi di reati al trattamento tradizionale (il processo), mentre altri verso forme alternative di risoluzione quali la mediazione, nel qual caso è ovviamente necessario un controllo dei criteri che definiscono la decisione in sede giudiziaria, pur nella libertà del magistrato di decidere<sup>10</sup>; il secondo, la decisione di porsi al servizio di una filosofia del diritto penale minimo, ove la scelta di quali conflitti vadano trattati in mediazione fosse presa non a livello giudiziale, ma a livello edittale, ovvero se già a livello normativo fosse previsto che per determinati tipi di reato, quindi di comportamenti cui viene comunque riconosciuta rilevanza penale, è preferibile evitare il processo e attivare invece forme alternative di risoluzione dei conflitti<sup>11</sup>. La filosofia della prevenzione che queste ipotesi sottendono è simile: entrambe hanno come obiettivo primario la prevenzione speciale, ipotizzando che la mediazione possa essere più utile (più economica per il sistema penale, certo, ma anche più ravvicinata nel tempo, più attenta ad esigenze esterne) rispetto all'entrata nel circuito processuale, ma la seconda serve una filosofia più estesa che considera lo strumento penale quale *extrema ratio*, da rivalutare, contro l'inflazione di cui è oggetto, come risposta ufficiale e strutturante solo nel ristretto numero di quelle violazioni della norma che mettono effettivamente a repentaglio il vivere comune.

#### 4. Mediazione come alternativa alla sanzione

La mediazione può anche essere pensata come alternativa alla sanzione. In questo caso si attiva il sistema penale, si svolge il processo, si arriva ad una definizione della colpa e della responsabilità penale, ma al posto della sanzione si propone un incontro di mediazione. Con le specificità che riguardano il sistema penale minorile, è qualcosa di simile a quanto accade in alcuni Tribunali minorili in Italia secondo le previsioni del dpr. 448/88 (in part. ex art. 28)<sup>12</sup>. In questo caso ad essere in discussione, più che il funzionamento del sistema penale, è

l'efficacia della pena nella prevenzione speciale, ovvero nel prevenire la recidiva, e nella tutela degli interessi della vittima, anche se per quanto riguarda il minorile ovviamente è il reo ad essere al centro dell'attenzione. Proponendo questo utilizzo della mediazione si sostiene il carattere risocializzante di questa misura rispetto alle sanzioni tradizionali, la sua minor afflittività, la sua centralità rispetto a quel processo di responsabilizzazione attorno al quale ruotano spesso, appunto, le risposte messe in campo dai sistemi di diritto penale minorile nei confronti degli autori di reato. Ovviamente nulla impedisce, anche in questo caso, di pensare ad un'estensione di questa misura anche al campo degli adulti.

##### *5. Mediazione come sanzione alternativa*

Infine, la prescrizione riparativa è un nuovo importante contenuto assunto in questi anni in fase di esecuzione della pena definitiva inflitta a rei adulti, dentro il carcere oppure in misura alternativa. Tale misura, formalmente prevista per i soggetti affidati in prova al servizio sociale già dall'art.47 dell'ordinamento penitenziario del '75 ("che l'affidato si adoperi per quanto possibile in favore della vittima del suo reato"), ha assunto effettiva sostanza solo con l'art.27 del nuovo regolamento di esecuzione del 2000 (dpr 230/2000)<sup>13</sup>. Tale articolo spinge espressamente gli operatori del trattamento a sostenere il condannato in un percorso di riflessione critica sul proprio reato e sugli effetti che questo ha avuto sulle vittime. All'interno di un ordinamento generalmente improntato alla rieducazione e alla reintegrazione sociale dei condannati, secondo quanto previsto dall'art. 27 della nostra Costituzione, una prospettiva come quella riparativa ha, secondo gli operatori, l'indubbio pregio di restituire attenzione al reato pur senza toglierla dal reo, oltre che il pregio di far riflettere sul fatto che per ricostruire la propria storia personale non è possibile partire dal nulla, ma è necessario partire dal conflitto che l'ha segnata e interrotta. È in questo senso che è stato affermato che

la prospettiva riparativa può dare nuova sostanza al trattamento stesso<sup>14</sup>. Tutto ciò può sembrare peraltro in linea con i più importanti principi della giustizia riparativa e della mediazione in particolare, che sottolineano come sia necessario prestare attenzione al conflitto piuttosto che alla persona del reo, avere come obiettivo la riparazione piuttosto che il trattamento, offrire – ove possibile e con le adeguate cautele – una posizione centrale alla vittima o, ancor meglio, alla relazione tra le due parti in conflitto, in un’ottica infine responsabilizzante piuttosto che assistenziale nei confronti, ancora una volta, del reo. In realtà, quel che connota questa forma di mediazione come vera e propria sanzione (per quanto alternativa) è la prassi, possiamo dire oramai la giurisprudenza di più di qualche Magistratura, secondo la quale la mancata ottemperanza alla prescrizione da parte del reo determina la revoca dell’affidamento in prova o la declaratoria di inefficacia della misura alternativa<sup>15</sup>. Appare lecito domandarsi se questo appartenga davvero allo spirito della giustizia riparativa e della mediazione in particolare, ma soprattutto se non finisca per promuovere atteggiamenti puramente strumentali da parte del reo che si vede – sarebbe una falsità sostenere il contrario – materialmente obbligato all’opera di riparazione. Sembra quindi opportuno continuare a riflettere sulle altre possibili sedi di questo istituto, al fine di restituire sostanza ad una forma alternativa di risoluzione dei conflitti a cui il nostro sistema penale ha riconosciuto, per il momento, spazi inadeguati e ristretti.

## NOTE

<sup>1</sup> Il riferimento è in particolare a A. Garapon, 1992, che nei primi anni Novanta individuava nella distinzione tra Dike e Nomos la distanza tra una giustizia riconciliante, pensata come composizione tra pari, e una giustizia normativa e gerarchica, ufficiale e strutturante. La distinzione è stata successivamente riproposta da numerosi Autori anche in Italia; così recentemente S. Ciappi, 2007.

<sup>2</sup> L’esperimento originario è descritto da D. Peachey, 1989. Per un tentativo di analisi delle ambiguità già presenti in quella prima sperimentazione, confronta F. Vianello, 2000.

<sup>3</sup> Il riferimento è in particolare ai *Community Boards* di San Francisco della metà degli anni Settanta, e poi in generale ai *Community Mediation Services* con lo scopo prioritario di trattare i conflitti prima della loro entrata nel circuito penale. È quello che J. Faget, 1997, definirà in seguito, in relazione alla realtà francese dei primi anni Novanta, “modello autonomo comunitario”, aggiungendo come esso sia praticato in realtà solo da qualche rara associazione o nel contesto delle *Maisons de Justice*. In Italia esperienze simili sono state promosse nei primi anni dal Gruppo Abele a Torino.

<sup>4</sup> Sulle origini e l'evoluzione dell'approccio abolizionista vedi L. Hulsman, J. Bernat De Celis, 1982; L. Hulsman, 1983; S. Scheerer, 1983.

<sup>5</sup> Così J. Carbonnier, 1992, afferma che dovrebbe essere definita in realtà la mediazione tout court, in modo da evitare il fenomeno cosiddetto del *net widening*, ovvero l'estensione dell'intervento istituzionale (per quanto, attraverso la mediazione, in forma attenuata) a tutta una serie di comportamenti che altrimenti sarebbero sfuggiti alle maglie del controllo. In realtà, come abbiamo già detto, questa ipotesi di per sé stimolante non corrisponde alla prassi: nella maggior parte dei casi la mediazione si inserisce oggi all'interno del sistema penale, per quanto come vedremo con finalità e obiettivi diversi.

<sup>6</sup> Sull'approccio abolizionista, oltre alle opere già citate, è possibile vedere il più recente L. Hulsman, 2002.

<sup>7</sup> In particolare, sulla formazione dell'identità deviante, si fa riferimento alle teorie di H. Becker, 1963 e E. Lemert, 1967; per quanto riguarda più specificamente la questione della definizione del comportamento deviante, E. Goffman, 1961 e P. Berger e T. Luckmann, 1966. Più recentemente, per una sociologia del crimine in una prospettiva costruzionista, è possibile confrontare S. Hester e P. Eglin, 1999.

<sup>8</sup> Per la criminologia critica confronta Alessandro Baratta, 1982; per una più recente descrizione degli assunti principali e della ricezione della criminologia critica in Italia vedi Giuseppe Mosconi, 2003.

<sup>9</sup> L'idea di N. Christie, 1977, è che la gestione dei conflitti sia stata monopolizzata dai professionisti del diritto attraverso un processo di espropriazione e disconoscimento delle vittime dei reati.

<sup>10</sup> Con le specificità relative al campo minorile è ciò che accade per esempio quando il magistrato propone un incontro di mediazione nel contesto dell'art. 9 del d.p.r. 448/88 in previsione di un art. 27 di assoluzione per irrilevanza del fatto. A tal proposito, sull'esperienza del Tribunale per i minorenni di Venezia, è possibile confrontare S. Ceccanti, L. Rebesco, A. Regini, 2000.

<sup>11</sup> Sul diritto penale minimo è possibile vedere A. Baratta, 1985; sul dibattito più recente confronta U. Curi, G. Palombarini, 2002 ed in particolare il saggio di L. Ferrajoli, 2002.

<sup>12</sup> Sulla mediazione penale minorile nel contesto del d.p.r. 448/88 la letteratura italiana è moltissima. Per gli aspetti più significativi discussi in ambito ministeriale confronta Ufficio centrale giustizia minorile, 1999. Per una

riflessione sulle ambiguità dell'istituto è possibile confrontare F. Vianello, 2004, in particolare il terzo capitolo.

<sup>13</sup> Per una prima riflessione sul tema confronta E. Benedetti, G. Pisapia, 2000.

<sup>14</sup> Così M.P. Giuffrida. Sul tema vedi in particolare M.P. Giuffrida, 2004.

<sup>15</sup> Per una recente lettura critica della questione confronta P. Ciardiello, 2007.

#### RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Baratta A. (1982), *Criminologia critica e critica del diritto penale. Introduzione alla sociologia giuridico-penale*, il Mulino, Bologna.

Baratta A. (1985), "Principi del diritto penale minimo. Per una teoria dei diritti umani come oggetti e limiti della legge penale", *Dei delitti e delle pene*, 3, pp. 443-473.

Becker H. (1963), *Studies in the Sociology of Deviance*, New York, Free Press; trad. it. (1987), *Outsiders: saggi di sociologia della devianza*, Edizioni Gruppo Abele, Torino.

Benedetti E., Pisapia G.V. (2000), "Comma 7. La prescrizione a favore della vittima di reato nell'affidamento in prova ai servizi sociali" in G. Pisapia (a cura di) *Prassi e teoria della mediazione*, Cedam, Padova, pp. 181-201.

Berger P., Luckmann T. (1966), *The Social Construction of Reality*, Doubleday Anchor, Garden City, New York; trad. it. (1969), *La realtà come costruzione sociale*, il Mulino, Bologna.

Carbonnier J. (1992), "Réflexion sur la médiation" in AA.VV. *La médiation: un mode alternatif de résolution des conflits?*, Ed. Zurigo, Losanna.

Ceccanti S., Rebesco L., Regini A. (2000), "La mediazione penale minorile nell'esperienza di Venezia" in G. Pisapia (a cura di) *Prassi e teoria della mediazione*, Cedam, Padova, pp. 81-98.

Christie N. (1977), "Conflicts as Property", *British Journal of Criminology*, 17, pp. 1-14.

Ciappi S. (2007), "La 'cura' di Dike. Forme della giustizia e pratiche comunitarie di risoluzione dei conflitti", *Studi sulla questione criminale*, II, 3, pp. 65-81.

Ciardiello P. (2007), "Riparazione e mediazione nell'ambito dell'esecuzione penale per adulti", *Rassegna penitenziaria e criminologia*, 2, pp. 96-107.

Curi U., Palombarini G. (2002), *Diritto penale minimo*, Donzelli editore, Roma.

Faget J. (1997), *La médiation. Essai de politique pénale*, Editions Erès, Toulouse.

Ferrajoli L. (2002), "Crisi della legalità e diritto penale minimo" in U.Curi, G. Palombarini, *Diritto penale minimo*, Donzelli editore, Roma, pp. 9-21.

Garapon A. (1992), "La demande de droit. Droit, médiation et service public", *Informations sociales*, 22, pp. 40-47.

Giuffrida M.P. (2004), "Verso la giustizia riparativa", *Mediaries*, 3, pp. 75-83.

- Goffman E. (1961), *Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates*, Doubleday Anchor, Garden City, New York; trad. it. (1968), *Asylums. Le istituzioni totali: la condizione sociale dei malati di mente e di altri internati*, Einaudi, Torino.
- Hester S., Eglin P. (1999), *Sociologia del crimine*, Piero Manni, Lecce.
- Hulsman L., Bernat De Celis J. (1982), *Peines perdues. Le système pénal en question*, Le Centurion, Paris.
- Hulsman L. (1983), "Abolire il sistema penale?", *Dei delitti e delle pene*, I, pp. 71-90.
- Hulsman L. (2002), "Alternative alla giustizia criminale" in R. De Giorgi, *Il diritto e la differenza: Scritti in onore di Alessandro Baratta*, II, Edizioni Pensa Multimedia, Lecce, pp. 249-274.
- Lemert E. (1967), *Human Deviance, Social Problems and Social Control*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ; trad. it. (1981), *Devianza, problemi sociali e forme di controllo*, Giuffrè, Milano.
- Mosconi G. (2003), "Traduzione ed evoluzione della criminologia critica nell'esperienza italiana. Questione criminale e diritto penale", *Dei delitti e delle pene*, 1-2-3, pp. 7-39.
- Peachey D. (1989), "The Kitchener Experiment" in B. Wright M., Galaway (a cura di) *Mediation and Criminal Justice. Victim, Offenders and Community*, Sage Publications, pp. 14-26.
- Scheerer S. (1983), "L'abolizionismo nella criminologia contemporanea", *Dei delitti e delle pene*, III, pp. 525-541.
- Ufficio centrale giustizia minorile (a cura di) (1999), *La mediazione penale in ambito minorile: applicazioni e prospettive*, Atti del Seminario di Studi a cura dell'Ufficio centrale Giustizia minorile, Franco Angeli, Milano.
- Vianello F. (2000), "Mediazione penale e diritto tra informalità e formalizzazione" in G. Pisapia (a cura di) *Prassi e teoria della mediazione*, Cedam, Padova, pp. 129-149.
- Vianello F. (2004), *Diritto e mediazione. Per riconoscere la complessità*, Franco Angeli, Milano.

## Gestione dei conflitti e mediazione sociale\*

*Duccio Scatolero*

### *Premessa*

A partire da metà degli anni '90 hanno preso avvio nel nostro paese, soprattutto nelle aree metropolitane, alcuni progetti di mediazione sociale. Sono passati alcuni anni, ma non vi è stata una crescita significativa né di capacità progettuale, né di investimenti sul tema. In Europa sono stati vissuti momenti, specie in alcuni Paesi, di grande passione rispetto alle pratiche di mediazione. Ma oggi anche l'Europa è in una fase di stanca: stanno cedendo quelli che erano i paesi precursori rispetto a queste iniziative e sta crescendo sotto gli occhi di tutti una domanda di controllo e di repressione, che contrasta sempre più duramente con le iniziative di mediazione.

### *1. Cos'è mediazione sociale*

Prima di iniziare un ragionamento più complesso sull'argomento, è utile soffermarsi un attimo sulla definizione. Quando discutiamo di mediazione sociale ci riferiamo ad una serie di tentativi di gestire i conflitti territoriali, affidandone la responsabilità alle parti. Una definizione del genere non è di poco conto, perché mette subito sul tavolo quelli che sono i due elementi innovativi del discorso sulla mediazione.

Uno è legato al verbo *gestire*, che sostituisce il verbo *risolvere*, che tradizionalmente, e ancora troppo spesso, viene affiancato al tema del conflitto. L'altro sta nella volontà ferma del mediatore sociale di qualificare la sua azione non col suo operato, ma con l'operato delle parti, cioè in quel *riattribuire la responsabilità* del conflitto alle due parti. Ciò va in direzione opposta ad una consuetudine che ci porta a vedere interventi sul conflitto che vengono affidati a soggetti che si assumono

una responsabilità in merito o che si propongono come delegati a gestire il conflitto al posto delle parti. È questa una prospettiva sicuramente di grosso fascino, ma non senza rischi.

## 2. *Le fatiche della mediazione sociale in Italia*

Una prima riflessione parte dalla constatazione che in Italia la mediazione sociale fa fatica a decollare. Bisogna pur dirlo. Ricercatori ed esperti se ne occupano da più di un decennio e se si fa il conto delle risorse utilizzate e delle energie spese, i riscontri che se ne ricavano non portano a bilanci ottimistici. Si fa persino fatica a far passare nel nostro Paese anche solo un approccio al tema del conflitto.

È poi vero che la mediazione sociale, anche in altri paesi, gode di una minore considerazione rispetto ad altre tecniche di mediazione considerate molto più “forti”, o perché legate a professionalizzazioni più marcate (si pensi ai mediatori familiari che, in Italia come in Europa, hanno avuto uno sviluppo maggiore e più profondi riconoscimenti), o perché legate, come la mediazione penale, a istituzioni “pesanti” come quella giudiziaria.

La mediazione sociale patisce di una mancanza di referenti e di riferimenti importanti, quindi anche negli altri Paesi, pur avendo realizzato esperienze di grande interesse, resta un po' sullo sfondo e fa da cornice al discorso sulla mediazione. Vale, però, la pena sottolineare come, a partire dalla mediazione sociale, si sia sviluppato un filone di grande interesse in altri Paesi che va sotto l'etichetta di *mediazione ambientale*, strettamente connessa al sociale e riguardante ancora più da vicino tutto ciò che è conflitto nel territorio. Il riferimento è a esperienze interessanti in Germania, in Austria e in Svizzera che toccano temi molto vicini all'esperienza quotidiana, quali lo smaltimento dei rifiuti, i trasporti urbani, la sanità: sono queste tutte aree del vivere quotidiano dove in qualche modo il rapporto tra il cittadino e l'ambiente diventa area di conflittualità. In Italia, nel settore ambientale, i ritardi sono molto pesanti. Si

pensi, solo per citare un caso, a quanto poco il discorso della mediazione sia entrato nel dibattito sulla linea TAV in Valle di Susa. Quello che colpisce di più in assoluto, rispetto allo scenario della TAV, è sicuramente la totale assenza di una figura terza, di un soggetto terzo che si assuma o che voglia assumersi la responsabilità di una posizione di equidistanza.

### *3. La terzietà difficile*

Nello svilupparsi progressivo del confronto/scontro sulla questione TAV tutti i soggetti, privati o pubblici, che si sono affacciati sulla scena del dibattito hanno assunto posizione di schieramento. A nessuno è venuta “la fantasia” di proporsi come soggetto terzo, titolare di uno spazio di neutralità da offrire ai due contendenti per trattare e per tentare una mediazione. Questo spazio ancora oggi non c’è e purtroppo ancora è forte la convinzione errata che l’unico tavolo di terzietà da predisporre sia quello politico o tecnico-politico. Troppo spesso alla “tecnica” viene attribuita una funzione di mediazione che non le appartiene: la tecnica e la scienza non sono equidistanti e non sono in grado, in quanto tali, di svolgere una funzione di mediazione nei conflitti.

Ancora più ambiguo, poi, è il gioco della politica nei conflitti: da tempo ormai essa segue prospettive di schieramento assai più che orientamenti di terzietà. L’importante sembra essere il convincere entrambe le parti, separatamente, che la politica sta dalla loro parte. La politica, quindi, gioca un ruolo determinante, convinta com’è di essere l’attrice più importante nella gestione dei conflitti. Essa ritiene che il conflitto sociale e la sua regolazione le appartengano come patrimonio di competenza, perché la storia va in quella direzione quando dice che è la politica, con le sue organizzazioni, a doversi assumere una responsabilità nella gestione dei conflitti. Tuttavia è di tutta evidenza che essa, oggi, non riesce ad assolvere a questa funzione e ad assorbire queste competenze. È sotto gli occhi di tutti quanto essa sia incapace di ricomporre in qualche modo

ciò che si rompe attorno e dentro di sé. A ben vedere anche la società civile (come tale intendiamo tutto l'insieme di soggetti più o meno aggregati, le associazioni, i comitati, i sindacati, ecc.) non riesce a uscire, quando si trova di fronte al conflitto, da logiche di schieramento e quando viene chiamata ad agire rispetto al conflitto non riesce a liberarsi dal bisogno di prendere una delle due posizioni.

#### *4. Ancora su un terzo che non c'è mai*

In questo scenario anche i singoli hanno, nel tempo, costruito un loro approccio al conflitto che li porta sempre più spesso a sfuggire a qualsiasi ipotesi, per così dire, di collettivizzazione del conflitto. Non vogliono essere rappresentati, nella gestione del loro scontro, da quel soggetto che raccoglie tutti coloro che hanno un conflitto simile: ognuno vuole una *gestione personale* del suo conflitto. Non solo. Vuole trovarvi una sua soddisfazione "speciale" e vuole che il suo conflitto diventi un modo per essere socialmente riconosciuto.

Fino a qualche tempo fa, parte dei conflitti sociali trovava una gestione collettiva, attraverso soggetti (dal sindacato ai partiti) che si assumevano un onere di rappresentanza delle parti del conflitto. Oggi le persone esprimono una gran voglia di trovare un'uscita individuale dallo scontro e, nello stesso tempo, una gran voglia di "farsi gli affari propri", cioè di sfuggire a qualsiasi ipotesi di visibilità pubblica. In questo scenario, bisogna dire che a rendere complicato in assoluto lo sviluppo di queste pratiche e di questi discorsi è sicuramente la mancanza di una cultura di terzietà nel nostro paese. La cultura di terzietà non ci appartiene o appartiene poco alla nostra tradizione, è una cultura per lo più svalutata: le posizioni di neutralità non ci piacciono e vengono negativamente considerate. L'unico soggetto terzo abilitato e legittimato ad assumere posizioni di terzietà è la giustizia, la quale, però, è sottoposta negli ultimi anni a un profondo processo di svalutazione che l'ha toccata nelle sue radici e nella rappresentazione che i cittadini ne ricavano.

La terzietà oggi viene considerata molto di più come scelta di una posizione di schieramento con una delle parti, oppure come posizione di alleanza con uno dei due soggetti (magari il più debole): è da questa prospettiva che hanno preso corpo le politiche sociali. Esse si propongono come espressione di una volontà di prendere parte al conflitto in nome e per conto di una delle parti e di vincerlo in favore di queste. Ciò è sicuramente utile, e in alcuni casi indispensabile, per rafforzare i soggetti più deboli, ma non aiuta ad uscire dalla situazione conflittuale.

C'è anche una cultura, sempre più radicata e sempre più forte nel nostro paese, che esprime una "non voglia di terzietà": non c'è bisogno del terzo, "ce la sbrighiamo da soli, anzi dai terzi bisogna stare alla larga, perché aggiungono guai". È soprattutto la figura del terzo "istituzionale" a sollevare questo rifiuto: si pensi alle esperienze diffuse nella storia in cui la "pubblicizzazione" dello scontro privato finiva, comunque, in sanzioni per entrambi i contendenti.

In questo ampio scenario, bisogna anche dire che c'è un desiderio, che resta forte nel nostro paese, di nascondere il conflitto, spesso sottoposto a una forte pressione di occultamento. Raramente esso è al centro del tavolo del dibattito e altrettanto raramente se ne parla come di un'esperienza che segna i rapporti fra il soggetto e le istituzioni.

A partire da queste considerazioni, l'onere diventa chiaramente pesante per la mediazione sociale. Il mediatore sociale, infatti, non può ignorare questo scenario. Forse lo possono fare di più e più facilmente i mediatori familiari e penali, i mediatori d'impresa, nascosti nelle loro settorializzazioni e nelle loro specializzazioni. Il mediatore sociale non si può permettere di ignorare questo tipo di cultura di occultamento del conflitto e non può nascondersi neppure di fronte all'assenza di una cultura di terzietà; ciò anche perché il mediatore sociale, a differenza degli altri mediatori, non ha istituzioni che gli inviano "i clienti". Il mediatore familiare regge perché c'è un'istituzione (che è il giudice delle separazioni) che gli invia i clienti, oppu-

re ci pensa un'organizzazione quale quella dei servizi sociali. Il mediatore penale regge perché un giudice o un commissariato di polizia gli inviano i clienti. Il mediatore sociale esiste in quanto spazio aperto sul territorio di libero accesso e il libero accesso lo si varca se si è costruita su quel territorio una proposta rispetto al conflitto e quindi se si è stati capaci di mettere in quel contesto attenzione attorno ad esso.

##### *5. Il livello "zero" della mediazione*

Si può quindi dire che la mediazione sociale rappresenta il livello zero nel lavoro di mediazione: è quella che prepara il terreno e non può non farlo. È quella a cui tutti i mediatori degli altri settori dovrebbero guardare con gratitudine perché senza di essa il rischio è che mediatori formati e capaci si trovino nei loro uffici, da soli, senza clienti. E oggi questa è una realtà in gran parte dei Paesi europei, in cui si sono spese grandi energie per formare alla mediazione e che vedono poi impegnati ad agire come mediatori il 10-15 % delle persone formate. Allora si dice che non c'è mercato. La realtà è che questo mercato non c'è se qualcuno non lo provoca, non lo produce, non sollecita la domanda, lavorando diffusamente sulle culture che pervadono il territorio. Questo, quindi, ci deve far guardare con molta attenzione all'impegno della mediazione sociale. Essa, proponendosi come presenza significativa sul territorio del conflitto, non può non vedere che oggi la risposta al conflitto, nei territori che lo circondano, è una risposta che va esattamente in senso opposto a quello della mediazione. La domanda più diffusa è una domanda di maggiore controllo: più regole e più sanzioni. Quando il conflitto si accentua, diventa velocemente evento che riempie anche i media, interessati più al modo di manifestarsi dello scontro che non alle sue vie d'uscita.

L'esempio che pare più lampante fa riferimento al mondo del calcio: appena esplose quel conflitto che dimostra che tutti i meccanismi sono saltati all'interno di questo mondo, di che

cosa si parla? Qual è la reazione immediata? Bisogna rifare le regole del calcio, come se le regole che potevano impedire di fare ciò che si è fatto non esistessero, mentre sono ben definite. Eppure, la prima reazione fa riferimento alla regola e chiede sempre una modifica che ovviamente va nel senso di una sua implementazione sia di qualità che di quantità. Quello che succede oggi, succede in realtà da anni nel nostro paese: si è assistito infatti nell'ultimo decennio a un decuplicarsi delle regole. Quando poi le regioni hanno assorbito una competenza legislativa, la quantità di regole che ci circonda è divenuta smisurata e continua tuttora a crescere in modo esponenziale. Questa enorme quantità di regole in crescita, tuttavia, non ha fatto diminuire i conflitti attorno a noi. Anzi!

#### 6. *Quando la regola non regola*

Un altro aspetto della questione si ricava dalla pluriennale collaborazione con i servizi di controllo del territorio. In questo ambito sono aumentati i cosiddetti problemi di polizia amministrativa. Sono gli infiniti problemi di cui si occupa la polizia urbana e che riguardano conflitti che con le regole non riescono ad essere risolti: conflitti che potremmo definire *da coabitazione*. In questo contesto quando viene chiamato il portatore della regola e del rispetto delle regole, ci sono enormi aspettative nei suoi confronti. Spesso però, preso atto della situazione, egli deve dichiarare che la sua regola non aiuta e non permette di regolare quella questione; deve fare, perciò, un passo indietro, con frustrazione sua, ma soprattutto del cittadino che aveva elaborato delle attese nei suoi confronti.

C'è oggi un'area grigia sempre più vasta tra illegalità e legalità, nella quale è richiesto di sviluppare azioni che nessuno riesce a realizzare. In questa area grigia, sicuramente l'unico impegno che si può assumere è quello di *lavorare su* e di *ritornare al* legame sociale come percorso per regolare il conflitto. È chiaro che questa richiesta è quella su cui lavora il mediatore sociale o meglio su cui potrebbe lavorare il mediatore se il

suo operato fosse riconosciuto e legittimato. L'assessore con responsabilità di governo di un territorio, di fronte al preventivo della ditta che fornisce telecamere e di fronte al preventivo dell'ente o associazione che lavorano con la mediazione sociale, abbiamo abbastanza chiaro quale dei due preventivi sceglierà. Ciò non per fargliene una colpa, ma perché le pressioni a cui è sottoposto oggi lo portano a investire su iniziative e su azioni dotate di una forte visibilità e di una vicinanza alla domanda che viene dai cittadini, piuttosto che di iniziative di investimento come sono tutte quelle che operano sul legame sociale.

#### *7. Mediazione e regolazione sociale: quale professionalità?*

L'ultima considerazione che mi viene di fare è ancora un richiamo al mediatore sociale perché non si nasconda di fronte agli oneri di diffusore di una cultura sul conflitto e non si nasconda dietro le esigenze dello sportello che sta gestendo. Quando ha avuto lo spazio per operare, quando è riuscito con fatica a costruirsi uno sportello, non lo può utilizzare come un paraocchi dietro cui nascondere la realtà che lo circonda.

Fare mediazione vuole comunque dire svolgere un pezzo di una funzione sociale più larga che non va mai dimenticata e che il mediatore non può dimenticare ed è la funzione della regolazione sociale. La regolazione sociale ha molti soggetti che la interpretano come funzione; purtroppo sempre di più si è concessa una sorta di monopolio alla giustizia ad agire come unico soggetto della regolazione sociale. Abbiamo detto che la giustizia non ce la fa, i portatori della regola non ce la fanno da soli a svolgere queste funzioni; altri soggetti se ne devono assumere dei pezzi, il mediatore sociale è uno di questi soggetti. L'interrogativo che a quel punto gli appartiene è: come sviluppare la propria azione di mediazione all'interno di questa funzione, cioè che ruolo darsi all'interno di questa funzione di regolazione sociale? Qui il dibattito, soprattutto in Europa, è molto acceso. L'interrogativo è: nel momento in cui

si diventa una parte di una funzione sociale, ci si deve attribuire un ruolo formale o si deve restare in ruoli molto più informali e quindi meno strutturati e meno organizzati? Il che, tradotto, vuole anche dire: si deve essere dei “*professional*” della mediazione o si deve essere sempre dei dilettanti della mediazione? Si deve avere un albo di mediatori o l’azione del mediatore è un’azione che deve consentire sempre e comunque una sorta di accesso “selvaggio”? Ci deve essere una carta deontologica, degli impegni deontologici, per chi lavora in questo settore o tutto è possibile nel quadro di un obiettivo di gestione dei conflitti? Il riferimento del mediatore deve essere dato da un patrimonio di tecniche e di azione o il patrimonio più grosso di riferimento è la creatività che il mediatore deve essere in grado di sviluppare di fronte alla singola storia che incontra? In termini ancora più spiccioli: ci deve essere un diploma di Stato che abilita all’esercizio della mediazione o basta che ci sia una libera formazione non riconosciuta formalmente? La discussione, come dicevo, è stata molto vivace in alcuni Paesi; in Francia, ad esempio, è stata fatta una lunga battaglia per arrivare alla professionalizzazione dei mediatori, battaglia dura che ha portato a un successo: oggi la figura del mediatore è riconosciuta, ha un suo albo professionale. Chi è arrivato fino a lì, oggi, tuttavia, non è affatto contento e se potesse ritornerebbe indietro. Si rende conto di aver perso delle cose, si rende conto soprattutto che la mediazione ha perso per strada molte cose in termini di libertà, spontaneità, creatività e rispetto della volontà della persona. Penso che la questione non sia risolvibile e che non vada risolta: non deve essere posta per trovare a tutti i costi una soluzione. L’unica cosa che sicuramente ci deve essere è una carta dei diritti e dei doveri, perché chiunque avvicina uno spazio di mediazione deve essere tutelato e garantito, rispetto alle persone che incontra e a quello che fanno quelle persone.

### *8. Formale o informale?*

Al di là di questo, sembra che si debba dire che la formalizzazione o l'informalizzazione di questa pratica dipende dal contesto in cui il singolo mediatore ha deciso di collocarsi. Se ha deciso di porsi in un contesto di servizio, connesso e integrato con altri servizi di comunità e se ha deciso di entrare in quella grande area che potremmo definire dell'organizzazione sociale, è giusto che rispetti criteri di professionalizzazione, di competenza e di acquisizione di tecniche. Se ha scelto un'altra collocazione, egualmente legittima, si trova ad operare nel tessuto informale, nella società laddove la regolazione sociale esiste come patrimonio della comunità e si esprime nella capacità dei cittadini di trovare degli aggiustamenti ai conflitti che si sviluppino. Chi sceglie di essere lì, in quel territorio, in quella posizione di regolazione sociale, deve prestare molta più attenzione alla creatività, all'informalità, alla leggerezza e alla flessibilità delle procedure.

Questo soggetto è quello a cui dobbiamo guardare oggi con maggiore simpatia e interesse, perché è autore di una grossa scommessa: essere sul terreno a rivitalizzare una capacità naturale dei cittadini di "aggiustarsi" i conflitti. Oggi è questa la sfida più grande da sviluppare. Questa capacità c'è sempre stata nella storia delle comunità; è venuta a mancare da qualche tempo e questo fa sì che oggi molti conflitti vadano a finire male, perché non trovano una gestione neppure informale all'interno della comunità.

### *9. Mediazione versus illegalità: conflitto inesauribile*

L'altra parte di lavoro importante e insostituibile che oggi svolge il mediatore è quello di fare da barriera a una spinta assolutamente nuova nei nostri tempi: la spinta a dare una gestione illegale al conflitto. L'illegalità è sempre stata presente nel panorama delle gestioni possibili del conflitto. È sempre stata in qualche modo esterna alla comunità e stava fuori dalla

società informale, giusto al confine. Ma il mondo dell'illegalità offre risorse di gestione del conflitto che funzionano e che sono efficaci, altrimenti non sarebbero così utilizzate.

Pensate a una per tutte, la violenza. La violenza è uno strumento di gestione dei conflitti sicuramente efficace, anche se illegale. E attorno alla violenza dura e brutta ci sono mille altre forme di violenza occulte, nascoste, ma egualmente illecite, che hanno superato da tempo il confine e che sono penetrate in mezzo a noi, nella nostra vita quotidiana e che rappresentano un riferimento nella gestione dei conflitti. L'80% degli studenti di scuola media superiore intervistati a Torino (quindi il meglio della gioventù della città) dice che l'unico strumento per gestire il conflitto è la violenza; e non sono i ragazzi della *banlieu*, ci sono anche i ragazzi dei licei classici, che fanno parte della medio-alta borghesia. Questo ci dice quanto quell'area dell'illegalità, con tutta la sua cultura, abbia invaso la nostra vita. Allora, essere sul territorio a offrire spazi di gestione dei conflitti svolge anche questa funzione di argine all'illegalità ancora più importante nei terreni dove l'illegalità è molto presente.

#### *10. Il coaching: strumento per il buon mediatore*

Vorrei richiamare ancora l'attenzione del mediatore su una raccomandazione: non dimenticare mai la sua funzione di *coaching*. Non pensiamo, e il mediatore dovrebbe farlo meno di altri, di andare da soli a gestire dei confliggenti. Chi va da solo sicuramente sta valutando se stesso in modo diverso da quella che la realtà gli dovrebbe consentire di fare. I confliggenti sono portatori di un potenziale di energie distruttive fenomenale che nessuno da solo, per quanta competenza e abilità possieda, è in grado di fronteggiare. Ma non basta questo: il conflitto è un'esperienza di trappole, oltre che di energie negative, perciò non si può operare dentro questa materia senza avere un "coach", senza avere qualcuno di esterno a cui fare continuamente riferimento. Purtroppo la carenza di risorse, i

conti continui da fare con la scarsità delle risorse finanziarie, portano a restringere gli strumenti operativi, per cui ci si butta e si fa quel che si può. Non facciamo questo errore perché poi lo paghiamo noi, ma ancora più di noi lo pagano quelli che cerchiamo di aiutare.

### *11. Diffondere una cultura di gestione dei conflitti*

Concludendo, si deve chiedere ai mediatori sociali più conoscenza in materia di gestione dei conflitti e anche una maggiore capacità di costruire una rete di competenti. Il mediatore non può sapere tutte le cose che gli servono per affrontare situazioni che richiedono competenza tecnica; può però trovare il competente per ognuna delle situazioni che affronta. A quel punto è certo che se ha avuto buone capacità nel costruirsi una rete, quel patrimonio gli potrà tornare molto utile. Questo vale e, però, deve valere anche in senso inverso: non può esserci un mediatore sociale che non sia capace di fare un lavoro di diffusione della cultura della gestione del conflitto a prescindere dalla competenza specifica di cui è portatore.

È bene pensare che questo sia il discrimine rispetto a tutte le altre figure di gestori di conflitti più tecniche. Il mediatore sociale, non può esimersi dal lavoro di diffusione di un sapere in riferimento al conflitto e alla gestione del conflitto. Se non fa quel tipo di lavoro, non farà mai il mediatore sociale, cioè può operare in uno spazio nel territorio solo se su quel territorio ha diffuso la cultura, che in quel territorio non c'è, della gestione del conflitto. Ciò non vuol dire che ha reso tutti i suoi interlocutori capaci di gestire un conflitto, ma che ha trasmesso alla maggior parte dei suoi interlocutori la convinzione che, nel corso dei conflitti, si deve cercare l'aiuto di qualcuno per provare ad uscirne senza fare e farsi troppo male. Ecco: saper fare questa cosa richiede una sorta di competenza sociale che qualcuno deve diffondere e trasmettere nelle scuole, nei luoghi di lavoro, in tutte le aree dove si può diffondere cultura. Se non si fa questo lavoro, non si fa mediazione sociale. E questo si

potrebbe chiedere che nella carta sia esplicitato e messo in chiaro; ciò comporta anche che questo lavoro di diffusione di una cultura della gestione del conflitto deve far parte di qualunque progetto di mediazione sociale e quindi debba avere anche adeguato riconoscimento in termini finanziari. Chi investe in un progetto di mediazione sociale, quindi, deve sapere che non può limitare l'investimento all'allestimento di un locale e alla dotazione di alcune figure professionali. Questo penso che sia un elemento chiave del lavoro di mediazione sociale che fa sì che la mediazione sociale sia quello che chiamiamo il *livello zero* del lavoro di gestione dei conflitti. Poi ci saranno i livelli 1, 2 e si procederà in termini di tecnicità degli interventi.

#### *12. La mediazione sociale è servizio o spazio?*

L'altra questione è: lo spazio di gestione dei conflitti che cosa è? È un servizio? È un servizio di aiuto a persone in difficoltà? È uno spazio di servizio alla persona e basta, senza che questa sia in difficoltà in modo particolare? È uno spazio dove si realizza il rispetto di alcuni diritti della persona? Quindi, non è tanto la risposta ai bisogni ma la realizzazione di un diritto? Questi interrogativi sono tutti aperti e in cerca di risposta. Anzi, con tutta probabilità, c'è più di una buona risposta e nessuna è più buona dell'altra.

Bisogna pensare che si deve superare la definizione di servizio e si deve ragionare in altri termini: anzi, proprio nella carta dei principi bisognerebbe difendere l'idea che uno spazio per la gestione dei conflitti rappresenti una dotazione naturale di un qualunque territorio organizzato. Se un territorio, per essere definito organizzato, deve avere alcuni elementi fondamentali come servizi pubblici, uno spazio verde, uffici, figure di controllo, ecc., fra questi va inserito anche uno spazio per la gestione dei conflitti. Per questo è necessario pensare a questo spazio non come allo spazio per i mediatori, per i conciliatori, per i gestori del conflitto, ma a uno spazio per il conflitto. La vera novità è dare casa al conflitto, non ai gestori del conflitto.

È bene, dunque, difendere il principio secondo cui in un territorio organizzato i conflitti fra le persone devono avere un posto dove venir affrontati, perché i conflitti nuocciano al legame sociale di quel territorio.

### *13. Nella casa della gestione dei conflitti*

Se ho realizzato questo obiettivo, poi mi interessa molto meno il dibattito su chi sono professionalmente queste figure, perché a quel punto in quella casa ci può stare il conciliatore che lavora con la Camera di Commercio; ci può stare il mediatore che lavora col tribunale sulle questioni del reato; ci può stare il mediatore familiare per la separazione e il divorzio; ci possono stare tutti i soggetti che in qualche modo hanno a che fare con la gestione del conflitto. Salvo alcuni, perché, secondo me, da uno spazio del genere devono stare fuori quei soggetti che, pur gestendo il conflitto, non lo gestiscono sulla base del principio, che mi sembra un discrimine fondamentale, della partecipazione diretta delle parti. È vero che anche il giudice gestisce il conflitto, ma non lo fa ispirato dal principio della partecipazione diretta delle parti nella gestione del loro conflitto, quindi è giusto che il giudice stia da un'altra parte, che la casa del giudice stia da altra parte e che là il conflitto venga affrontato in altro modo. Per me è fermissima la convinzione che ci debba essere anche quella casa. La casa della mediazione non è sostitutiva della casa della giustizia, perché nella casa del gestore del conflitto con la partecipazione delle parti chiunque sia di fronte alle parti deve poter dire: "badate che nel conflitto non è tutto consentito; attenti che, se nel conflitto superate delle barriere, la vostra casa di riferimento diventa quell'altra, perché in un conflitto non si danno colpi sulla testa, non si fanno trucchi commerciali, non si deruba il proprio avversario o cose di questo genere". Se questo avviene compete al diritto e c'è la casa del diritto. Allora capite che se io dò casa al conflitto, tutto il dibattito su chi lo gestisce, su come lo gestisce, con quale formazione, quali specificità, con quali rapporti e

legami istituzionali, diventa secondario perché è lì il posto dove vanno quelli che hanno un conflitto. Dopo ci possono essere tutti quelli che operano ai livelli 1, 2, 3 e in seguito può sorgere la necessità di avere degli spazi di specializzazione settoriale fuori dalla casa. L'importante è che tutti siano in rete con la casa del conflitto e che comunque ci sia la convinzione di far parte di uno stesso progetto. Sembra un po' un'utopia, ma si tratta di lavorare e se la si mette così, alcune cose vengono superate con maggiore facilità. La contraddizione formale/informale si supera perché è inevitabile che in una casa del genere ha posto sia chi gestisce più formalmente il conflitto sia chi lo fa invece in modo più informale.

#### *14. Proteggere e tutelare i configgenti*

È utile, inoltre, sottolineare ancora alcuni aspetti in termini di tutela e protezione delle persone che entrano in quella casa. Troppo spesso, quando diciamo che è diverso gestire un conflitto dove c'è di mezzo un giudice, da un conflitto dove il giudice non c'è, la risposta che abbiamo dai mediatori è: "ma io sono libero, mi sento libero, il giudice non mi crea vincoli, non mi sento addosso il fiato del giudice". Sinceramente interessa molto poco, o molto meno, il vissuto di libertà del mediatore. Interessa di più se si sentono libere le parti nella gestione del loro conflitto. Le parti che hanno addosso un giudice non sono libere, perché due parti che si presentano di fronte a un mediatore con un ruolo definito dal giudice che dice: "tu sei il reo e tu sei la vittima", sono lì inchiodate a un ruolo ben preciso da cui non si esce e io, mediatore che mi sento il più libero del mondo, non posso ignorarlo. E dunque la casa della gestione dei conflitti deve darci delle regole e dei protocolli di intesa da applicare ai suoi interlocutori per garantire ai "clienti" il massimo di libertà possibile. E poi deve porsi delle condizioni di operatività: si dovrebbe dire che questo spazio in cui diamo casa al conflitto, intanto deve esserci fisicamente, deve essere inserito nel territorio, deve essere uno spazio con certe caratte-

ristiche, per esempio di facile accesso, di facile visibilità. Quando si parla di accessibilità dobbiamo anche considerare questo elemento, cioè la facilità di accesso vuol dire che non ci devono essere barriere né fisiche, nello spazio, ma sicuramente anche non economiche, il che non esclude che non si possa applicare anche un ticket o delle richieste di tipo finanziario che possano un po' più invogliare la persona a sentirsi responsabile del percorso che sta facendo. Il limite: si deve prevedere un contributo di spese da parte della persona che non sia mai di impedimento all'accesso, quindi che non sia superiore a quello che permetterebbe alla persona di accedervi.

#### *15. Lo spazio della mediazione*

Un altro elemento importante è lo spazio: deve essere sicuramente uno spazio accogliente e questo non è un elemento di poco conto: la sensazione immediata più importante che sempre si deve cercare di comunicare alle persone che arrivano nel nostro spazio è: sei nel posto giusto. La gente spesso si lamenta così: "tutti mi dicono che non è quello il posto giusto, tutti quelli dove sono stato, nessuno mi ha mai detto dov'era il posto dove dovevo andare, ma tutti dicevano non è qui da noi, è da un'altra parte". Chi è in questa difficoltà perde energie, risorse e vive frustrazioni e difficoltà, alla ricerca di un posto che non c'è mai. Ecco, il segnale importante, immediato da dare è: sei nel posto giusto, sei arrivato finalmente nel posto giusto. Adesso ti fermi e vediamo insieme quello che si può fare.

Questo vuol dire che bisogna dare anche una dotazione fisica al posto affinché venga avvertito come giusto. Nel posto giusto ci deve essere un altro elemento importante: qui i tempi devono essere quelli della vita reale, che non sono i tempi delle istituzioni, della burocrazia. Si viaggia quindi con la persona che arriva nel nostro spazio seguendo la logica del tempo reale, cioè del tempo di vita. Un altro principio da valutare, dunque, è che i tempi dei conflitti devono essere vicini ai tempi reali

delle persone e quindi non ci devono essere lunghe attese, non ci devono essere elementi di burocrazia, nella gestione dei tempi. Questo serve ad alimentare la sensazione di essere in un posto che in qualche modo ti appartiene.

Se c'è un disequilibrio di potere, sarà la casa del conflitto a cercare come aiutare a riequilibrare. È chiaro che in una casa del genere possono arrivare portatori di culture e di linguaggi diversi. Appena arrivano in quella casa, le persone devono poter trovare chi li facilita nell'essere accolte e nel sentirsi accolte in quello spazio.

\* Tratto dalla relazione di apertura al convegno "Interagendo: spazi di confronto delle mediazioni. Momenti di scambio, interazione e dialogo fra le molteplici esperienze italiane di mediazione", 13-14 Ottobre 2006, Università degli Studi di Napoli "Suor Orsola Benincasa".

#### RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Ferrara M., Pucciarelli C., Troisi C. (2007), *Interagendo, Spazi di confronto delle mediazioni*, Sellino Editore, Avellino.

Luison L. (2006), *La mediazione come strumento d'intervento sociale. Problemi e prospettive internazionali*, Franco Angeli, Milano.

Luison L., Liaci S. (2000), *Mediazione sociale e sociologia. Riferimenti teorici ed esperienze*, Franco Angeli, Milano.

**BUONE PRATICHE****La tutela delle vittime del quotidiano. Riflessioni su un progetto per l'accompagnamento e l'aiuto delle vittime di reato***Marco Bouchard*

Dopo un lavoro di alcuni anni a Torino ha preso l'avvio un servizio di accompagnamento e di aiuto per le vittime dei reati. Il servizio è nato grazie alla volontà politica della Provincia e del Comune di Torino, con la collaborazione del Centro di Salute Mentale "Giulio Maccacaro" presso l'ASL 3, della Procura della Repubblica, di associazioni private (Gruppo Abele e Ghenos) e, soprattutto, in ragione dell'impegno finanziario della Fondazione San Paolo.

Il 31 dicembre 2008 si conclude la prima fase sperimentale. L'idea di fondo che guida il progetto è, sostanzialmente, quella di garantire alla vittima – quando ha avuto inizio un procedimento penale (ad iniziativa o meno della vittima stessa) – una protezione *per il solo fatto di essere stata vittima di una offesa*. Si è ritenuto che la persona offesa da un illecito fosse meritevole – in linea con le indicazioni normative europee – di assistenza, di sostegno, di vicinanza, non già in ragione delle sue caratteristiche soggettive, ma in forza del fatto, obbiettivo, di aver patito un torto qualificato dalla legge penale come reato.

È del tutto prematura una valutazione sull'efficacia del servizio. Si può solo dire – nonostante il numero ancora molto limitato di casi – che l'offerta di accompagnamento e di aiuto è accettata dagli interessati e la loro risposta dimostra l'indispensabilità di una strategia penale che permetta di "transitare" dal registro repressivo al soccorso per le vittime.

Perché questo interesse verso le vittime? Da quando la ven-

detta è stata esclusa come modo legale di riparare le vittime, gli offesi sono stati esclusi dal proscenio giudiziario. Nonostante una progressiva specializzazione e “civilizzazione” del rito giudiziario, che ci premunisce da una ricaduta nella vendetta, dobbiamo prendere atto di un ritorno prorompente delle vittime sulla scena processuale. Perché questo ritorno delle vittime a distanza di secoli se non di millenni? È un ritorno destinato ad alimentare solo passioni nocive in un sistema giudiziario abbondantemente in crisi per suo conto? O la vittima può offrire delle indicazioni per un nuovo ordine penale che potrebbe ricavare, proprio da una riconsiderazione della vittima, un nuovo orizzonte di senso?

Bisognerebbe prestare attenzione a quanto sia diventato centrale il linguaggio vittimistico in ogni contesto dell’agire umano per comprendere la sua centralità (nel bene e nel male) anche nell’attuale cultura giuridica: l’esibizione della propria vittimizzazione – reale o presunta – sembra rappresentare il messaggio vincente per sostenere le proprie ragioni nelle battaglie coniugali come nelle guerre internazionali, nello scontro politico come nella carriera professionale.

In una prospettiva penalistica e criminologica non possono passare inosservati alcuni fenomeni che ci offrono alcune spiegazioni alla domanda di fondo sull’attuale importanza della vittima.

Innanzitutto la definizione di “vittima” ci permette di identificare la condizione di un soggetto colpito nelle sue aspettative più elementari: quelle di conservare l’integrità del proprio corpo, del proprio patrimonio, dei propri affetti, delle proprie relazioni quotidiane. Solo nel ’900 è stato possibile riconoscere l’esistenza di veri e propri diritti soggettivi su questi beni, estesi a tutta la popolazione, senza distinzioni etniche, razziali, religiose. In questo senso, l’irruzione della vittima è una evidente conseguenza dell’arricchirsi del catalogo dei diritti. La vittima è sempre meno un epifenomeno del reato quanto piuttosto un cittadino del mondo consapevole dei suoi diritti e dei suoi interessi, in grado di pretendere l’intervento dell’autorità

giudiziaria, di affidarsi ad un legale, di associarsi laddove il crimine abbia colpito più persone. Come l'accusato oggi conosce, a differenza di un tempo, le garanzie dovute nel corso di tutto il processo, così la vittima non si sente più una semplice variabile dipendente nei giochi giudiziari.

In secondo luogo, l'irruzione della vittima si spiega anche in base all'osservazione criminologica di un'effettiva espansione del "bacino" dei destinatari di comportamenti illeciti e, in particolare, di reati predatori. È stato fatto notare come l'irrompere della vittima dipenda, certamente, da un'effettiva dilatazione del rischio criminale che espone ormai la maggioranza dei cittadini all'esperienza vittimologica. Nella società di massa dei paesi occidentali, infatti, i due terzi della popolazione possiedono beni sufficientemente appetibili per la criminalità predatoria, così che le aggressioni, soprattutto alla proprietà, non sono più riservate ad una fascia ristretta della comunità. L'essere vittima, spesso anche ripetutamente, diventa pertanto un'esperienza da mettere in conto nella fisiologia della vita quotidiana, soprattutto di quella urbana (M. Pavarini, 2002, p. 281).

In terzo luogo, l'espansione del rischio vittimario, unito alla coscienza dei propri diritti, suscita un riflesso individualistico d'ordine tutte le volte che i sentimenti di insicurezza personale e collettiva non riescono ad incanalarsi in movimenti sociali per il cambiamento della propria condizione: la vulnerabilità della persona, in periodi – come questo – di modesta partecipazione politica, si condensa in sentimenti di paura verso l'altro, il potenziale aggressore e non riesce a trasformarsi in spinta per rafforzare la solidarietà tra gli individui.

Questa tendenza è ricca di implicazioni preoccupanti. In una società spinta in modo sempre più sfrenato verso forme comportamentali individualistiche c'è, davvero, il pericolo che la vittimizzazione si decomponga in vero e proprio infantilismo. In altri termini prende corpo il pericolo che il processo di vittimizzazione nella giustizia penale altro non sia che lo specchio di una tendenza del cittadino coccolato nel paradiso capitalista a pensarsi sul modello dei popoli perseguitati (P. Bruckner,

1995). Questo individualismo si esprime attraverso l'esistenza di due logiche contrastanti: con la rivendicazione infinita dei diritti, da un lato, e con la domanda costante di protezione, dall'altro; con la pulsione verso l'autonomia, da un lato, e con la pulsione, dall'altro, verso la dipendenza secondo un immaginario della vittima che sostituisce quello della civiltà e della cittadinanza (J. Faget, 1997, p. 59). In un tale scenario, la denuncia – anziché esprimere un atto di ribellione verso un sopruso – si trasforma in modo normale di comunicare tra le persone.

La definizione di vittima ha sempre avuto un connotato sacrificale che evoca delitti gravissimi con esito tendenzialmente letale (R. Cario, 2001, p. 26). Solo ora il termine viene banalizzato fino al punto da indicare qualunque persona che abbia subito un danno anche minimo. Nella diffusione dell'idea della vittima non è tuttavia estranea la combattuta costruzione dei crimini contro l'umanità: la storia delle vittime di questi crimini nasce dal riconoscimento che l'atto bellico non trova la sua disciplina unicamente nelle regole della forza, nella logica amico-nemico che, a posteriori, tutto giustifica nella condotta del vincitore; dalle ceneri della seconda guerra mondiale la riflessione giuridica pretende che l'atto bellico (nelle guerre civili come nelle guerre internazionali) sia sottoposto a un controllo di legalità che richiami i criteri minimi che valgono a identificare l'atto contrario ad umanità: di fronte ad un atto che contravviene alle regole del diritto umanitario non ci sono più popolazioni informi e anonime ma persone che possono reclamare lo status di vittima innocente. Non a caso l'attuale crisi della legalità internazionale è ben descritta da un tentativo esplicito di ricacciare i civili, vittime di guerra, negli anfratti della storia giuridica proponendo la metafora spaventosa dei "danni collaterali".

*Partire dalle vittime* non significa attribuire loro una sorta di soggettività politica quasi a voler individuare un gruppo sociologicamente definibile, contraddistinto da un'intrinseca debolezza che lo espone al rischio concreto di subire reati. Per

quanto si possa argomentare sulla vulnerabilità dei bambini, degli anziani, delle donne, delle minoranze in relazione a specifiche tipologie di delitti, dobbiamo tranquillamente affermare che, probabilmente, una delle caratteristiche dell'esperienza vittimaria dei nostri tempi è proprio la sua intercambiabilità. Le vittime di oggi possono essere gli aggressori di domani e viceversa. Per intercambiabilità non si intende tanto quel fenomeno, particolare, che possiamo sintetizzare nella cd. "coazione a ripetere" che fissa nel bambino violato le stigmate che lo porteranno, in età adulta, a replicare sui suoi discendenti la violenza patita.

L'intercambiabilità è espressa, soprattutto, dal dato statistico che vede come vittime più frequenti dei reati violenti non già i soggetti deboli, ma i giovani maschi adulti a riprova che il rischio vittimario incombe soprattutto su coloro che sono, al tempo stesso, i maggiori responsabili del rischio criminale.

Nonostante l'importanza di questo fenomeno dell'intercambiabilità nel ruolo vittimario è estremamente utile – per comprendere quanto la prospettiva della vittima interroghi i grandi scenari giuridici della giustizia penale – approfondire una distinzione "tipologica" delle vittime.

Le vittime del quotidiano chiedono di essere risarcite, protette, ascoltate. Chiedono anche di essere vendicate, ma il loro bisogno primario è di essere *riconosciute*. Non c'è dubbio che il riconoscimento in tanto è possibile in quanto vi sia il risarcimento, la protezione, l'ascolto.

Non bisogna tuttavia confondere la dimensione privata con quella pubblica del riconoscimento. La vittima è, senz'altro, un soggetto in carne ed ossa che attende di essere soccorso e di veder riconosciuta la sua umanità da tutti coloro che sono disposti ad accoglierla. Ma la vittima è, innanzitutto, un soggetto di diritti il cui riconoscimento può essere soddisfatto unicamente all'interno di un percorso giudiziario. "*Per le vittime nulla può sostituire l'opera della giustizia. Essa trasforma i sopravvissuti in esseri viventi*"<sup>1</sup>. Il processo non si limita ad accogliere il dolore delle vittime e a mettere in scena il loro

racconto ma istituisce “*questi esseri dolorosi in vittime*” (A. Garapon, 2002, p. 164).

Non si tratta di strumentalizzare il processo per finalità psicologiche: né dobbiamo auspicare che venga strumentalizzata, a fini processuali, la sofferenza della vittima. Si tratta, precisamente, di mettere a fuoco l'importanza capitale del riconoscimento giuridico, anzi processuale, perché è esso che libera le vittime dalla loro condizione di inferiorità e sottomissione e le colloca in una posizione di parità con l'aggressore. È, infatti, il riconoscimento giuridico dell'offeso che fonda *il piano della parità e della reciprocità giuridica tra i protagonisti del crimine* e che sembra sfuggire totalmente alla cultura giuridica contemporanea, tutta concentrata sul piano, completamente diverso, della parità delle parti processuali. Il silenzio di piombo dell'art. 111 Cost. sulle vittime sancisce l'assenza del loro diritto a questo riconoscimento giuridico, a individuare nel processo il luogo del loro riconoscimento giuridico.

Ciò che il processo attuale non disattende (anzi, il codice del 1988 ha portato a dei miglioramenti) è il diverso e limitato interesse patrimoniale della vittima. Ma se si perde il riferimento alla pari dignità che deve contraddistinguere l'accertamento e la sanzione della colpevolezza giuridica si corre costantemente il rischio di una ricaduta nel rovesciamento delle posizioni originarie e di trasformare l'opera di giustizia in un puro atto di vendetta procurata dal terzo – apparentemente – imparziale. Così come il processo riabilita la vittima, riconoscendola, così il suo atto conclusivo deve tendere alla reintegrazione dell'umanità di entrambi i soggetti della relazione criminale. Il processo deve restituire delle identità perdute: il fallimento di questo significato è destinato a riprodurre, all'infinito, nuove forme di vittimizzazione, a trasformare simmetricamente l'offensore in offeso.

La ricostituzione delle dignità, la restituzione delle identità si esprime con una sola parola: *riparazione*. Solo la riparazione può offrire un nuovo orizzonte di senso all'esigenza di riconoscimento giuridico della vittima, al recupero della dignità degli

individui coinvolti dal reato, alla pena stessa, lacerata tra un impossibile ideale rieducativo ed una pratica che disciplina solo dei meccanismi di esclusione.

La riparazione non è un sinonimo generalista del risarcimento: nella misura in cui la riparazione si libera del puro riferimento civilistico ai danni del reato e si eleva a strumento di modificazione del fatto, superando una concezione tutta oggettivistica del reato, è possibile affermare un principio riparatorio in grado di assicurare una funzione reintegratrice al diritto penale.

Non si vuole affatto teorizzare una intrinseca finalità riparatoria né della penalità in generale né della pena in particolare. È ineccepibile la lezione di Luigi Ferrajoli che ci invita a distinguere il “perché” si punisce dal “quando” si punisce (Id, 1989, p. 243) e a non confondere l’esigenza di contenere o eliminare le conseguenze dannose che derivano da un fatto che la legge definisce come reato dallo scopo della pena che deve possedere una legittimazione esterna alla pena stessa.

Questo non toglie che il diritto penale non possa più esimersi da una funzione riparativa del fatto-reato: certamente gli individui – le vittime e gli aggressori – beneficeranno della riparazione attraverso servizi e strutture che si collocano oltre il perimetro del procedimento giudiziario. Non sarà certo un giudice a prevedere gli aiuti necessari in concreto per la vittima o per il carnefice. Ma è proprio la prospettiva riparatoria che abbatte quella visione ancora viva di un diritto penale terribile e onnipotente nei principi quanto rozzo e inefficace nel suo volto quotidiano.

Il principio riparatorio ci invita a considerare un diritto penale limitato eppure, proprio per questo, capace di favorire l’apporto e il rapporto con altre discipline e con altri campi dell’azione umana.

La giustizia penale è essenziale al recupero della dignità e della loro stessa umanità perché solo il riconoscimento giuridico della loro esistenza consente di dare un nome all’ingiustizia subita. E, tuttavia, la richiesta di ricostituzione dell’umanità

ferita di ciascuna di queste vittime fa risaltare l'inefficienza di *questo* diritto penale a concepire la loro riparazione e la necessità di un diritto penale futuro che sappia, al tempo stesso, accogliere l'esigenza riparativa e trasferirla nei contesti più appropriati (del risarcimento economico, dell'aiuto psicologico, dell'assistenza sociale, della riconciliazione politica, delle misure amministrative di tipo preventivo).

Per corrispondere all'istanza riparativa delle vittime il diritto penale deve poter combinare la sua irrinunciabile struttura garantista con una proprietà "transitiva": un diritto penale che si disinteressa delle sorti delle vittime e che tende ad associare (come avviene in tutti i paesi occidentali) il formalismo delle procedure con una funzione essenzialmente custodialistica della pena si candida a fondare un sistema autoreferenziale, nel quale la garanzia è essenzialmente una forma di tutela dei soggetti forti e la pena riproduce un meccanismo vendicativo nei confronti dei più deboli.

Un diritto penale transitivo può, invece, svelare la sofferenza della vittima, affermare il suo diritto ad essere giuridicamente riconosciuta, sancire che il riscatto dalla colpevolezza richiede la ricostruzione delle identità infrante dalla violenza e gettare le basi per una riparazione degli individui accomunati dal delitto. Non si tratta di assegnare al diritto penale un nuovo scopo: alla finalità riparatoria devono provvedere gli strumenti per l'aiuto alle persone e non quelli che ne devono accertare la responsabilità penale. Ma il diritto penale non può sottrarsi al compito di partecipare, dandone un significato decisivo attraverso l'opera del giudizio sui fatti storici, alla ricostruzione del legame sociale. Il diritto penale rimane essenzialmente esercizio della forza, il teatro per eccellenza della coercizione personale. La scommessa della sua modernità sta nel governare la sua forza per rimettere in relazione delle persone divise dall'illecito anziché separarle definitivamente sacrificando, di volta in volta, la vittima o il condannato: a volte entrambi, quando le decisioni – come spesso capita – disconoscono contemporaneamente le loro ragioni.

Bisogna riconoscere che molti non si fanno grosse illusioni: la pena attuale altro non sarebbe che vendetta sociale, afflizione irrazionale e sofferenza senza scopo (U. Curi, 2002, p. 417). La pena attuale non sarebbe altro che pura violenza, non per una qualche irragionevolezza della giustizia contemporanea, ma perché sarebbe, per sua natura, implacabilmente destinata a dimostrare solo l'incompiutezza e l'irrealizzabilità della giustizia umana, ad essere, in definitiva, un male irreformabile.

Contro questa conclusione all'insegna dell'impotenza umana andrebbe, invece, valorizzata l'ambivalenza *etimologica* della pena attuale. Se dal medioevo in poi l'ambiguità del termine "pena" traeva origine dalla sovrapposizione dello strumento sanzionatorio con il peso del dolore del peccatore nel linguaggio religioso, il primo significato storico della pena risiede, invece, in uno strumento liberatorio: la *poiné* era, infatti, il prezzo che si pagava per liberarsi dalla spirale della vendetta.

Alla base di una ricerca attuale sul senso della penalità e sui suoi possibili significati è, dunque, opportuno risalire all'esperienza del dolore di chi ha subito il crimine. Oggi, infatti, non è possibile, come si è cercato di dimostrare, prescindere – nella reazione penale – da quel patrimonio prezioso, troppo frequentemente occultato e dilapidato, costituito dall'evento vissuto dalla vittima.

Sotto sfondi ben più ampi di questa contenuta riflessione si colloca l'indicazione di Gustavo Zagrebelsky (C.M. Martini, G. Zagrebelsky, 2003): di fronte all'incommensurabilità della misericordia divina e della sua giustizia – osserva il giudice della Corte costituzionale – è davvero impresa proibitiva tentare una definizione della giustizia terrena. Ma, se non è possibile una definizione positiva della nostra giustizia, proprio per la sua limitatezza, è possibile invece una definizione dell'ingiustizia. Ed è proprio a partire dalla dimensione dell'ingiustizia, vale a dire di una prova della vita che appartiene – in misura maggiore o minore – a tutto il genere umano, che possiamo apprezzare gli sforzi compiuti per cercare di rimediare ad essa. *“Forse, potremmo dire così, che la giustizia è un andare cer-*

*cando nelle vicende concrete della vita e non il trovare un concetto, un'idea astratta. Giusto tra noi è chi cerca la giustizia"* (ivi, p. 41).

#### *PROGETTO DAFNE*

*COSTITUZIONE DI UNA RETE PER L'ACCOGLIENZA, L'ASCOLTO E LA PREVENZIONE DEI DISTURBI POST-TRAUMATICI DELLE VITTIME DI REATO*

#### *SOGGETTI PROMOTORI*

*I soggetti promotori del progetto sono:*

*l'Assessorato alle Solidarietà sociale, Politiche giovanili e Programmazione sanitaria della Provincia di Torino  
la Sezione Fasce Deboli della Procura della Repubblica di Torino  
il Dipartimento di Salute Mentale Giulio Maccacaro dell'ASL 3  
Il Comune di Torino  
L'Associazione Ghenos di Torino  
l'Associazione Gruppo Abele di Torino  
la Compagnia di San Paolo*

#### *PREMESSA*

A Torino e in provincia, nell'ultimo decennio, sono state avviate diverse iniziative rivolte alle vittime, prevalentemente nell'ambito della mediazione fra le parti e nell'ambito della gestione dei conflitti. Sovente è stata rivolta una maggiore attenzione all'età evolutiva o a quella senile mentre minori, con lodevoli eccezioni che riguardano soprattutto il mondo femminile, sono state le attività rivolte a tutte le altre numerose tipologie di vittime.

Nel complesso, il quadro delle iniziative finora realizzate a livello nazionale conferma la scarsa attenzione riservata all'accoglienza, all'ascolto e alla tutela delle vittime di reati o di eventi criminosi.

In Italia non esistono ancora iniziative pubbliche rivolte al soccorso e all'aiuto alle vittime, tranne qualche raro intervento proposto dagli Enti locali in collaborazione con organizzazioni del terzo settore, a differenza di quanto avviene in molti paesi europei che hanno provveduto ad assumere specifiche disposizioni legislative in ottemperanza alle Direttive Europee approvate.

La questione "vittime" viene affrontata, ancora, quasi esclusivamente da un punto di vista giudiziario, prospettiva che, essendo esclusivamente incentrata sulla figura del reo in vista della pena e/o della rieducazione,

tuttavia, non si occupa delle questioni emotive e pratiche connesse al reato, lasciando inascoltate le sofferenze e le difficoltà della persona offesa. Sofferenze e difficoltà che, da un lato, evidenziano come non sia esaustiva una risposta prevalentemente o esclusivamente socio-assistenziale e/o socio-sanitaria, ma, dall'altro, mettono in luce la possibilità di esplorare, tramite un approccio creativo, nuove risposte e nuove strategie di intervento. Tale approccio creativo va esercitato su più piani proprio perché comprende sia l'intervento sulla persona, sia sul contesto di riferimento e sia, alcune volte prioritariamente, sull'autore del reato.

Di qui la necessità di sviluppare una *specificata attenzione alle vittime*, in quanto trovare "risposte" alla loro domanda di giustizia ed offrire un sostegno sia ai loro vissuti emozionali, sia ai loro bisogni materiali può produrre benefici per l'intera collettività, rafforzando i legami sociali ed il senso di appartenenza di ciascun cittadino.

A Torino, fra gli altri, tre spazi d'ascolto in particolare hanno contribuito, attraverso la pratica della mediazione, ad una azione sociale che si è esplicitata soprattutto nel mantenere e rigenerare il tessuto connettivo che lega ciascun cittadino al territorio e al proprio ambiente di vita:

- il *Centro di Mediazione Penale*, nato nel 1995 e formalizzato nel 1999 da un protocollo d'intesa fra Regione Piemonte, Comune di Torino, Centro Giustizia Minorile del Piemonte e della Valle d'Aosta, Procura e Tribunale per i Minorenni di Torino; centro che negli anni si è specializzato nella mediazione fra vittime ed autori di reato, soprattutto adolescenti e giovani ;

- la *Casa dei Conflitti del Gruppo Abele* specializzata nella mediazione sociale e scolastica, nata nel 1997 e che, dalla collaborazione con il Comune di Torino, ha aperto sul territorio cittadino alcuni centri, denominati "*Spazi d'Intesa*";

- il *Servizio Genitori Ancora*, aperto nel 1998 per iniziativa della Provincia di Torino e specializzato in mediazione familiare.

Inoltre, tra gli interlocutori determinanti, negli ultimi anni si sono collocati:

- la *Sezione Fasce deboli della Procura di Torino*, interessata a promuovere un modello di giustizia che, tenendo conto dei bisogni espressi dalla vittima, coinvolgesse nella ricerca di soluzioni al conflitto oltre al reo anche la vittima stessa e la comunità, con l'obiettivo di favorire la riparazione del danno, la riconciliazione fra le parti e il rafforzamento del senso di sicurezza collettivo;

- il *Dipartimento di Salute Mentale Giulio Maccacaro della ASL 3*, per quanto riguarda gli aspetti medico-psichiatrici del lavoro con le vittime (diagnosi, trattamento farmacologico, psicoterapia) quando le conseguenze psichiche del reato risultano particolarmente complesse.

Una riflessione mirata, fra gli operatori degli spazi sopra citati, ha evidenziato come un *approccio interdisciplinare*, fondato su un *processo di*

*deterritorializzazione* degli specifici saperi professionali, possa permettere la costruzione di un *processo sistemico* che, attraverso un programma a lungo termine, possa offrire risposte differenti a situazioni caratterizzate da una molteplice complessità.

Infatti, se negli ultimi 5 anni sono state più di 5.000 le persone che, a titolo diverso, sono state interessate a queste realtà, sia nella ricerca di forme di mediazione che nella ricerca di strumenti per la gestione dei conflitti, negli stessi anni le richieste provenienti da cittadini e operatori, non solo si sono intensificate, ma sempre di più hanno evidenziato la necessità di prevedere uno spazio preliminare di ascolto, di accoglienza e di assistenza delle persone vittime di reato.

La pratica della mediazione costituisce un'importante risorsa laddove le persone in conflitto sono disposte e pronte al dialogo, ma occorre tenere presente che, in molti casi, soprattutto in circostanza di reato, la possibilità di incontro può risultare prematura.

Inoltre, l'esposizione a situazioni di violenza o di pericolo può comportare, in molti casi, una condizione di sofferenza che caratterizza il periodo successivo all'evento criminoso. Tra i diversi quadri clinici che sono stati evidenziati occupa un posto di rilievo il *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD) a cui sarebbero riconducibili la maggior parte delle sofferenze post-traumatiche.

I soggetti colpiti mostrano una vasta gamma di disturbi psicopatologici, che vanno dalla depressione ai disturbi da abuso di alcol e droga, dalla paura intensa a difficoltà che ostacolano il lavoro, lo studio e la vita familiare, compromettendone le capacità e le possibilità di una vita relazionale soddisfacente, con conseguente venir meno della fiducia nelle relazioni stesse e in un ordine sociale in grado di garantirle.

La perdita di fiducia in una società ordinata accompagna non solo le persone che hanno subito il danno, così come le conseguenze di un'esperienza traumatica non riguardano solo le persone direttamente coinvolte. Vi è anche chi è colpito dalle conseguenze indirette di un trauma, le cosiddette vittime secondarie (i partners o i familiari delle persone traumatizzate, i soccorritori, il personale ospedaliero che ha curato le vittime, etc.).

Per far fronte alle conseguenze delle sofferenze post-traumatiche si ricorre al concetto di "*resilienza*," che, nelle scienze sociali, comporta la capacità di un ecosistema o di un sistema sociale di continuare a funzionare anche a seguito di perturbazioni di una certa entità; mentre sul piano psicologico riguarda la capacità dell'individuo di resistere al trauma e riprendere il proprio cammino in circostanze avverse. La scoperta delle capacità resilienti delle persone non solo presuppone la possibilità di superamento di un evento traumatico, ma valorizza l'idea che l'elaborazione o l'attraversamento della sofferenza consenta un arricchimento delle proprie qualità umane e la trasformazione delle esperienze nega-

tive in occasione di crescita e cambiamento. Proprio per questo, l'esperienza di vittimizzazione non necessariamente porta con sé conseguenze determinabili meccanicamente. Molto dipende dalla possibilità di attivare risorse sul piano soggettivo, familiare e sociale.

Di qui l'importanza di riservare, alla luce delle direttive europee, uno spazio e un'attenzione diversa alle persone vittime di reato, anche perché soggetti rimasti finora sullo sfondo del sistema penale italiano; soggetti "marginali" di cui viene spesso trascurata la dimensione emozionale, la sofferenza prodotta dall'offesa/reato.

*LA TUTELA DELLA VITTIMA: LO SGUARDO SOCIALE*

L'aver subito un atto ingiusto è esperienza che quasi sempre origina un conflitto fra le persone in causa oppure incrementa un conflitto preesistente. Questa situazione di scontro non si arresta automaticamente con la fissazione di un risarcimento "per equivalente", anzi, in molti casi, questa alimenta ulteriormente la relazione conflittuale (ad es. per l'insoddisfazione dell'offeso e per il risentimento dell'autore).

Concretamente le azioni possibili spaziano in un'ampia gamma di declinazioni. Tra le più significative vi sono l'attivazione di servizi per le persone offese ove sia possibile trovare accoglienza, ascolto, informazioni e accompagnamento. Sarà importante, inoltre, prevedere iniziative di sensibilizzazione e formazione rivolte agli operatori che sono i primi interlocutori delle persone vittime di reato, in particolare il personale sanitario e di pubblica sicurezza.

Le relazioni tra le persone, le regole esplicite ed implicite che le scandiscono, i conflitti che le incrinano e spesso le rompono ed interrompono sono prodotti della naturale convivenza sociale. Le relazioni sono espressioni della socialità umana che si sviluppano nei micro e macro contesti, tra le mura domestiche, nei luoghi di crescita del cittadino, nei luoghi di lavoro, negli spazi della Città. Tali scambi contribuiscono a definire, a strutturare e a caratterizzare il clima percepito e la qualità della vita di cui si fa esperienza nei nostri mondi: si tratta talvolta di reti radicate nel territorio che perdurano nel tempo e spesso non possono prescindere dalla costruzione di regole interne e dall'eventuale nascita di conflitti.

Le regole sono elementi terzi rispetto alla dinamica duale delle parti che all'interno dell'interazione informale delle persone funzionano da modulatori dello spazio della relazione (ciò che posso dire senza invadere lo spazio dell'altro, ciò che posso fare senza compromettere la libertà dell'altro, ciò che posso esprimere senza causare un danno all'altro): nel momento in cui all'interno della relazione si assiste alla rottura, momentanea o permanente delle regole, ne derivano conflitti e danni dei protagonisti della stessa.

In generale, le persone così come mettono in atto capacità di costruire regole, così sono in grado di ristabilire le regole violate, di modificarle e di adattarle alla rinnovata relazione; allo stesso modo hanno anche la capacità di riparare ai danni arrecati dal conflitto scegliendone insieme le modalità. Spesso si tratta di riparazioni simboliche (scuse, una disponibilità a qualche cambiamento, ecc.), talvolta concrete (ripristinare una situazione, risarcire, offrire un aiuto pratico)

Quando invece alcuni aspetti di contesto o l'asprezza del conflitto, il deterioramento e l'interruzione della comunicazione tra le parti rendono difficoltosa la messa in atto di tale capacità riparativa si rendono necessari interventi di gestione del conflitto.

È questo il caso in cui le persone coinvolte nella rottura, da sole, non hanno la capacità di fermare l'escalation di cui sono protagoniste: dalla relazione, al conflitto, all'erosione della comunicazione ed, eventualmente, alla violenza.

Tra gli interventi di gestione del conflitto è tradizionale il ricorso ad un terzo giudicante che, stabilendo chi ha torto e chi ha ragione, riafferma la regola da applicarsi alle parti; nel caso del giudice del Tribunale le regole sono contenute nell'ordinamento giuridico.

Il paradigma giuridico non ha come obiettivo primario la riattivazione della comunicazione tra le parti, ma la decisione di un episodio relativo alla loro relazione: più che unire decide e quindi, seppur involontariamente, sanzionando può aumentare la distanza tra le parti.

Una persona, pur responsabile (o pur vittima), rispetto all'episodio portato all'attenzione del giudice, può sentire ingiusta la decisione rispetto alla storia complessiva della relazione con l'Altro o comunque rinchiuersi ancora maggiormente nella rottura comunicativa e nell'isolamento.

Si rendono quindi necessarie culture e modalità di intervento che, in modo complementare alle strategie tradizionali, contribuiscano, privilegiando gli aspetti relazionali a quelli di giudizio, ad offrire sostegno al cittadino che affronta un'offesa e un danno, una rottura, nella propria esistenza, scaturito da un conflitto, da un'aggressione, da un reato, da un incidente.

Queste strategie prevedono il ricorso ad una figura di terzo diversa da quella tradizionale: un operatore il cui funzionamento si fonda sull'accoglienza, l'ascolto, la comunicazione, il sostegno delle naturali capacità di autoriparazione per aiutare la de-escalation della tensione ed il superamento del momento di crisi.

L'effetto di rassicurazione che le azioni riparative, dirette ed indirette, producono sono connesse alla sensazione, da parte del cittadino che, a fronte della possibilità che nel nostro modo di stare insieme alcuni elementi producano disordine, guasti e rotture, vi siano, dentro il sistema stesso altri elementi che esprimono l'intenzione di gestire e governare

tale disordine e l'interesse a curare e riparare le ferite (materiali e simboliche) che ci procuriamo nell'incontro/scontro con i nostri simili.

#### LE DIRETTIVE INTERNAZIONALI

Le risoluzioni internazionali richiamano gli Stati membri ad assumere un impegno rinnovato nei confronti della vittima, ad emanare disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in favore di questo "soggetto debole", a realizzare servizi specializzati che rispondano ai suoi bisogni in ogni fase del procedimento, adoperandosi affinché essa non abbia a subire pregiudizi ulteriori e inutili pressioni.

Nella *Risoluzione Assemblea Generale Nazioni Unite* n. 56/261/2002 la Comunità viene intesa quale soggetto in grado di sviluppare e incentivare la diffusione di modelli rinnovati di prevenzione del crimine e di modalità di tutela alle vittime. È compito delle comunità locali assimilare e diffondere la cultura della soluzione dei conflitti, incentivando le iniziative che possano ridurre e dissipare i pregiudizi, provocare una presa di coscienza e produrre un senso di maggiore sicurezza e benessere in tutti i cittadini

Con la *Decisione Quadro del Consiglio dell'Unione Europea* relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (2001/220/GAI del 15 marzo 2001) adottata nell'ambito del cosiddetto "Terzo Pilastro" dell'Unione Europea, sulla scorta delle determinazioni assunte nel vertice di Tampère, gli Stati membri hanno adottato una regolamentazione quadro relativa al trattamento da riservare alle vittime del reato.

Viene previsto che ciascuno Stato si impegni a definire iniziative che rispondano ai bisogni della vittima, in particolare:

- l'art. 13, paragrafo 1 prevede che "ciascun Stato membro promuova servizi di assistenza alle vittime, con il compito di organizzare la loro accoglienza iniziale e di offrire loro sostegno e assistenza successivi attraverso la messa disposizione di operatori all'uopo preparati nei servizi pubblici o mediante il riconoscimento e il finanziamento di organizzazioni di assistenza alle vittime";
- l'art. 13, paragrafo 2, prevede inoltre che "ciascun Stato membro inentivi interventi, in particolare per quanto riguarda:
  - la comunicazione di informazioni alla vittima;
  - l'assistenza alla vittima in funzione delle sue necessità immediate;
  - l'accompagnamento della vittima, se necessario e possibile, nel corso del procedimento penale;
  - l'assistenza alla vittima, ove richiesta, dopo la fine del procedimento";
- l'art. 14 prevede che "ciascun Stato membro incentivi iniziative atte ad offrire un'adeguata formazione professionale alle persone che intervengono nel procedimento o comunque entrano in contatto con le vittime, con particolare riferimento alle necessità delle categorie più vulnerabil".

Al paragrafo 2 viene sottolineata “l’opportunità di prevedere percorsi di formazioni riservati alle forze di polizia e agli operatori del settore giustizia.”

La *Raccomandazione Rec (2006)8 del Comitato dei Ministri degli Stati Membri* sull’assistenza alle vittime di infrazioni indica:

- al punto 2.1 che “gli Stati dovranno assicurare il riconoscimento effettivo e il rispetto dei diritti delle vittime, rispetto ai loro diritti fondamentali (...) la sicurezza, la dignità, la vita privata e familiare e riconoscere gli effetti negativi che hanno le infrazioni su di loro”;
- al punto 3.1 che “gli Stati dovranno identificare e sostenere le misure volte a diminuire gli effetti negativi dell’infrazione, ed impegnarsi affinché le vittime siano assistite in tutti gli aspetti del loro reinserimento”
- al punto 4.2 che “gli Stati dovranno promuovere l’offerta di misure speciali di sostegno o di protezione delle vittime, per esempio attraverso gli organismi della sanità, della sicurezza sociale, dell’alloggiamento, dell’educazione e dell’impiego”;
- al punto 5.6 che “gli Stati dovranno prendere delle misure al fine di assicurare il coordinamento delle attività dei servizi di aiuto alle vittime e che una vasta gamma di servizi sia offerta ed accessibile (...) che sia assicurata una formazione appropriata”;
- al punto 12.2 che “la formazione dovrà riguardare la sensibilizzazione agli effetti negativi del reato sulle vittime; le competenze e conoscenze necessarie per dare un aiuto alle vittime; la sensibilizzazione ai rischi di vittimizzazione secondaria”;
- al punto 12.3 che “una formazione specializzata dovrà essere fornita al personale che interviene verso bambini e vittime di categorie specifiche (...) quali le violenze domestiche, le violenze sessuali”.

#### *DESTINATARI*

Il progetto è destinato alle persone che si rivolgono alla giustizia in quanto vittime di un reato, indipendentemente dalla loro età, nazionalità, origine etnica, religione, condizione sociale ed economica. Intende farsi carico delle conseguenze derivanti da reati connessi alla violenza domestica, alla violenza intra-individuale, agli eventi criminosi che pregiudicano l’integrità fisica e psichica degli individui. In particolare è rivolto alle fasce della popolazione che risultano più vulnerabili e più esposte alle conseguenze di tali reati: giovani, donne, anziani, persone disabili. Non si occuperà dei reati commessi a danno dei minori in quanto questi ultimi risultano tutelati da servizi e iniziative a loro dedicati. Il progetto intende, inoltre, offrire percorsi di formazione a quanti, a titolo diverso, nell’ambito dei propri compiti istituzionali entrino in contatto con le vittime.

*Le vittime*

Secondo l'art. 1 della *Raccomandazione R (2006) 8 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa*, per "vittima si intende ogni persona fisica che ha subito un pregiudizio, compreso un attentato alla sua integrità fisica o mentale, una sofferenza morale o un danno economico, causato da atti o da omissioni che violano il diritto penale di uno Stato membro. Il termine vittima include egualmente, all'occorrenza, la famiglia o le persone a carico della vittima diretta".

Mentre la Raccomandazione del 1985 si limitava a riconoscere alcuni specifici diritti della vittima del reato nei vari segmenti del procedimento penale (dalla fase dell'intervento di polizia al momento dell'esecuzione della condanna), nella Decisione Quadro del 2001 il ruolo "processuale" della vittima si integra necessariamente con alcuni diritti sostanziali collaterali: fra tutti quello all'assistenza, alla protezione, al risarcimento dei danni.

La tutela delle persone offese, pertanto, non può esaurirsi nell'azione giudiziaria, in quanto l'insieme dei diritti che devono essere riconosciuti alla vittima non si possono esaurire né in una disciplina premiale dei comportamenti riparatori da parte dell'autore del fatto, né in una disciplina processualistica che sappia ospitare dignitosamente la sofferenza della persona offesa o del danneggiato.

Le iniziative più significative a favore delle vittime, di conseguenza, non possono prescindere da alcuni bisogni essenziali: accoglienza, ascolto, interventi efficaci che consentano la soluzione di problemi contingenti, accompagnamento per uscire dall'isolamento e soprattutto per uscire dal ruolo di vittima e tornare ad essere soggetti attivi.

*Le fasce deboli*

Le persone anziane o disabili, statisticamente, corrono un rischio relativamente basso di subire reati gravi, quali quelli contro la persona, mentre risultano più esposti ai reati contro la proprietà (furti, borseggi) e a quelli di truffa e di circonvenzione. Tuttavia, nonostante una esposizione ridotta al rischio di subire un reato, per quanto riguarda le conseguenze presentano un rischio di traumatizzazione molto elevato e la possibilità altrettanto elevata di una lunga convalescenza. Tali conseguenze possono essere aggravate dal rischio di perdita di autonomia, laddove non siano presenti adeguati sostegni familiari e psicologici.

Le ripercussioni fisiche e psicologiche dei reati commessi nei confronti di persone anziane o disabili risultano spesso più gravi di quanto non lo siano per altre fasce di popolazione, soprattutto se correlate a una fragilità fisica e psicologica, ad una rete di relazioni carente, a una maggiore precarietà sociale.

La consapevolezza dell'esistenza di fasce di popolazione più vulnerabili non presuppone iniziative isolate o settoriali, ma piuttosto una capaci-

tà di coniugare l'attenzione ad alcune esigenze specifiche con quelle in comune con altre età e altre condizioni dell'esistenza.

Per questi motivi, le iniziative che il progetto metterà in atto dovranno tener conto di quanto sia composito e diversificato l'universo che genericamente viene ricondotto alle fasce deboli, prevedendo attenzioni diverse alle diverse e specifiche esigenze che, di volta in volta, si presenteranno.

In tal senso, particolare attenzione sarà da riservare alla violenza nei confronti delle donne. Nella *Relazione del Parlamento Europeo del 9.12.2005* sulla "Situazione attuale nella lotta alla violenza contro le donne ed eventuali azioni future" è stata evidenziata la dimensione e la complessità del fenomeno. Secondo studi condotti su larga scala, almeno il 30-35% delle donne di età compresa tra i 16 e i 67 anni, indipendentemente dall'istruzione, dal reddito, dalla posizione sociale, sono state vittime almeno una volta di violenza fisica o sessuale. Tale violenza spesso si consuma nel contesto domestico, e da molti studi risulta che le donne sono maggiormente esposte al rischio di violenza, anche grave, durante o subito dopo la separazione. Queste circostanze sottolineano la necessità, da parte delle donne, di trovare occasioni di ascolto e di elaborazione delle implicazioni emotive ed affettive connesse alla violenza domestica, soprattutto laddove la violenza colpisce direttamente e indirettamente dei figli e può esercitare sulla salute emotiva e mentale di questi ultimi effetti negativi persistenti.

A questo proposito è particolarmente importante che chi svolge una funzione di ascolto abbia familiarità con il problema della violenza contro le donne, affinché questa non venga sminuita o banalizzata.

#### OBIETTIVI

Realizzazione di un intervento sistemico tramite la costituzione di una rete, sia formale sia informale, per l'accoglienza, l'ascolto, la riparazione del danno, la consulenza legale e l'accesso ai diritti da parte delle vittime, e la prevenzione dei disturbi post-traumatici delle vittime di reato mediante:

- il raccordo e il coordinamento operativo delle iniziative già esistenti sul territorio, rivolte alle vittime di reato che intraprendono un percorso giudiziario
- la realizzazione, a cura di un comitato tecnico-scientifico, di:
  - tavoli di coordinamento/sensibilizzazione con le Forze dell'Ordine, commissariati Polizia di Stato della Città di Torino, stazioni Carabinieri della Città di Torino, sezioni Circostrizionali Polizia Municipale della Città di Torino
- un tavolo permanente di operatività con i Vigili di Prossimità della Città di Torino

- un tavolo di coordinamento con altri Enti e Associazioni torinesi che si occupano di persone danneggiate (es. Fondazione San Matteo, Telefono Rosa, Vittime Anziani, etc.)
- contatti e costruzione Rete con Presidi Ospedalieri dotati di Pronto Soccorso
- contatti e costruzione Rete con Asl cittadine e Servizi Sociali Territoriali
- contatti con associazioni, Enti (assicurazione, associazione consumatori, sindacati, etc.) coinvolte ed interessate alla questione della riparazione del danno
- il coordinamento dei centri di mediazione oggi operanti sul territorio di Torino, sia rispetto alle attività di prima accoglienza che di primo ascolto;
- una consulenza legale prima, durante e dopo l'inchiesta e le procedure giuridiche;
- l'attivazione di un Centro specialistico, per la prevenzione dei disturbi post-traumatici;
- la costituzione di una banca dati sui servizi di carattere psicologico, giuridico, sociale e materiale;
- l'organizzazione e la gestione di specifici percorsi di sensibilizzazione e di formazione a favore di operatori della giustizia, delle forze dell'ordine, della sanità e del sociale.

#### CARATTERISTICHE DELLA RETE

Il progetto prevede la costituzione di una rete di presidi e di iniziative di aiuto alle vittime, che offrano risposte articolate e complesse alle esigenze provenienti da persone che si trovino ad affrontare le conseguenze di un reato.

Il coordinamento delle iniziative verrà garantito da un "comitato tecnico-scientifico", composto da un referente per ciascun soggetto promotore l'iniziativa.

Le vittime potranno rivolgersi ai vari presidi della rete o direttamente, oppure su indicazione della Sezione Fasce deboli della Procura della Repubblica di Torino, delle Forze dell'ordine.

Gli interventi a favore delle vittime saranno organizzati in ottemperanza alle direttive contenute nella *Raccomandazione R (2006)8* sopra citata e pertanto dovranno:

- essere facilmente accessibili;
- portare alle vittime un sostegno gratuito, di natura psicologica, giuridica e materiale, prima, durante e dopo l'inchiesta e i procedimenti giudiziari;
- fornire alle vittime le informazioni relative ai loro diritti e ai servizi esistenti;

- all'occorrenza orientare le vittime verso altri servizi;
- rispettare la riservatezza nel corso della prestazione.

#### *ATTIVITÀ A REGIME*

Il Progetto prevede lo svilupparsi di due fasi complementari fra loro:

- una prima fase preliminare di sperimentazione, della durata di sei mesi, che fornirà indicazioni più mirate sulla organizzazione successiva della rete sistemica che, comunque, dovrà prevedere, anche attraverso la collaborazione di agenzie esterne, diversi ambiti di intervento.
- una seconda fase, da svilupparsi in tempi successivi, che prevede la creazione di un Centro Specialistico che garantisca uno specifico intervento clinico.

#### *Prima fase*

Prevede ambiti d'intervento che potranno incardinarsi ed interagire su diversi livelli operativi, che si possono sintetizzare in:

#### *a ) primo livello*

##### *Accoglienza*

Avrà lo scopo di offrire un primo ascolto, una risposta immediata alle eventuali urgenze, un orientamento su iniziative e servizi presenti sul territorio. Avrà comunque l'obiettivo di consentire, alle persone che si rivolgono al Centro, una fruizione consapevole delle opportunità del Centro stesso. (L'intervento, a seconda dei bisogni espressi dalle vittime, sarà garantito dal Centro di Mediazione Familiare "Genitori Ancora"; dal Centro Mediazione di Torino e dai centri, afferenti alla Casa dei Conflitti, denominati "Spazi d'Intesa").

#### *b) secondo livello*

##### *Informazione*

Le ricerche vittimologiche e le indicazioni normative evidenziano l'interesse preminente e prioritario della vittima ad essere informata sugli sviluppi e sulle conseguenze della denuncia. In particolare si dovrà essere in grado di fornire informazioni puntuali sugli interventi assistenziali, specialistici o di mera consulenza che il territorio mette a disposizione.

Tra le informazioni da offrire alla vittima ha particolare rilevanza quella legale: le vittime necessitano di un aiuto legale, anche immediato, sia per la tutela dei propri interessi patrimoniali, sia per seguire il procedimento penale originato dalla denuncia. Nell'immediatezza del fatto le informazioni legali potranno esaurirsi nell'ambito di una consulenza curata da operatori specificatamente formati, che esercitano tale attività

in accordo con il locale Consiglio dell'Ordine. Nella prospettiva processuale, le vittime verranno orientate direttamente al Consiglio dell'Ordine o, eventualmente, presso Centro abilitati alla tutela legale gratuita (l'informazione sarà fornita, prioritariamente, dal Centro Off del Gruppo Abele; sarà da verificare a regime se suddetta informazione potrà o dovrà essere garantita da ogni centro di mediazione).

#### *Sostegno psicologico*

Il sostegno psicologico si propone di offrire la possibilità a chi è stato vittima di un reato di usufruire, nella fase successiva alla denuncia, del supporto di uno psicologo, allo scopo di avviare:

- una rielaborazione dell'evento traumatico, inteso anche nella sua dimensione relazionale, al fine di una sua integrazione nella storia del soggetto;
- un'espressione simbolica della sofferenza soggettiva relativa all'offesa;
- un tentativo di ridefinizione di un'identità che l'esperienza traumatica può avere compromesso;
- un "rilancio" delle risorse soggettive e delle capacità di reazione (resilienza);
- un lenimento dei sentimenti invalidanti di colpa, isolamento e paura che possono conseguire all'aver denunciato gli abusi.

Non essendo una psicoterapia, il sostegno psicologico è di proposito limitato nel tempo e nel numero degli incontri, ma a questo primo supporto possono fare seguito o incontri di gruppo, in cui continuare l'elaborazione avviata con altre persone che condividono lo stesso tipo di esperienza traumatica, oppure, sempre a discrezione di chi è stato vittima di reato, incontri di mediazione per tentare di ricucire il legame, familiare o sociale, che è stato seriamente pregiudicato (l'intervento sarà garantito dal Servizio "Genitori Ancora")

#### *Assistenza*

Le attività definite di assistenza avranno, inizialmente, l'obiettivo di fornire risposte immediate e concrete in risposta a:

- le emergenze abitative di donne vittime di violenza domestica, attraverso la messa a disposizione di un luogo sicuro che risponda alla necessità di allontanamento da situazioni e persone ancora potenzialmente pericolose;
- le emergenze assistenziali delle persone ricoverate in ospedale a seguito di maltrattanti o violenze, che non dispongano di una rete familiare di supporto, attraverso l'intervento di operatori volontari che rispondano alle prime e urgenti necessità (le attività definite di assistenza saranno da attivare prevalentemente in collaborazione con le associazioni di volontariato, afferenti al Coordinamento Cittadino delle Donne Vittime di

Violenza ed alle associazioni che prevedono, nelle proprie finalità, iniziative sinergiche e complementari a quelle del presente progetto)

#### *Mediazione*

Nel caso in cui la vittima esprima il desiderio di incontrare l'autore del reato, all'interno di uno spazio all'uopo dedicato, potrà accedere alla mediazione diretta. Se la mediazione, oltre che essere il luogo dell'ascolto, è il luogo della parola in quanto introduce le persone in uno "spazio protetto di parola", là dove il disagio ed il conflitto si sono espressi con l'agito, essa è anche il luogo ove è possibile fare esperienza del "mettersi al posto di". Attraverso colloqui individuali preliminari con le parti, sarà possibile verificare se sussistono le condizioni e la disponibilità all'incontro "faccia a faccia" tra la parte lesa e l'autore del reato (l'intervento sarà garantito dal Centro Mediazione di Torino e dai centri del Gruppo Abele; rimane la disponibilità del Servizio "Genitori Ancora" ad incontri di mediazione familiare)

#### *Lavoro con i familiari*

Laddove le circostanze lo consentono è previsto un coinvolgimento dei familiari delle vittime. Saranno da prendere in considerazione sia le difficoltà che il reato, indirettamente, ha prodotto nel nucleo familiare, sia le potenzialità di aiuto che il nucleo stesso esprime, in quanto portatore di risorse e competenze non disponibili ad altri livelli.

#### *c) terzo livello*

##### *Interventi psichiatrici e/o psicologici clinici*

L'esperienza vittimologica è, in sé, un evento psicotraumatizzante che, a seconda delle caratteristiche personologiche di chi la subisce e del contesto socio-relazionale in cui avviene può acquistare una valenza psicopatologica tale da indurre disturbi mentali. È fondamentale che tali disturbi siano valutati precocemente dal punto di vista specialistico al fine di articolare nel più breve tempo possibile interventi psichiatrici e/o psicologici clinici tali da contenere la sintomatologia psicopatologica e da evitarne la cronicizzazione (l'intervento sarà garantito dal Centro di Salute Mentale Giulio Maccacaro della ASL3).

##### *Seconda fase*

Le azioni previste dalla prima fase saranno integrate dalla costituzione di un Centro Specialistico.

Il Centro avrà sede in una struttura individuata dall'Assessorato alla Solidarietà Sociale, Politiche Giovanili e Programmazione Sanitaria della Provincia di Torino in accordo con gli altri soggetti promotori del Progetto.

La struttura sarà articolata in due spazi/percorsi differenziati in risposta alle due diverse funzioni da svolgere:

- l'intervento di sostegno psicologico delle vittime;
- l'intervento clinico specializzato a favore delle vittime affette da sofferenze post-traumatiche.

#### *Formazione e sensibilizzazione*

Non disgiunto dalle due fasi sopradescritte si evidenzia quale obiettivo prioritario del progetto, in sintonia con le Direttive Europee, la realizzazione di un percorso di formazione e/o di sensibilizzazione a favore:

- degli operatori del progetto, al fine di consentire loro di acquisire competenze condivise sia rispetto alle tematiche legate alla mediazione che a quelle legate agli effetti post-traumatici;
- di quanti, per i propri fini istituzionali, entrino in contatto con le persone offese. In particolare, una appropriata sensibilizzazione e formazione degli agenti di pubblica sicurezza, consentirà alle persone che denunciano un reato di trovare risposte e attenzioni adeguate sin dal primo momento di ricorso alla giustizia.

In particolare fruiranno dei percorsi formativi, Magistrati, Forze dell'Ordine (Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri), operatori dei Servizi Socio-assistenziali e sanitari, Insegnanti, Operatori volontari.

#### *ATTIVITÀ COMPLEMENTARI*

##### *Attività di studio e ricerca*

Gli interventi a favore delle vittime di reato, finora raramente attivati nel nostro paese, non sono ancora sufficientemente supportati da riferimenti teorici e clinici, in grado di garantire conoscenze approfondite sia delle esigenze delle persone offese, sia delle strategie più opportune di intervento. Risulta pertanto determinante prevedere un ambito di studio e di ricerca che coinvolga gli attori che a titolo diverso entrano in contatto con le vittime con le seguenti finalità:

- studio e ricerca sulla specificità del danno biologico e psichico
- raccolta di documentazione sull'argomento
- costituzione di una banca dati sulla riparazione del danno, presso il Gruppo Abele, consultabile anche *on line*
- analisi e ricerca delle buone prassi
- analisi e monitoraggio degli interventi posti in essere dal progetto.

##### *Seminari*

Sono previsti due momenti seminariali:

- uno introduttivo, entro dicembre 2007, che avrà l'obiettivo di presentare l'iniziativa;

- uno finale, nel 2009, con l'obiettivo di fornire una valutazione del progetto e impostare il prosieguo dell'iniziativa.

*Comunicazione sociale*

Avrà lo scopo di dare visibilità al progetto, sensibilizzare i partners e i potenziali fruitori. Intende inoltre promuovere nella comunità locale una cultura sensibile alle problematiche delle vittime. Potrà realizzarsi attraverso modalità concordate con i partners e gli operatori: spettacoli teatrali, mostre fotografiche, spot radiofonici o televisivi, diffusione sul web.

*Monitoraggio e valutazione*

Sarà definito un sistema di monitoraggio e di valutazione rispetto sia al processo, sia agli esiti. Misurerà lo stato di realizzazione del progetto per quanto riguarda il grado di soddisfazione delle persone che si rivolgono al Centro e l'indice di successo degli interventi.

*Supervisione*

Contemporaneamente all'avvio delle attività si dovrà prevedere una supervisione metodologica e clinica che accompagni gli operatori nella prima fase di implementazione del progetto. Gli incontri saranno finalizzati alla elaborazione delle difficoltà e degli eventi critici, nella prospettiva di una più puntuale definizione e articolazione degli interventi.

<sup>1</sup> Così si è espressa una delle parti civili nel processo contro Maurice Papon, Maurice-David Matisson, a Le Nouvel Observateur, 18.12.1997.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Bruckner P. (1995), *La tentation de l'innocence*, Paris, Grasset.  
 Cario R. (2001), *Victimologie*, L'Harmattan, Paris.  
 Curi U. (2002), *Il paradosso della pena*, in Umberto Curi, Giovanni Palombarini, a cura di, *Diritto penale minimo*, Donzelli, Roma.  
 Faget J. (1997), *La médiation*, Eres, Paris.  
 Ferrajoli L. (1989), *Diritto e ragione*, Laterza, Roma-Bari.  
 Garapon A. (2002), *Des crimes qu'on ne peut ni punir ni pardonner*, Odile Jacob, Paris.  
 Martini C. M., Zagrebelsky G. (2003), *La domanda di giustizia*, Einaudi, Torino.  
 Pavarini M. (2002), *Il grottesco della penologia contemporanea*, in Umberto Curi, Giovanni Palombarini, a cura di, *Diritto penale minimo*, Donzelli, Roma.

*ALTRI ARTICOLI***I Nuclei Armati Proletari la strategia di lotta armata contro il carcere\****Rossella Ferrigno*

*La lotta armata in Italia, per le proporzioni che ha assunto e la durata che l'ha contraddistinta, rappresenta una delle pagine più drammatiche della storia dell'Italia repubblicana. Il "caso" Italia non è facilmente riconducibile ad una serie di condizioni storiche e politiche, il contesto in cui la lotta armata nasce e si sviluppa è caratterizzato da una sua peculiarità e specificità che potremmo per questo considerare irripetibile.*

*Le interpretazioni più ricorrenti sul fenomeno armato<sup>1</sup> si soffermano ad analizzare le organizzazioni armate attraverso paradigmi di carattere "politico", il mio lavoro ha invece la pretesa di ricostruire il percorso storico, attraverso l'incrocio delle fonti, di un caso particolare, quello dei Nuclei Armati Proletari, per poter delineare la nascita, lo sviluppo e l'esito di questa organizzazione.*

*1. Tra contestazione ed illusione riformista:  
Napoli negli anni Settanta*

I grandi movimenti di contestazione che a partire dal 1968 si posero a capo di una enorme forza di cambiamento nascevano in un contesto particolare: tra conservatorismo e promesse di ricchezza, tra sviluppo e crisi, tra promesse di riformismo e resistenza al cambiamento. La mancata gestione politica di questa epoca di trasformazione e la delusione nei confronti della politica del *centrosinistra* creava le condizioni per la nascita delle proteste operaie e il rifiuto dei giovani nei confronti di un modello di vita in cui non si riconoscevano.

Il biennio '68-'69 sarà caratterizzato dal susseguirsi di scioperi operai e manifestazioni studentesche non di rado contrastate con metodi repressivi e antiquati.

La *strategia della tensione* avviata con la bomba di piazza Fontana il 12 dicembre '69, l'impotenza dimostrata dai quadri dirigenti in quel momento di confusione e disordine unite all'ascesa del MSI a livello elettorale furono tutte motivazioni che contribuirono non solo ad alimentare lo scontro armato di piazza tra i cosiddetti *opposti estremismi* ma diedero anche un'ulteriore spinta verso la lotta armata.

L'esaurirsi della contestazione studentesca tra la primavera e l'estate del 1968 diede inizio a nuove dinamiche e forme organizzative politiche: nasceva così la Nuova Sinistra (P. Ortoleva, 1998: 198-204). Ma non solo, questi furono gli anni in cui molti militanti usciti dalle università e dalle fabbriche matureranno il passaggio alla lotta armata considerata come l'unica e sola risposta alla nuova fase di scontro in atto. Le Brigate Rosse, i GAP di Feltrinelli e i Nuclei Armati Proletari a Napoli furono le prime organizzazioni ad operare sul terreno della lotta armata.

Napoli rappresentò durante gli anni Sessanta le contraddizioni del Paese intero, una parte per il tutto. Tra la fine degli anni Sessanta e per tutto il decennio successivo nella città si manifestarono una serie di conflitti sociali in diversi ambiti rivendicati da azioni collettive di lunga durata o episodiche. Nascevano così organizzazioni ed associazioni, le forme più diffuse erano i *comitati di quartiere* (per lo più animate da giovani militanti dell'estrema sinistra) che in particolare cominciarono a proliferare in seguito allo scoppio dell'epidemia del colera nell'agosto '73.

Il percorso di maturazione politica della conflittualità sociale inevitabilmente partì da rivendicazioni spontanee su temi specifici per poi approdare a forme organizzative più chiare dotate di una piattaforma politica. Le "rivolte" più significative furono quella del pane<sup>2</sup> e le proteste conseguenti l'insorgere dell'epidemia colerica. Lo scoppio dell'epidemia nell'estate

del 1973 portò prepotentemente alla ribalta il tema delle condizioni igienico-sanitarie della città. A Napoli a seguito della diffusione della notizia si susseguirono una serie di proteste che evidenziarono in maniera eclatante le carenze infrastrutturali e dei servizi sia nei quartieri centrali che nelle aree periferiche di Napoli. Con l'annuncio che il vibrione colerico era stato causato dalle cozze cominciò la caccia ai nuovi *untori*: pescatori, venditori ambulanti di mitili, di gelati e di frutta. L'intervento di protezione dell'igiene pubblica, che gli organismi amministrativi intendevano perseguire vietando la coltivazione dei mitili e le varie forme di commercio considerate fattori di diffusione dell'epidemia, creò altre proteste da parte delle categorie più colpite dai divieti. Il colera infatti mise in crisi le attività dei venditori ambulanti, unica fonte di sostentamento per una buona parte del "sottoproletariato" napoletano, poiché era stato vietato il commercio illegale diffusissimo in quegli anni.

Vari gruppi di categorie colpite si mobilitarono e fu in quella situazione che maturarono le prime forme di protesta dei *nuovi disoccupati*. Seguirono manifestazioni<sup>3</sup> e scontri nonché tentativi della destra neofascista di inserirsi nella situazione di conflittualità nel napoletano ma la risposta fu univoca. Il "sottoproletariato" scendeva in piazza rompendo quel silenzio assordante sulla crisi napoletana, fu una risposta di massa che cambiò totalmente il clima politico della città. In questa situazione di conflittualità cominciava a prendere forma l'iniziativa di Lotta continua. Essa partiva dalla concezione secondo cui era possibile giungere ad una saldatura tra le *lotte operaie del Nord* e l'*insubordinazione urbana del Sud* attraverso la trasformazione del "sottoproletariato" napoletano, portatore di contenuti di lotta, in una cosciente organizzazione. Per Lc il "sottoproletariato":

*[...] Non era un tessuto canceroso, in perenne disfacimento, ma una comunità prigioniera, oltre che delle sue miserie economiche, dei luoghi comuni, quali quelli che vedevano fatalisticamente ineluttabile il sottosviluppo, l'epatite, la discolarità, la disoccupazione.* (C. Sannucci, 1992: 135)

L'impegno di Lc nel napoletano oltre a concretizzarsi con la pubblicazione di un giornale ("Mo' che il tempo s'avvicina") si estendeva sul territorio attraverso attività strettamente connesse alla realtà sociale napoletana come il progetto della *Mensa dei bambini proletari*<sup>4</sup> nel quartiere Montesanto e la costituzione intorno al 1970 della Commissione carceri. Attraverso la Commissione Lc cercava di dare una forma organizzativa ai detenuti, ritenuti soggetti emarginati dalla società con caratteristiche potenzialmente rivoluzionarie. La loro "politicizzazione" avrebbe quindi favorito l'acquisizione di una coscienza politica in grado di portare i detenuti a rivendicare i propri diritti.

La visione di Lc si inseriva in un preciso contesto teorico secondo cui il soggetto che delinque lo fa spinto essenzialmente dalle disuguaglianze economiche e dallo sviluppo del sistema economico capitalistico. Il sistema di produzione capitalistico che non garantiva la collocazione economica di tutte le classi sociali si serviva per questo delle carceri per produrre e riprodurre la "criminalità". Lo slogan di cui si fece portavoce l'organizzazione era "liberare tutti i dannati della terra". La frase assumeva un significato particolare:

*[...] liberare tutti significa intervenire nelle carceri con gli strumenti idonei, per arrivare ad una chiarificazione politica tra i detenuti, per creare nuclei di discussione interna alle carceri e nello stesso tempo intervenire sul proletariato fuori sul terreno della giustizia, della criminalità, appunto, per portare alle masse una sufficiente informazione sulla repressione delle galere e sulle lotte dei detenuti. (AA. VV., 1972: 10; 78)*

Il libro *I dannati della terra* edito nel giugno '72 chiariva poi l'intento pedagogico di:

*[...] trasformare le galere da scuole di delinquenza a scuole di lotta contro i padroni, scuole di comunismo. (AA. VV., 1972: 7)*

La condizione dei detenuti italiani quindi veniva conosciuta dai militanti impegnati nella Commissione carceri attraverso i contatti che questi stabilirono all'interno delle varie carceri ita-

liane con i detenuti, i quali descrivevano nelle lettere il loro status di vita<sup>5</sup>.

Le condizioni drammatiche di vita dei detenuti erano determinate in parte dai comportamenti soggettivi delle guardie carcerarie ma principalmente dalla mancanza di una *riforma carceraria* che divenne l'obbiettivo principale delle lotte. L'ordinamento legislativo che continuò ad essere applicato nelle carceri italiane fino al 1975, data in cui fu introdotta la nuova riforma, risale ad un regio decreto del 18 giugno 1931. Dal dopoguerra, infatti, nonostante la difficile situazione delle carceri italiane i tentativi di riforma del sistema penitenziario erano stati tutti vanificati dal sostanziale immobilismo parlamentare. Per far fronte alle numerose rivolte ed evasioni si procedette riduttivamente ad una *militarizzazione del corpo degli agenti di custodia* (O. Vocca, 2003: 89), senza però mettere mano ad alcuna modifica in senso legislativo.

Il regolamento vigente nel sistema penitenziario prevedeva una rigida scansione temporale di ogni parte della giornata del detenuto senza possibilità alcuna di crearsi spazi alternativi di socialità; il detenuto tra l'altro era obbligato *a lavorare (art. 1)*, *a partecipare alle funzioni di culti cattolico (art. 142)*, *ad obbedire senza fare obiezioni (art. 79)*, *a non comunicare con detenuti di reparti diversi senza il permesso dell'autorità (art. 81)*, *a non cantare, gridare, dire parolacce, presentare reclami individuali o collettivi (art. 86)* (AA. VV., 2006: 25).

Le contestazioni nelle carceri erano già cominciate nel corso del biennio '68-'69 ma fu soltanto con le due rivolte del 1969 alle Nuove di Torino e a San Vittore a Milano (AA. VV, 2006) che venne segnato un passaggio fondamentale: dalla dimensione rivendicativa individuale si passò a forme collettive di lotta politica. Le prime rivolte quindi erano di carattere spontaneo e per lo più scatenate da eventi contingenti (una punizione, un trasferimento) solo con l'inizio degli anni Settanta si passò all'organizzazione di piattaforme rivendicative il cui obiettivo era la riforma dei Codici penali e di un nuovo ordinamento penitenziario. In questa fase di contestazione la "questione car-

cere” cominciava ad essere affrontata in maniera diversa ovvero non solamente attraverso un approccio tecnico-giuridico ma anche attraverso una logica politico-sociale.

In questo contesto incominciava con il sostegno esterno di Lc un percorso di “politicizzazione dei detenuti”, i quali venendo a contatto con la nuova realtà carceraria (era infatti cambiata la composizione sociale dei detenuti con l’arrivo dei militanti di sinistra), iniziarono a comprendere la propria potenzialità rivoluzionaria. All’interno delle vari istituti di pena si formarono così dei *nuclei di detenuti* che si dedicavano alla discussione sui temi della riforma, dell’amnistia, delle condizioni di vita, del sovraffollamento e del sopravvivo. Attraverso quest’attività Lc tendeva a sovvertire uno dei principi cardine della struttura carceraria quello di “isolare” il detenuto per *soffocare i complotti e le rivolte* (M. Foucault, 1976: 257-258).

Nel corso del 1971 la politicizzazione dei detenuti comportò il susseguirsi di numerose rivolte che coinvolsero quasi tutto il sistema carcerario italiano<sup>6</sup>. Tutte le proteste si concentravano sulla rivendicazione dell’applicazione di un nuovo regolamento per le carceri e della riforma del codice penale. Le rivolte non mancarono di causare ritorsioni contro i rivoltosi. Letti di contenzione, isolamenti ingiustificati, trasferimenti, pestaggi e conseguenze giudiziarie. Il trattamento disumano e la repressione psicologica ebbero risvolti tremendi a livello individuale. Alcuni detenuti subirono nuove condanne e vennero celebrati processi per direttissima.

Nei primi anni Settanta quindi Lc raccoglieva documenti, lettere, denunce ma le prospettive rivoluzionarie indicate erano del tutto astratte, l’organizzazione incominciava, infatti, ad attestarsi su posizioni che avevano il sapore della revisione riformista. Le lotte delle carceri e il movimento all’esterno giunsero al proprio apice nel ’72 quando già l’obiettivo lotta-continuista della sua trasformazione in partito spinse l’organizzazione a chiudere alcuni “fronti di lotta. L’organizzazione extraparlamentare attraverso vari passaggi precisava i termini della nuova fase respingendo definitivamente le tentazioni alla

clandestinità e la riduzione del lavoro politico ai moduli dell'*illegalità*. Anche sul fronte delle carceri avveniva quindi il ripensamento critico dell'organizzazione che assumeva il terreno delle riforme come aspetto qualificante delle lotte del movimento dei detenuti. Lc rivendicava principi più generali come il diritto di assemblea, l'assistenza legale, la qualità dei rapporti con l'esterno, i diritti sessuali dei detenuti sino poi a porre fine all'esperienza delle carceri creando un vuoto non solo nei detenuti ma anche nei militanti più attivi delle Commissioni carceri le cui aspettative rivoluzionarie erano cresciute di pari passo con quelle dei detenuti politicizzati all'interno degli istituti di pena.

Per molti militanti che avevano creduto fino in fondo in quella causa la situazione era già ad un punto di non ritorno: nacquero così i Nuclei Armati Proletari.

## *2. I NAP e la lotta armata*

La rottura fu inevitabile, i vari collettivi carceri si staccarono da Lc, i militanti non si riconoscevano più nel suo costituirsi in partito né nei suoi mezzi organizzativi. Il progetto di trasformazione in partito da parte di Lc inevitabilmente cozzava con l'attività della Commissione carceri che sostanzialmente si basava su di un rapporto organico con soggetti che vivevano ai margini della legalità. Il sentimento di delusione nei confronti dell'operato dell'organizzazione portò molti giovani militanti della Commissione carceri a spingersi verso un terreno sempre più oltranzista fino poi all'approdo alla lotta armata con la costituzione dei NAP. Inoltre la chiusura di questa esperienza provocò una crisi in quei detenuti politicizzati e nei militanti di sinistra, che avevano mantenuto durante la loro detenzione contatti stretti con Lc<sup>7</sup>. In un documento dei NAP del marzo 1974 si legge:

*[...] Si sentiva l'esigenza di strumenti e strutture clandestine, atte a sottrarre alla giustizia borghese i compagni proletari indebitati con essa, e quindi lo scioglimento della commis-*

sione carceri che esisteva, per ricostruirla sul piano proletario, dotandola cioè di strutture autonome e clandestine (AA. VV., 1976: 160-162).

Lc aveva infatti respinto le proposte dei settori più estremisti di darsi una struttura clandestina, una scelta che riguardava non solo il settore carceri ma anche le fabbriche e i quartieri, ovvero l'insieme delle lotte. Un ripensamento che in quel frangente risultava tardivo e che creava un scarto troppo ampio tra le parole di incitamento alla rivoluzione e alla rivolta e la pratica discordante riformista.

I NAP nel sopra citato documento sottolineavano come le rivolte incitate e sostenute dall'organizzazione extraparlamentare avessero creato delle aspettative rivoluzionarie nei detenuti che non trovavano poi alcuno sbocco significativo:

*[...] Queste lotte espressero dall'interno delle masse detenute vere e proprie avanguardie militari che si posero alla testa delle rivolte a dirigere ed organizzare la resistenza e l'attacco...Noi entriamo nella storia rivoluzionaria in qualità di proletariato, perché popoliamo le carceri che sono senz'altro l'abitazione di carattere definitivo e irreversibile destinata al proletariato del mondo capitalistico. (AA. VV., 1976: 160-162)*

L'attività della commissione carceri aveva posto le basi per una scelta estrema come quella della lotta armata. Fu così che il nucleo più attivo della Commissione carceri a Napoli cominciò a staccarsi dall'attività di Lc senza però generare alcuno scontro politico interno. Dall'intervista a Nicola Pellecchia, ex militante dei NAP:

*[...]Le aspettative create con la Commissione Carceri e la parola d'ordine "liberare tutti", l'analisi che si faceva sul ruolo delle carceri come strumento di oppressione della società borghese nei confronti del cosiddetto extralegale, le reali condizioni di vita all'interno delle carceri determinava richieste sempre più frequenti da parte dei detenuti di continuare a sostenerli nelle loro lotte all'interno del carcere ma ancora più di evadere anche perché molti di questi in seguito alle rivolte avevano ricevuto un allungamento della pena. La rete di rap-*

*porti costruita nel periodo di attività all'interno della Commissione Carceri continuò quindi ad essere mantenuta e sostenuta fino poi a determinare il passaggio alla lotta armata. (Dall'intervista fatta a Nicola Pellecchia, ex militante dei Nuclei Armati Proletari)*

Il passaggio alla lotta armata di questo nucleo di lottacontinuisti non può essere effettivamente indicato con una data, piuttosto si può parlare di un periodo fluido in cui essi continuarono a militare all'interno dell'organizzazione e contemporaneamente a costruire la rete clandestina, senza mai perdere il contatto con la realtà napoletana. Contatto che veniva costantemente mantenuto attraverso l'attività della *Mensa dei bambini proletari*, del *Comitato a Forcella* (in cui i futuri nappisti sostenevano le lotte contro il caro-vita, la presenza della polizia e il fermo della polizia), dell'organizzazione dei *nuovi disoccupati napoletani*:

*[...] Per noi l'intervento nei quartieri significava soprattutto entrare in contatto con una cultura dell'illegalità che si riproduceva da millenni. Per cui in questo contesto disgregato secondo noi l'unico elemento unificante e aggregante era il carcere, attorno alla questione carcere, al sostegno delle rivolte, all'informazione delle condizioni interne, al sostegno economico dei detenuti e al rilancio della riforma si incominciava a creare una rete di rapporti di quartiere che venivano poi rafforzati in seguito all'apertura di altri fronti di lotta come nel caso dell'organizzazione delle lotte dei disoccupati. Le condizioni di vita dei detenuti nelle carceri italiane ma soprattutto a Napoli erano drammatiche, ci si trovava di fronte a problemi come il sovraffollamento ma anche abusi da parte delle guardie carcerarie. (AA. VV., 1976)*

All'interno di questo contesto, il nucleo di militanti che gravitava intorno al Comitato di Forcella e attorno alla figura emblematica di Giuseppe Romeo, detto "Sergio di Forcella"<sup>8</sup>, era costituito da Nicola Pellecchia, Aldo Mauro, Giovanni Gentile Schiavone e Maria Pia Vianale, tutti studenti provenienti anche dal *Movimento studentesco*. Sergio Romeo, un

detenuto comune politicizzatosi in carcere che una volta uscito divenne uno dei più attivi militanti di Lc, ebbe un ruolo fondamentale, potremmo dire di cerniera nell'incontro tra i militanti extraparlamentari divenuti critici nei confronti del "revisionismo" lottacontinuista e i detenuti politicizzati, come Claudio Carbone, Martino Zichittella e Giorgio Panizzari, che, nelle rivolte di quegli anni, si erano distinti per aver svolto attività di propaganda politica.

L'idea di aggregare intorno alla questione carcere la popolazione dei quartieri storici della città di Napoli, unendo a questo anche le lotte relative ai temi del fabbisogno immediato, aveva lo scopo di far entrare un nuovo soggetto, quello della *società illegale*, a pieno titolo all'interno del processo rivoluzionario, facendo acquisire coscienza politica ad uno strato sociale che fondamentalmente non aveva mai avuto contatti diretti con la "politica".

I NAP quindi si svilupparono nel contesto napoletano, dove la strategia di lotta armata non poteva avere come referente la "classe operaia" che pur esistendo nella realtà partenopea non aveva lo stesso peso delle grandi città del Nord. La strategia lottarmatista inevitabilmente doveva avere un'aderenza al territorio e alla situazione sociale del napoletano, il soggetto, il referente di questa strategia divenne perciò il "*proletariato extralegale*" o "*sottoproletariato*", che nella logica nappista assumeva un ruolo ed un significato completamente opposto rispetto a quello individuato dai marxisti.

Per Marx, il "sottoproletariato", in tedesco *Lumpenproletariat* (proletariato dei mendicanti, dei fannulloni e dei delinquenti), nasceva dallo sfacelo delle vecchie classi precapitalistiche, rappresentava quindi l'insieme degli strati sociali residuali costituitisi a partire dalla decadenza prodotta dallo sviluppo capitalistico. Per questa sua natura era ritenuto incapace di assumere un ruolo rivoluzionario esposto com'era a strumentalizzazioni di destra:

*[...]Il sottoproletariato, questa putrefazione passiva degli infimi strati della società, che in seguito ad una rivoluzione*

*proletaria viene scagliato qua e là nel movimento, sarà più disposto, date le sue condizioni, a lasciarsi comprare per mene reazionarie.* (K. Marx 1966: 73).

Ne *Il Capitale* Marx delineava la struttura del “sottoproletariato”, classificandolo in tre categorie:

*[...] Prima: persone capaci di lavorare. Basta guardare anche superficialmente le statistiche del pauperismo inglese per trovare che la sua massa si ingrossa ad ogni crisi e diminuisce ad ogni ripresa degli affari. Seconda: orfani e figli di poveri. Sono i candidati dell'esercito industriale di riserva... Terza: gente finita male, incanaglita, incapace di lavorare. Si tratta specialmente di individui che sono mandati in rovina dalla mancanza di mobilità causata dalla divisione del lavoro, individui che superano l'età normale di un operaio, infine le vittime dell'industria, il cui numero cresce con il crescere del macchinario pericoloso, dello sfruttamento delle miniere, delle fabbriche chimiche ecc., mutilati, malati, vedove ecc.* (K. Marx, 1976).

Il “proletariato extralegale” nel paradigma nappista invece era un soggetto sociale che riproduceva da secoli il suo modo d'essere, le sue caratteristiche, capace di divenire “politico” grazie all'identità che gli dava la sua storia e la sua socialità. Il “sottoproletariato” napoletano rassomigliava più ad un popolo oppresso che non ad una classe decaduta, anzi era formato da classi nuove, “metropolitane”, che non avevano trovato una collocazione nel nuovo modo di produzione capitalistico. Secondo i NAP quindi il “sottoproletariato” era una fascia sociale che grazie ad una “presa di coscienza” avrebbe potuto rivendicare una nuova forma di vita, rivendicare la propria esistenza senza essere per forza di cose relegato ai margini della società e bollato come “delinquenziale” e apolitico. Non si trattava di rifiuti della società ma di vittime di una nuova condizione economica. Il “sottoproletariato” non era una massa “apolitica” in cui trionfava l'individualismo piuttosto possedeva in sé una sua stabilità territoriale e sociale, una sua storia e una sua condizione produttiva che si dispiegava anche nell'illegalità.

Attorno a questa concezione i militanti più attivi di Lc e dei comitati di quartiere maturarono una nuova strategia di lotta armata quando dall'uscita dalla sfera di "rappresentanza" della Commissione carceri si passò alla costruzione di un'organizzazione armata. La nuova strategia della lotta armata nappista trovò nel carcere, e nel movimento che attorno ad esso si sviluppò a partire dalla fine degli anni Sessanta, il simbolo della lotta. Il carcere infatti rappresentava una "strada obbligata" per il "proletariato extralegale" napoletano che viveva ai margini della legalità. L'*illegalità* era considerata la caratteristica principale di questa fascia sociale, costretta a fare i conti con la mancanza di risorse economiche e soprattutto con un muro di pregiudizi politici e sociali che la relegavano per questo in una condizione immutabile e di chiusura totale.

Il carcere in quanto *struttura repressiva* rappresentava un luogo di *riproduzione* della marginalità sociale a cui il "sotto-proletariato" napoletano era costretto piuttosto che di *reinserimento* e *rieducazione*. Attraverso la "politicizzazione" dei detenuti lottacontinuisti prima e i NAP dopo intendevano condurre questi soggetti verso la presa di coscienza politica, solo questa avrebbe garantito la possibilità di uscire dalla propria condizione di apoliticità e marginalità. Di qui la necessità per questi militanti di dotarsi di una struttura organizzativa: i *nuclei*, ognuno dei quali avrebbe conservato la propria autonomia.

Nascevano così i NAP sia a Napoli che a Firenze, successivamente a Roma e Milano.

La strage nel penitenziario di Alessandria nel maggio 1974 contribuì a rafforzare l'idea della necessità della lotta armata in quella fase di scontro. La rivolta scoppiata per mano di tre detenuti venne sedata attraverso due diverse irruzioni: l'una guidata dal generale dei CC Carlo Alberto Dalla Chiesa e l'altra dal PG di Torino. Il bilancio complessivo fu drammatico: 6 morti, tra cui due detenuti e svariati feriti.

Il 28 maggio '74 la strage di Brescia acuì ulteriormente la tensione innalzando il livello dello scontro.

L'esperienza lottarmatista dei NAP si risolse in un breve lasso di tempo che va dal 1974 alla fine del 1976 con qualche colpo di coda nel 1977. Uno spartiacque nelle azioni dei NAP possiamo individuarlo intorno al 1975 quando questa organizzazione armata fece proprio il progetto di *attacco al cuore dello Stato*.

La prima azione dimostrativa firmata NAP risale ai primi di ottobre del '74, quando esplosero simultaneamente degli ordigni davanti alle carceri di Poggioreale a Napoli, San Vittore a Milano e Rebibbia a Roma. L'azione si poneva l'obbiettivo di stimolare le lotte nelle carceri e dichiarare esplicitamente il proprio sostegno nei confronti di tutte quelle avanguardie di detenuti politicizzati che fino ad allora avevano combattuto per l'applicazione della riforma e per la rivendicazione dei diritti. I NAP si firmavano come *nucleo esterno di detenuti* proprio per riaffermare il loro sostegno a quelle lotte che erano state vanificate dall'avvenuto disinteresse di Lc, dalle politiche ufficiali della sinistra e della destra. Insomma si dichiarava come azione di *propaganda*:

[...] un appello rivolto ai compagni ed alle compagne detenuti per la ripresa delle lotte e per il conseguimento degli obbiettivi espressi nelle piattaforme dal 1969 in poi. (AA. VV., 1976: 175-177)

Il disinteresse dello Stato per l'attuazione della riforma, la repressione degli organi di polizia nei confronti delle rivolte e le *posizioni opportunistiche della sinistra ufficiale* (AA. VV., 1976: 178-180) erano le motivazioni per le quali si era resa necessaria la costituzione dei NAP:

[...] per affiancare e sostenere la lotta dei detenuti, per rispondere agli omicidi, alle stragi ed alla repressione di Stato. (AA. VV., 1976: 175-177)

Il comunicato relativo alle azioni davanti alle carceri non mancava di citare la *piattaforma di lotta*: abolizione dei manicomi giudiziari, dei riformatori minorili, amnistia generale (eccetto per reati di mafia e per neofascisti), abolizione della recidiva, avviamento di un'inchiesta non parlamentare costi-

tuita da avanguardie di fabbrica e di quartiere sulle torture, le stragi e gli omicidi avvenuti nelle carceri italiane, riduzione dei termini della carcerazione preventiva (AA. VV., 1976: 178-180).

I risultati delle indagini<sup>10</sup> convinsero che oramai a Napoli esisteva la *centrale terroristica* dei *sedicenti NAP* indicati erroneamente come una *sezione distaccata delle BR*.

Alla fine dell'ottobre '74 durante una rapina di autofinanziamento alla Cassa di risparmio di Firenze persero la vita due militanti nappisti: Luca Mantini, uno studente che aveva militato in Lc, e Sergio Romeo. Mentre ne vennero arrestati altri due: Pasquale Abatangelo e Pietro Sofia, il primo un detenuto politicizzato, il secondo anche lui studente. Con l'arresto di questi militanti a Firenze e l'individuazione di altri, la cellula napoletana dei NAP rimase quella principale, il gruppo da quel momento comincerà a firmarsi con la sigla "nucleo 29 ottobre".

Il nucleo napoletano organizzò nel dicembre 1974 il sequestro dell'industriale cementiere Giuseppe Moccia. In sede giudiziaria fu accertato che il denaro del riscatto fu utilizzato dai NAP per trasferire l'organizzazione a Roma (AA. VV., 1976: 62-76).

L'anno 1975 si aprì per i NAP con una serie di azioni dimostrative che rientravano in un più ampio contesto di lotta. L'antifascismo e le campagne contro la repressione dello Stato furono due temi ricorrenti nei contenuti di lotta dei NAP, ne sono esempio gli attentati a due sedi della polizia romana<sup>11</sup>. Queste azioni condotte nella capitale maturarono però in un clima di rottura tra il nucleo romano e quello napoletano, quest'ultimo infatti non era più favorevole ad un'impostazione di lotta in senso antifascista ma propenso a realizzare azioni che si configurassero nell'ambito dell'*attacco allo Stato*<sup>12</sup>.

## NOTE

\* Il contenuto del presente articolo rappresenta una rielaborazione di un capitolo del volume *Nuclei armati proletari. Carceri, protesta, lotta armata*, Città del sole, Napoli 2008. Viene qui riportata la prima parte dell'articolo. La seconda parte sarà pubblicata nel prossimo numero della rivista.

<sup>1</sup> Tra le interpretazioni maggiormente presenti sulla lotta armata in Italia ricordiamo quella di Giorgio Galli secondo il quale le organizzazioni armate sono servite a mantenere un certo grado di instabilità nel Paese, instabilità funzionale e strumentale rispetto agli obiettivi di un quadro politico-istituzionale interessato a giustificare l'adozione di "misure forti" che avrebbero garantito lo spostamento dell'asse politico a destra (G. Galli, 2006).

<sup>2</sup> La "rivolta del pane" scoppiò a Napoli nel luglio 1973. I panificatori attuarono una serrata contro una misura governativa che imponeva la liberalizzazione del prezzo della farina. Lo sciopero ebbe successo poiché vi parteciparono gran parte dei panificatori, alcuni dei quali organizzati nei "gruppi di intervento". Nella città, in particolare nei quartieri popolari, si creò un clima di tensione fortissimo ne è esempio la rivolta spontanea nata nella zona di Capodichino tra il 18 e il 20 luglio (Cfr. "Il Mattino", *Agitazioni a Napoli rimasta senza pane*, 19 luglio 1973). La "rivolta del pane" non può essere interpretata in termini di una mobilitazione degli strati urbani contro l'autorità, di cui tra l'altro non veniva messa in discussione la legittimità. I rivoltosi, infatti, esprimevano semplicemente l'opposizione ad un ordine che non garantiva la distribuzione del pane a prezzi rapportati ai salari dei lavoratori napoletani non lasciando, quindi, alcuno spazio per lo sviluppo di altri discorsi.

<sup>3</sup> Cfr. C. Lay, 1981: 78; G. Esposito, 1973: 102; "Il Mattino", *Sospetti di infezione da vibrione colerico*, 29 agosto 1973; *Delicato momento per l'ordine pubblico mentre si combatte contro l'epidemia*, 31 agosto 1973.

<sup>4</sup> Cfr. "Roma", *Caos in città per le proteste della popolazione esasperata*, 20 settembre 1973; *Disoccupati ed ambulanti" assalgono l'auto del Prefetto*, 21 settembre 1973; *Disoccupati esasperati e delusi assaltano l'ufficio di collocamento*, 22 settembre 1973.

<sup>5</sup> Il 4 ottobre 1973 si realizzò una grande manifestazione cittadina a cui presero parte i comitati di quartiere, i disoccupati, alcuni consigli di fabbrica e i militanti di sinistra ovvero praticamente tutti i protagonisti delle lotte di quel periodo nel napoletano: [...] *Napoli è rossa, la disperazione nera è solo nella loro testa che per paura hanno già da un pezzo nascosto nella sabbia* (G. Esposito, 1973: 233).

<sup>6</sup> La Mensa rispondeva all'esigenza di creare uno spazio alternativo alla strada per i bambini proponendosi un obiettivo sociale di fondamentale importanza: [...] *sostituire all'esperienza diseducativa e disgregante della strada quella della vita e del gioco comune in un luogo che è tutto per loro* ("Il Mattino", *Riapre la "Mensa per i bambini"*, 12 novembre 1973). L'attività

raccolse un vastissimo consenso e creò le condizioni per lo sviluppo di ulteriori iniziative a favore di temi come la salute, le condizioni del quartiere, le scuole: rappresentò da una parte il *motore di un movimento* e all'altra una *sfida allo Stato* (C. Sannucci, 1992: 128).

<sup>7</sup> Le lettere dei detenuti giunte a Lotta continua sono raccolte nel libro *Liberare tutti i dannati della terra*.

<sup>8</sup> Tra i primi *nuclei interni* ad aver assunto un carattere organizzato ricordiamo quello nato nel carcere di Perugia e denominato *Pantere Rosse* (AA. VV., 1994: 225).

<sup>9</sup> La questione carcere aveva altresì una dimensione internazionale, nel corso di tutti gli anni Settanta non solo in Italia e negli Stati Uniti ma anche in Belgio, Spagna, Germania e Portogallo nacquero movimenti esterni a sostegno dei detenuti.

<sup>10</sup> Alessandro Silj a tal proposito scriveva: [...] *l'apparizione di tutti questi ex detenuti, sbandati, alla ricerca di un tetto e di una parola d'ordine che dia loro un segnale della rivoluzione, mette in crisi i militanti di Lotta Continua... La crisi diventa reale, quando scaduti i termini della scarcerazione, molti ex detenuti decidono di darsi latitanti. Ecco che diventano compagni che scottano, che possono veramente "compromettere" l'organizzazione. Che cosa farne? I malintesi si ingrandiscono; il solco tra chi vuole buttarsi nella mischia e chi opera nella legalità si approfondisce* (A. Silj, 1977: 54).

<sup>11</sup> Giuseppe Romeo entrò per la prima volta in carcere all'età di 13 anni. La sua vita fu un continuo alternarsi tra istituti di pena e la strada sino poi all'incontro con Lc in carcere dove "Sergio di Forcella" comincia a politicizzarsi. Una volta uscito dal carcere entrò a pieno titolo nell'organizzazione lotta-continuista ponendosi in prima fila sia nelle attività della *Mensa dei bambini proletari* che nel *Comitato di quartiere a Forcella*. Inoltre era uno dei maggiori esponenti del *servizio d'ordine* di Lc a Napoli. Morì nel corso di una rapina di autofinanziamento a Firenze il 29 ottobre 1974 all'età di 23 anni.

<sup>12</sup> Pannizzari, Carbone e Zichitella aderirono ai NAP dall'interno del carcere nei cosiddetti *nuclei interni*.

<sup>13</sup> Il momento di svolta si può far risalire alle proteste dei disoccupati dell'ottobre 1973. In particolar modo si fa riferimento agli scontri che avvennero il 4 ottobre '73. In quel momento la drammaticità della crisi economica e la mobilitazione dei disoccupati del centro storico maturò una svolta che si concretizzò a livello politico attraverso lo scontro con i neofascisti del MSI. Ciò determinò una nuova alleanza tra il nucleo principale che costituì i NAP e la fascia sociale dei disoccupati del centro storico. Alleanza che veniva sistematicamente tacciata dai mass-media come "*provocazione di sinistra*" e "*strumentalizzazione della miseria dei napoletani*" (Cfr. "Roma", *Violenza e aggressioni di attivisti di sinistra*, 5 ottobre 1973). Il susseguirsi di questi eventi determinò una rottura tra la *società illegale* e i neofascisti.

<sup>14</sup> Da un documento dei NAP: [...] *Noi vediamo la sigla 'NAP', non come una firma che caratterizza un'organizzazione con un programma complessivo, ma come una sigla che sintetizza i caratteri propri della nostra esperienza* (AA. VV., 1996: 205-207).

<sup>15</sup> L'azione davanti alle carceri, oltre ad aver determinato l'immediata identificazione di alcuni militanti, portò ad un'ulteriore scoperta: il sequestro di Antonino Gargiulo nel luglio del '74 era firmato NAP. La vicenda proseguì con l'apertura di un procedimento a carico dello stesso Gargiulo accusato di concorso in estorsione e simulazione di reato. La vicenda giudiziaria si concluse solo un anno dopo con l'accertamento della sua innocenza (AA. VV., 1976: 26).

<sup>16</sup> Cfr. "Il Mattino", *Le indagini sul movimento eversivo*, 5 ottobre 1974; *L'esistenza di una centrale terroristica a Napoli confermata dalla svolta delle indagini sul rapimento*, 15 ottobre 1974.

<sup>17</sup> Nella campagna contro il "fermo di polizia", che ricordiamo fu uno dei principali fronti di lotta dei militanti dell'organizzazione armata anche all'interno del Comitato Forcella, si inserivano gli attentati compiuti nella notte del 13 febbraio 1975 contro il circolo Ufficiali della Polizia di Stato di Via Lungotevere Flaminio e contro l'autoparco della PS di Via Urbino (Cfr. AA. VV., 1976: 78-82; "Il Mattino", *Roma dinamitardi napoletani assaltano due sedi della Polizia*, 14 febbraio 1975; "L'Unità", *Bombe a Roma contro due sedi della Polizia*, 14 febbraio 1975).

<sup>18</sup> Dall'intervista a Nicola Pellicchia: [...] *L'azione di Colle Oppio della fine del '75, anche questa diretta contro una sede MSI, maturò in un momento di rottura tra il nucleo napoletano e quello romano, noi di Napoli infatti non eravamo d'accordo. Fiorentino Conti a differenza del nucleo napoletano era contrario all'attacco al cuore dello Stato volendo rimanere in una situazione ed in un contesto di semiclandestinità a differenza nostra che tendevamo all'organizzazione.*

#### RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

AA. VV. (1976), *I NAP, storia politica dei NAP e requisitoria del Tribunale di Napoli*, a cura di Soccorso Rosso, Collettivo Editoriale Libri Rossi, Milano.

AA.VV. (2006), *Il carcere speciale, Progetto Memoria*, Sensibili alle foglie, Roma.

AA.VV. (1994), *La mappa perduta, Progetto memoria*, Sensibili alle foglie, Roma.

AA.VV. (1996), *Le parole scritte, Progetto memoria*, Sensibili alle foglie, Roma

AA.VV. (1972), *Liberare tutti i dannati della terra*, Edizioni Lotta Continua, Roma.

- Bobbio L. (1988), *Storia di Lotta continua*, Feltrinelli, Milano.
- Bocca G. (1978), *Il terrorismo italiano: 1970-1978*, Rizzoli, Milano.
- Crainz G. (2003), *Il Paese mancato*, Donzelli editore, Roma.
- Esposito G. (1973), *Anche il colera. Gli untori a Napoli*, Feltrinelli, Milano.
- Farè I. (1979), *Mara e le altre*, Feltrinelli, Milano.
- Flamigni S. (1997), *Convergenze parallele: le Brigate Rosse, i servizi segreti e il caso Moro*, Kaos, Milano.
- Foucault M. (1976), *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino.
- Galli G. (2004), *Piombo rosso*, Baldini Castoldi Dalai editore, Milano.
- Galli G. (2006), *Il decennio Moro- Berlinguer*, Baldini Castoldi Dalai editore, Milano.
- Gnosis, Rivista Italiana d'Intelligence, *Il terrorismo in Italia negli anni settanta, I Nuclei Armati Proletari ovvero carcere e mitra pp.117-122*, periodico trimestrale anno XII 2/2006.
- Lanaro S. (1994), *Storia dell'Italia repubblicana*, Marsilio, Venezia.
- Lay C. (1981), *Napoli. Il terremoto quotidiano*, Loffredo, Napoli.
- Marx K. (1966-IV<sup>a</sup> edizione), *Manifesto del Partito comunista*, Laterza, Bari.
- Marx K. (1976), *Il Capitale*, Newton Compton, Roma.
- Moretti M. (2002), *Brigate Rosse. Una storia italiana*, intervista di Carla Mosca e Rossana Rossanda, Baldini Castoldi Dalai editore, Milano.
- Ortoleva P. (1998), *I movimenti del '68 in Europa e in America*, Editori Riuniti, Roma.
- Sannucci C. (1992), *Lotta Continua. Gli uomini dopo*, Limina, Arezzo.
- Silj A. (1977), *Mai più senza fucile!. Alle origini dei NAP e delle BR*, Vallecchi, Firenze.
- Vocca O. (2003), *Il carcere: linee di politica criminale*, Liguori, Napoli.

#### Fonti giornalistiche

##### *Il Mattino*

- 19 luglio 1973, *Agitazioni a Napoli rimasta senza pane; Barriera di fiamme a Capodichino con grida di "vogliamo il pane!"*
- 20 luglio 1973, *Ancora proteste per il pane in alcuni rioni napoletani; Calata Capodichino bloccata tutto il giorno dai falò e dalle barricate dei dimostranti*
- 21 luglio 1973, *Tutti i panifici a Napoli riprendono oggi il lavoro; Per le strade si incitava alla rivolta*
- 22 luglio 1973, *Da ieri c'è pane per tutti*
- 23 luglio 1973, *Giunta una colonna militare con 10mila quintali di grano*
- 29 agosto 1973, *Sospetti di infezione da vibrione colerico; Sessanta persone ricoverate al Cotugno. Per 14 accertata la "sindrome coleriforme"; Proibita la vendita di frutti di mare*
- 31 agosto 1973, *Delicato momento per l'ordine pubblico mentre si combatte*

*contro l'epidemia*

- 12 novembre 1973, *Riapre la mensa per i bambini*  
29 maggio 1974, *Napoli manifesta il suo sdegno*  
11 maggio 1974, *Massacro ad Alessandria; La rivolta era prevista*  
5 ottobre 1974, *Le indagini sul movimento eversivo*  
15 ottobre 1974, *L'esistenza di una centrale terroristica a Napoli confermata dalla svolta delle indagini sul rapimento*  
7 ottobre 1974, *Terroristi danno alle fiamme un deposito della ITT a Milano*  
8 ottobre 1974, *Ricercati quattro extraparlamentari di sinistra*  
26 ottobre 1974, *Estremisti irrompono all'UCID sequestrano documenti e fuggono*  
12 marzo 1975, *Covo di terroristi salta in aria a Napoli: un morto e un ferito*  
24 aprile 1974, *Uno studente di sinistra ferito con una pistolettata alle spalle*  
5 gennaio 1975, *Legata al letto muore bruciata nel manicomio di Pozzuoli*  
7 febbraio 1975, *Aversa: presentate nuove denunce contro il manicomio giudiziario*  
14 febbraio 1975, *Roma dinamitardi napoletani assaltano due sedi della Polizia*

*Roma*

- 19 settembre 1973, *Cresce la collera della cittadinanza contro l'ignavia della classe dirigente*  
20 settembre 1973, *Caos in città per le proteste della popolazione esasperata*  
21 settembre 1973, *Cile e colera; Disoccupati ed "ambulanti" assalgono l'auto del Prefetto*  
22 settembre 1973, *Disoccupati esasperati e delusi assaltano l'ufficio di collocamento*

*L'Unità*

- 12 maggio 1974, *Un telegramma ufficiale sollecitava misure per bloccare il piano eversivo*  
7 ottobre 1974, *Incendio alla Face: sono gli stessi dell'episodio di San Vittore?*  
26 ottobre 1974, *Provocatoria spedizione all'UCID,*  
14 febbraio 1975, *Bombe a Roma contro due sedi della Polizia*

*Controinformazione*

- n. 3-4, luglio 1974, *Un'altra ricostruzione della strage di Alessandria"*

*Altre Fonti*

- Intervista a Nicola Pellecchia, ex militante dei Nuclei Armati Proletari.

## Il posto della prigione nel nuovo governo della povertà\*

*Loïc Wacquant*

[tradotto da CECILIA BLENGINO]

### *Premessa*

Comprendere il cambiamento dei ruoli dello stato penale nell'età post-fordista e post-keynesiana richiede una doppia rottura. Occorre in primo luogo spezzare il paradigma dominante "crimine e punizione", incarnato dalla criminologia e dal diritto penale, che ci mantiene confinati in una stretta prospettiva legge-applicazione che non può spiegare la crescente repressività delle autorità poiché ignora costantemente le missioni extra-penali del carcere. Una semplice statistica è qui sufficiente a mettere in luce l'evidente e crescente mancanza di correlazione tra il crimine e l'incarcerazione negli Stati Uniti: nel 1975 il paese ha rinchiuso in prigione 21 persone per ogni 1.000 crimini gravi (omicidio, violenza, aggressione, estorsione, furto e furto d'auto); nel 1999 questo rapporto aveva raggiunto 106 (Bureau of Justice Statistics, 2000, 528).

La tenuta costante del crimine rivela che la società americana è *cinque volte più punitiva adesso* di quanto lo fosse un quarto di secolo fa. Ma occorre analogamente sgombrare il campo dall'opposta tesi della "prigione-complesso industriale" elaborata da attivisti, giornalisti e studiosi mobilitati contro l'*escalation* penale, i quali in vario modo ascrivono il boom carcerario dell'America alla ristrutturazione globale del capitalismo, all'intensificarsi del razzismo e alla frenetica ricerca del profitto attraverso la costruzione di prigioni e alla sovra utilizzazione del lavoro dei detenuti.

Se ci soffermiamo a riflettere, ci rendiamo inoltre conto che l'etichetta "Guerra al crimine" è una definizione non appro-

priata per tre motivi, sia retorici che reali. In primo luogo, le guerre sono intraprese dall'esercito contro stranieri nemici della nazione, mentre il mancato rispetto della legge, anche se grave, coinvolge agenzie civili che trattano i cittadini e i residenti protetti da un sistema di diritti, i quali invece di essere esiliati o annientati dalla cattura, ritornano nella società dopo la loro restrizione in custodia penale<sup>1</sup>. In secondo luogo, la cosiddetta guerra proclamata dalle autorità federali e locali non è mai stata intrapresa contro il "crimine" in generale. Ha avuto come bersaglio determinate categorie di illegalità perpetrate in un settore definito dello spazio fisico e sociale: essenzialmente crimini di strada commessi nei segregati quartieri popolari delle metropoli americane. In terzo luogo, il più importante, l'attivazione della lotta contro il crimine è stata sia *il pretesto*, sia *il trampolino per una riconfigurazione del confine del perimetro e delle funzioni dello stato*, cosa che ha richiesto il simultaneo e convergente "ridimensionamento" della componente di welfare e il "potenziamento" di polizia, tribunali e carceri.

### *1. La triplice connessione istituzionale della prigione*

Fra il 1975 e 2000, la spesa carceraria degli Stati Uniti si è impennata da 380.000 a 2 milioni di dollari, mentre quella dell'assistenza sociale è scesa da 11 milioni a sotto i cinque milioni. Per quadruplicare la sua media di detenuti tra il 1980 e il 2000 e collocare circa 6,5 milioni di essi sotto la supervisione della giustizia penale (includendo *parolees* e *probationers*), gli Stati Uniti hanno aumentato i budget delle amministrazioni correzionali federali, statali e locali a 50 milioni di dollari e aggiunto mezzo milione di personale dipendente, rendendo nel 1998 quello delle carceri il terzo maggiore datore di lavoro, dietro solo a Manpower Incorporated e Wal-mart. Ogni anno dal 1985, le spese nazionali di custodia hanno superato i fondi assegnati a Food Stamps e AFDC: nel 1995, alla vigilia della "riforma del welfare", gli Stati Uniti hanno speso 46 miliardi

di dollari per gestire le proprie case di detenzione contro i meno di 20 miliardi di dollari per AFDC (Gifford, 2001, 8; Committee on Ways and Means, 1997, 921). Ancora, poiché le amministrazioni pubbliche non potevano espandersi ad una velocità sufficiente per contenere l'ondata sempre crescente di condannati, il boom carcerario ha condotto alla rinascita dell'incarcerazione privata. In soli dieci anni, gli operatori privati hanno occupato il 7% del "mercato", offrendo nel 1998 un extra di 120.000 posti, corrispondente alle popolazioni carcerarie di Francia, Italia e Spagna messe insieme.

Più che gli specifici dati e tendenze statistiche, comunque, è la logica sottesa a questo movimento dall'ambito sociale a quello penale che va compresa. Lungi dal contraddire il progetto neoliberale di *deregulation* e di indebolimento del settore pubblico, l'irresistibile crescita dello Stato penale negli Stati Uniti costituisce, da sempre, il suo negativo – nel senso di opposto ma anche di rivelatore – dato che essa manifesta l'implementazione di una *politica di criminalizzazione della povertà che è l'indispensabile complemento per l'imposizione di lavoro precario e sottopagato* come obbligo civile per coloro che sono intrappolati al fondo della piramide sociale, così come per la concomitante involuzione dei programmi di welfare in senso restrittivo e punitivo. Al momento della sua istituzionalizzazione, negli Stati Uniti della metà del diciannovesimo secolo, "la reclusione era soprattutto un metodo teso al controllo delle popolazioni devianti e dipendenti" e i detenuti erano principalmente i poveri e gli immigrati europei arrivati recentemente nel Nuovo Mondo (Rothman 1971, 254-255). Al giorno d'oggi, l'apparato carcerario degli Stati Uniti interpreta un ruolo analogo rispetto a quelle categorie rese superflue o inadeguate dalla duplice ristrutturazione delle politiche salariali e dell'assistenza pubblica: le fasce in crisi della classe operaia e i poveri di colore intrappolati nel centro in rovina delle città un tempo industriali. Così facendo, esso ha recuperato un posto centrale tra gli strumenti di governo della povertà, all'incrocio tra il mercato del lavoro non qualificato, il cadente ghet-

to urbano e i servizi sociali “riformati” con un occhio al sostegno della regolamentazione della de socializzazione dei salari.

*Il carcere e il mercato del lavoro dequalificato*

In primo luogo, *il sistema penale contribuisce direttamente a regolare i segmenti più bassi del mercato del lavoro* - e lo fa in maniera più coercitiva e consequenziale rispetto alla legislazione sul lavoro, ai sistemi di assicurazione sociale e ad altre regole amministrative, molti dei quali non coprono in alcun modo il lavoro precario. Il suo effetto su questo fronte è triplice. Primo, la stupefacente prevalenza e crescita delle sanzioni penali aiuta a disciplinare le parti reticenti della classe operaia alzando il costo delle strategie di lotta alla desocializzazione dei salari, attraverso lo “sbocco” nell’economia sommersa. Di fronte a controlli di polizia aggressivi, tribunali inflessibili e la probabilità di condanne detentive estremamente severe per reati di droga e recidività, molti evitano di entrare o restare coinvolti nel commercio illegale della strada e si rassegnano al dettame del lavoro precario. Per quelli che escono dal “recinto”, la stretta morsa della sorveglianza post-correzionale aumenta la pressione ad optare per la vita “onesta” ancorata nel lavoro, quando disponibile (Nelson, 1999). Su entrambi i fronti, il sistema della giustizia penale agisce in accordo con il *workfare* per spingere la propria clientela verso i segmenti periferici del mercato del lavoro dequalificato.

Secondo, l’apparato carcerario aiuta a “fluidificare” il settore a basso reddito e abbassa artificialmente il tasso ufficiale di disoccupazione sottraendo coattivamente milioni di soggetti non qualificati dalla forza lavoro. Si stima che, durante gli anni ’90, la restrizione penale abbia tagliato due interi punti percentuali dal tasso di disoccupazione U.S.A. Infatti, secondo Bruce Western e Katherine Beckett, quando viene preso in considerazione il differenziale tra il livello di incarcerazione degli Stati Uniti e dell’Unione Europea, si nota che gli Stati Uniti hanno registrato un tasso di disoccupazione *più alto* del livello regi-

strato dall'Unione Europea durante 18 dei 20 anni tra il 1974 e il 1994, contrariamente all'opinione diffusa dagli adulatori del neoliberismo e dai critici dell'*Euro-sclerosi* (Western, Beckett, 1999). Mentre è vero che non tutti i detenuti rientrerebbero nella forza lavoro se liberi, questo scarto di due punti percentuali non include l'incentivo keynesiano fornito dall'aumento delle spese e dell'occupazione pubbliche negli istituti di correzione: il numero di posti di lavoro nelle carceri ai livelli locali, statali e federali è più che raddoppiato durante i due decenni passati, impennandosi da meno di 300.000 nel 1982 ad oltre 716.000 nel 1999, quando mensilmente la spesa per retribuzioni ha superato i 2,1 miliardi di dollari (Gifford, 2002, 7)<sup>2</sup>. La crescita penale ha anche spinto l'impiego nel settore privato dei beni e servizi carcerari, un settore con un alto grado di impiego precario e di *turnover*, che va crescendo con la privatizzazione della pena (dato che il fattore della "competitività" delle società che si occupano di correzione consiste nelle retribuzioni estremamente basse e nelle scarse indennità che esse danno al proprio personale).

Western e Beckett evidenziano che l'ipertrofia carceraria è un meccanismo ambiguo con effetti contraddittori: se da un lato essa edulcora il quadro della situazione occupazionale nell'immediato, eliminando prontamente forza lavoro alla base della scala occupazionale, nel lungo periodo essa lo può solo aggravare creando milioni di soggetti che non possono essere occupati. Nell'opinione di questi due autori, "l'incarcerazione ha abbassato il tasso di disoccupazione americana, ma (...) il mantenimento di una bassa disoccupazione nel futuro dipenderà dal persistere dell'espansione del sistema penale" (Western, Beckett, 1999, 1031). Tuttavia ciò trascura un terzo impatto dell'ipercarcerizzazione sul mercato del lavoro: quello di facilitare lo sviluppo di lavoro sommerso e dell'economia informale (ri)generando continuamente una grossa massa di lavoratori ai margini che possono essere ampiamente sovra-sfruttati. Gli ex detenuti possono difficilmente reclamare qualcosa di meglio di un lavoro degradato e degradante a causa dei loro

percorsi di vita interrotti, dei legami sociali allentati, di uno status giudiziario infamante e delle varie restrizioni legali e responsabilità civili che il carcere porta con sé. Il mezzo milione di condannati che ogni anno si riversano al di fuori dalle prigioni americane fornisce la forza lavoro adatta ad alimentare il settore del lavoro precario, il segmento del mercato del lavoro americano che è cresciuto più velocemente negli ultimi due decenni (conta per un quinto di tutti i nuovi lavori creati dal 1984; cfr. Peck, Theodor, 1998; Barker, Kristensen, 1998). In questo modo una carcerazione severa alimenta il lavoro precario, che è il trampolino per la flessibilizzazione dei salari nei livelli più bassi della distribuzione dei lavori. In più, la proliferazione di strutture carcerarie nel paese – il loro numero si è triplicato in trent'anni fino a superare le 4.800 - contribuisce direttamente alla crescita nazionale ed alla diffusione di traffici illeciti (droghe, prostituzione, beni rubati) che sono il motore trainante del bottino del capitalismo di strada. Molte piccole città nelle aree rurali hanno fatto dure pressioni al fine di costruire carceri o portarvi detenuti dalle sovraffollate carceri urbane nella speranza di arginare il declino economico. Ma, insieme ai condannati, esse hanno involontariamente importato le influenze culturali ed economiche dei loro ospiti e affiliati, compresi i gruppi e tutta la gamma di attività illegali a cui essi prendono parte, alle quali la popolazione carceraria fornisce una stabile base di utenza<sup>3</sup>.

#### *Il carcere e l'implosione del ghetto*

La forte e crescente sovra-rappresentazione degli afro-americani ad ogni livello dell'apparato penale accende una luce penetrante sulla seconda funzione assunta dal sistema carcerario nel nuovo governo della povertà in America: *completare e sostituire il ghetto cadente come dispositivo per la limitazione di una popolazione considerata deviante, infida e pericolosa* oltre che superflua; su un piano economico, gli immigrati messicani e asiatici sono lavoratori più docili (Waldinger e Litcher

2003), così come su un piano politico, i poveri di colore difficilmente votano e, in ogni caso, il centro di gravità elettorale del paese si è spostato dai centri urbani in declino ai quartieri agiati dei bianchi<sup>4</sup>.

Sotto questa prospettiva, la carcerazione è solo la manifestazione parossistica della logica dell'esclusione etnico-razziale della quale il ghetto è stato lo strumento e il prodotto fin dalla sua origine storica. Durante il mezzo secolo (1915-1965) dominato dall'economia industriale fordista alla quale i neri hanno contribuito come una risorsa indispensabile di lavoro non qualificato, cioè dalla Prima Guerra Mondiale, che innescò la "Grande Immigrazione" dagli Stati segregazionisti del Sud alle metropoli industriali del Nord, alla Rivoluzione dei Diritti Civili, che diede loro definitivamente l'accesso al voto cento anni dopo l'abolizione della schiavitù, il ghetto è servito come una "prigione sociale", poiché ha assicurato il sistematico ostracismo sociale degli afro-americani permettendo lo sfruttamento della loro forza lavoro nelle città. A partire dalla rovinosa crisi del ghetto, simboleggiata dalla grande ondata di rivolte urbane che hanno scosso il paese durante la metà degli anni '60, è il carcere a servire come sostituto del "ghetto", immagazzinando la parte del sottoproletariato nero che è stata marginalizzata dalla transizione alla "dual-service economy", dalle politiche statali di riduzione del welfare e di spopolamento dei centri urbani (Kerner Commission, 1969/1989; Harris, Curtis, 1998; Wacquant, 2007).

Le due istituzioni si sono così unificate e si completano reciprocamente in quanto ognuna opera con le proprie modalità per rinforzare la separazione (il significato etimologico di *segregazione*) di una categoria indesiderabile percepita come doppiamente minacciosa per la città, sia dal punto di vista fisico che da quello morale. E questa simbiosi strutturale e funzionale tra ghetto e carcere trova una straordinaria espressione culturale nelle canzoni e nello stile di vita sprezzante dei musicisti "gangsta rap", come dimostrato dal tragico destino del cantante-compositore Tupac Shaker. Nato in carcere e abbandona-

to dal padre (sua madre, Afeni Shaker, era un membro delle Pantere Nere), l'apostolo della "thug life", eroe per molti giovani del ghetto (e bande di *teenagers* bianchi delle periferie), morì nel 1996 a Las Vegas, crivellato di pallottole in un'auto durante un'imboscata tesa dai membri di una gang rivale, dopo essere stato incriminato per aver sparato alla polizia e aver scontato 8 mesi per violenza sessuale (White, 1997/2002).

*Il carcere e il Welfare trasformato in Workfare*

Come è stato fin dalla sua nascita, l'istituzione carceraria è ora direttamente collegata al proliferare di organizzazioni e programmi incaricati di "assistere" le classi depauperate, al passo con la crescente compenetrazione organizzativa e ideologica tra i settori sociali e penali dello Stato post-keynesiano. Sul primo versante, la logica panoptica e punitiva propria del campo penale tende a contaminare e in seguito ridefinire gli obiettivi e i meccanismi distributivi dei sussidi pubblici (Katz, 1996, 300-334; Handler, Hasenfeld, 1997). In tal modo, oltre ad aver sostituito nel giro di due anni il diritto dei bambini indigenti all'assistenza statale con l'obbligo di lavoro per i loro genitori, la "riforma del welfare" varata da Clinton nel 1996 assoggetta i destinatari dei sussidi pubblici a pratiche intrusive di monitoraggio a vita e di stretta supervisione, e stabilisce un controllo rigoroso dei loro comportamenti – in materia di educazione, impiego, consumo di droghe e sessualità – pena sanzioni sia amministrative che penali. Un esempio: dall'ottobre 1998, nel Michigan i beneficiari del welfare si devono sottoporre ad un periodico test sulle droghe, come i condannati in *probation* o *parole*, ed il test è condotto su di loro dal *Department of Correction* dello Stato in uffici dove si confondono con i *parolees*. Sul secondo versante, le strutture carcerarie devono fronteggiare, nolenti o volenti, in condizioni di costante penuria ed emergenza, le difficoltà sociali e mediche che i loro "clienti" non sono riusciti a risolvere all'esterno: nelle maggiori città del paese la più grande struttura per senza

fissa dimora e il maggiore centro di salute mentale facilmente accessibile ai sottoproletari è la prigione di Stato (Fuller, 1995). E la stessa popolazione transita da un estremo all'altro di questo *continuum* istituzionale in un'orbita ristretta che consolida la sua marginalità socioeconomica e intensifica il suo sentirsi priva di dignità.

Infine, i vincoli di *budget* e la moda politica del "governo minimo" hanno concorso a spingere verso la modifica del welfare non meno di quella della carcerazione. Parecchie giurisdizioni, come quella del Texas e del Tennessee, conferiscono una significativa parte dei loro condannati alle strutture private e subappaltano la gestione amministrativa dei destinatari di sussidi pubblici ad imprese specializzate, poiché lo Stato non possiede la capacità amministrativa di implementare la sua nuova politica per la povertà. Questo è un modo di rendere i poveri e i detenuti (la maggioranza dei quali erano poveri fuori e saranno poveri di nuovo quando usciranno) "fonte di profitto" sul piano ideologico, se non anche su quello economico. Quello a cui stiamo assistendo è la nascita non di un "complesso carcere-industria", come suggerito da alcuni criminologi sulla scia di giornalisti ed attivisti mobilitati contro la crescita dello Stato penale (Lilly, Knepper, 1993; Schlosser, 1998; Goldberg, Evans, 1998)<sup>5</sup>, ma di una figura organizzativa realmente nuova, un *continuum carcerario-assistenziale parzialmente commercializzato* che è il fronte più avanzato di un nascente Stato liberal-paternalista. La sua missione è sorvegliare e soggiogare, e se necessario neutralizzare, la refrattarietà delle popolazioni al nuovo ordine economico in accordo con una nuova divisione del lavoro tra i generi, con una componente penale che coinvolge principalmente gli uomini ed una componente assistenziale che esercita la sua tutela sulle donne e sui bambini. In accordo con la tradizione politica americana dell'era coloniale, questo composito quadro istituzionale *in statu nascendi* è caratterizzato, da un lato, dalla profonda compenetrazione dei settori pubblico e privato e, dall'altro, dalla fusione delle funzioni di stigmatizzazione, correzione morale e repressione dello Stato.

### 5. *Il mito demoniaco del complesso carcere-industria*

Gli studiosi, gli attivisti e i cittadini comuni interessati, o spaventati, dalla rapida crescita del sistema penale americano non sono riusciti ad intravedere questo nuovo triplice nesso istituzionale del carcere, poiché sono stati ossessionati dall'apparente legame tra carcerazione e profitto. Nell'ultimo decennio il ritornello della nascita di un "complesso carcere-industria" che avrebbe fatto seguito (o sostituito) al "complesso esercito-industria" dell'era della Guerra Fredda, con i giganti dell'industria della difesa pronti a convertirsi dalla fornitura di armi al Pentagono all'erogazione di sorveglianza e punizione per i poveri, con la paura del "nemico rosso" dall'esterno sostituita dal terrore per il "nemico nero" all'interno, e con operatori privati operanti in combutta con funzionari penitenziari e politici per costituire un "sottogoverno" ombra volto a promuovere un'illimitata espansione del carcere finalizzata a sfruttare l'esplosione della forza lavoro carceraria, è stato il *leit motiv* delle argomentazioni di opposizione al carcere negli Stati Uniti (per esempio Donzinger, 1996; Rosenblatt, 1996; Davis, Gordon, 1999; Braz e altri, 2000). Ancorata ad una visione cospirativa della storia questa tesi risente di quattro grandi lacune che riducono il suo valore analitico e demoliscono i suoi risvolti pratici.

Primo. Essa riduce la *duplice congiunta e interattiva trasformazione delle componenti sociali e penali* del campo burocratico alla mera "industrializzazione" dell'incarcerazione. Ma il cambiamento delle politiche penitenziarie in America è solo un elemento di una più vasta ridefinizione del perimetro e delle modalità dell'azione dello Stato con riferimento alle "popolazioni problematiche" che abitano nelle fasce inferiori dello spazio sociale e urbano. Essa è strettamente connessa, e non può essere spiegata separatamente, con la transizione epocale dal "welfare" al "workfare" (Wacquant, 1996). Al contrario, è difficile stabilire se possa essere attribuita alla "globalizzazione" dei troppo ampi e vaghi "-ismi" del capitalismo e del razzismo – i due principali imputati in questo racconto attivista

del male governativo – nessuno dei quali fornisce le condizioni necessarie e sufficienti per l'inedito esperimento carcerario americano. Innanzitutto, l'inflazione carceraria negli Stati Uniti è iniziata molto prima dell'aumento della mobilità dei capitali oltre confine e altre nazioni che hanno sperimentato una simile internazionalizzazione economica hanno manifestato una crescita solo modesta della loro popolazione carceraria, alimentata dalla lentezza delle sentenze e non dall'aumento degli ingressi<sup>6</sup>. Inoltre, sebbene l'azione del sistema giudiziario sia caratterizzata dal pregiudizio etnorazziale, è difficile capire come la discriminazione possa essersi *intensificata* dagli anni '70, dato l'aumentato accento posto sul giusto processo e sulle tutele legali istituiti sulla scia della rivoluzione dei Diritti Civili, per non menzionare la crescente presenza di poliziotti, giudici, operatori penitenziari e *parol officers* a tutti i livelli del sistema penale.

Secondo, l'immaginario del "complesso carcere-industria" attribuisce il ruolo di forza trainante all'interesse monetario delle imprese che vendono servizi e prodotti carcerari o che presumibilmente intercettano le vaste riserve di lavoro tenuto sotto chiave (Dyer, 2000). Si asserisce che lo scopo di profitto sia cruciale per l'inizio dell'incarcerazione di massa, mentre, in realtà, quest'ultima fa parte anzitutto di un *progetto e di una logica politica* e nella fattispecie della costruzione di uno Stato "liberal-paternalistico" post-keynesiano fatto per istituire la desocializzazione dei salari e diffondere la rinnovata etica del lavoro e della "responsabilità individuale" che la sostiene. Il trarre profitto dal sistema carcerario non è la causa primaria, ma una *conseguenza secondaria* e incidentale del gigantesco sviluppo del sistema penale. In verità il fatto che interessi privati stiano mietendo benefici dall'espansione di una funzione del governo non è né nuovo, né specifico della carcerazione: la delega di molti importanti beni pubblici negli Stati Uniti, dall'educazione e la casa alla sicurezza e alla salute, concede un ruolo importante agli enti commerciali o del terzo settore, ma per quanto riguarda le necessità mediche o sociali per esempio,

la pena resta essenzialmente *pubblica* (Hacker, 2002). Né la privatizzazione è connessa alla crescita carceraria: la proibizione della carcerazione privata non ha impedito alla California di partecipare al frenetico ricorso alla restrizione. Tra il 1980 e il 2000 lo Stato dell'Oro ha visto aumentare la popolazione condannata da 27.000 a 160.000 unità; il budget penitenziario da 400 milioni a 4,2 miliardi di dollari; ed il personale penitenziario è passato da 8.400 a 48.000, *il tutto senza aprire neanche una struttura privata per adulti*. In sostanza, se gli operatori commerciali sparissero dal giorno alla notte, gli Stati e le contee dovrebbero affrontare interruzioni del servizio, aumento del sovraffollamento e notevoli problemi nell'immediato, ma la fisionomia sociale complessiva della carcerazione rimarrebbe identica.

Allo stesso modo, la rituale denuncia del sovra-sfruttamento dei detenuti in condizioni che evocano la schiavitù penale non può nascondere il fatto che solo una minuscola e residua frazione della popolazione carceraria degli Stati Uniti lavora per imprese esterne (molto sotto l'1% secondo le stime più generose) e che nessun settore economico si affida anche solo marginalmente ai lavoratori condannati. Come per la minoranza dei carcerati che lavorano duramente dietro le sbarre per lo Stato o per le industrie federali (circa l'8% secondo le stime più generose), il prodotto dei detenuti che lavorano per imprese esterne è trascurabile ed essi sono "impiegati" con una perdita netta per il governo sebbene la loro attività sia massicciamente sovvenzionata e pesantemente protetta<sup>7</sup>. Nonostante la sua incredibile crescita è difficile mettere d'accordo l'asserzione di Goldberg ed Evans (1998, 5), i quali sostengono che "il complesso carcere-industria sta diventando sempre più centrale per la crescita dell'economia degli Stati Uniti", con le crude statistiche della contabilità nazionale: i 57 miliardi di dollari che gli Stati Uniti hanno speso per il sistema carcerario a livello locale, statale e federale nel 2001 rappresentavano appena lo 0,5% del P.I.L. dello stesso anno, pari a 10.128 miliardi di dollari. Lontano dall'essere "una componente essenziale dell'eco-

nomia degli Stati Uniti”, la correzione rimane insignificante sul versante della produzione e non agisce come uno stimolo generale al profitto dell’industria, ma come una grossa perdita per le casse pubbliche e una dispersione insensata di capitale finanziario.

Terzo, questa visione attivista è preceduta da un debole parallelismo tra le funzioni statali della difesa nazionale e dell’amministrazione penale che trascura questa cruciale differenza: la politica militare è fortemente centralizzata e coordinata a livello federale, mentre il controllo del crimine è ampiamente decentralizzato e disperso tra le autorità federali, un centinaio di dipartimenti di giustizia statali, e parecchie migliaia di province e amministrazioni locali responsabili di polizia, tribunali e prigioni. L’espressione “sistema della giustizia penale” nasconde una doppia rete di agenzie burocratiche dotate di ampia discrezione e prive di una sovrastante comune politica o filosofia penale. Nonostante alcuni previdenti gruppi dominanti avessero in qualche modo tramato un allucinante piano il cui scopo era convertire il sistema carcerario in un’industria finalizzata al lucro, utilizzando i corpi degli indigenti di colore come “materia prima”, non c’è nessuna prova che questo progetto possa essere stato effettivamente adottato per raggiungere il loro scopo. La semplicistica tesi che il lucro capitalista determini la crescita carceraria lascia inspiegati gli specifici meccanismi che hanno prodotto l’evidente convergenza delle tendenze carcerarie in diverse giurisdizioni degli Stati Uniti e si aggiunge soltanto alla “miscela di mistero” dell’ipercarcerazione nazionale in assenza di un “*distinctive policy precursor*” (Zimring, Hawkins, 1991, 173).

Infine, costretta nel suo approccio persecutorio, la confusa nozione di “complesso carcere-industria” trascura gli effetti ad ampio raggio dell’introduzione, quantunque in una forma limitata e perversa, della *logica dello Stato sociale all’interno dell’universo carcerario stesso*. Le istituzioni carcerarie sono state profondamente trasformate negli ultimi tre decenni, non solo dai cambiamenti nella scala e nella composizione della

loro utenza, ma anche dal movimento per i diritti dei carcerati, dalla razionalizzazione e professionalizzazione della reclusione e dall'aumentata capacità di tutela dei tribunali (Feeley, Rubin, 1998). In tal modo, i giudici hanno richiesto alle autorità carcerarie di adottare una serie di norme minime in materia di diritti individuali e servizi istituzionali, implicanti per esempio provvedere all'educazione dei detenuti minorenni e fornire servizi psichiatrici su vasta scala. Sebbene rimanga deficitaria, l'attenzione per la salute in carcere è sostanzialmente migliorata al punto da essere normalmente superiore agli scarsi servizi medici accessibili ai condannati più poveri in stato di libertà ed essa raggiunge ogni anno milioni di persone – al punto che gli studiosi di sanità pubblica e i funzionari sono arrivati a vedere il sistema carcerario come un punto cruciale di intervento per diagnosticare e trattare una vasta gamma di malattie infettive comuni tra le popolazioni urbane a basso reddito (Glaser, Greifingers, 1993).

#### 6. Conclusioni

La rottura dell'angelico paradigma del *law-enforcement* e l'esorcismo del demoniaco mito "complesso carcere-industria" sono i due passaggi necessari e complementari richiesti per collocare adeguatamente le nuove funzioni di cui il carcere si fa carico nel riconfigurato sistema degli strumenti per la gestione del lavoro irregolare, della gerarchia etno-razziale e della marginalità urbana negli Stati Uniti odierni. Analizzare questi due passaggi rivela che la crescita incontrollata di un sistema penale ipertrofico e iperattivo dopo la metà degli anni '70 non è né l'arma spuntata di una "guerra al crimine", né il prodotto di una diabolica collusione tra funzionari pubblici ed imprese private, finalizzato a trarre profitto dal carcere. Essa è parte, piuttosto, della costruzione di un nuovo Stato atto ad imporre i più stringenti requisiti economici e morali del neoliberismo dopo lo scardinamento del contratto sociale fordista-keynesiano e l'implosione del ghetto nero. L'inizio di questa nuova

forma di governo della povertà, che unisce la diminuzione del *workfare* e l'espansione del sistema penale, richiede che si porti il carcere al di fuori del campo tecnico della criminologia e della politica criminale, collocandolo direttamente al centro della sociologia politica e dell'azione civile.

\* La versione inglese di questo articolo è stata pubblicata in Marie-Louie Frampton, Ián Haney Lopez and Jonathan Simon (eds.), *After the War on Crime: Race, Democracy and a New Reconstruction*, New York, New York University Press, 2008, pp 23-36. La traduzione è a cura di Cecilia Blengino.

#### NOTE

<sup>1</sup> A dispetto della retorica del “mettiamoli dentro e buttiamo via la chiave”, più del 95% di tutti i condannati che entrano nelle prigioni statali e federali alla fine vengono scarcerati. I detenuti a vita e i condannati a morte forniscono solo 3.500 unità alla popolazione condannata del paese (Donzinger, 1996, 126).

<sup>2</sup> Questo dà agli Stati Uniti l'equivalente di 24 impiegati a tempo pieno nel carcerario ogni 10.000 residenti, di fronte ai 4 su 10.000 per la Francia (staff di 24.220), ai 5 per la Spagna (22.035) e agli 8 per Inghilterra e Galles (41.065) (secondo i dati di Tournier, 2001, 47).

<sup>3</sup> In più, le province rurali hanno visto i loro sistemi giudiziari sommersi da casi di crimini commessi *dietro le sbarre*, che rappresentano oltre un quarto del volume delle loro pratiche e che esse non hanno le risorse per trattare. Come risultato, i pubblici ministeri locali spesso trascurano i reati commessi in carcere nei propri distretti (Weisheit, 1995).

<sup>4</sup> Per una condensata elaborazione storica e concettuale sulla relazione tra (iper)ghetto e prigione dopo il rifluire del Movimento per i Diritti Civili, si veda Wacquant, 2000.

<sup>5</sup> Una miniera di scritti attivisti, domande e informazioni sull'argomento è il sito [www.prisonsucks.com](http://www.prisonsucks.com) gestito da Prison Policy Initiative (situata a Northampton, Massachusetts).

<sup>6</sup> La variante internazionale della storia del “carcere-complesso industriale” per intrappolare “donne di colore immigrate e donne indigene” in tutto il mondo, a causa della collusione tra le istituzioni carcerarie statali e private (Sudbury, 2005), è ancora meno plausibile della sua versione maschile interna.

<sup>7</sup> Nell'anno fiscale 2001, UNICOR, il programma della Federal Prison Industries ha impiegato 22.600 detenuti nella produzione di una molteplicità

di beni (uniformi ed elmetti, coperte e tessuti, forniture per ufficio, servizi di lavanderia, legatoria, riparazione di veicoli, recupero di materiale elettronico, ecc.) venduti al governo per un giro di 583 milioni di dollari. Malgrado le sovvenzioni finanziarie, un mercato protetto (due terzi dei ricavi delle vendite vanno al Dipartimento della Difesa) e le retribuzioni dei detenuti mediamente intorno a 23 centesimi fino a un massimo di un dollaro e mezzo all'ora, il programma ha registrato una perdita di 5 milioni di dollari (Federal Bureau of Prison, 2001).

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Barker Kathleen, Kristensen Kathleen (1998), eds., *Contingent Work: American Employment Relations in Transition*, Ithaca, Cornell University Press.
- Bureau of Justice Statistics (2001), *Sourcebook of Criminal Justice Statistics 2000*, Washington, D.C., Government Printing Office.
- Braz Rose et al. (2000), "Overview: Critical Resistance to the Prison-Industrial Complex" (introduction to a symposium on "The Prison-Industrial Complex"), *Social Justice*, 27, 3, pp. 1-5.
- Davis A., Gordon A.F. (1999), "Globalism and the Prison-Industrial Complex: An Interview with Angela Davis", *Race and Class*, 40, 2/3, pp. 145-157.
- Committee on Ways and Means (1997), *1996 Green Book*, Washington, D.C., Government Printing Office.
- Donziger Marc R. (1996), *The Real War on Crime*, New York, Harper Perennial.
- Dyer Joel (2000), *The Perpetual Prisoner Machine: How America Profits from Crime*, Boulder CO, Westview Press.
- Federal Bureau of Prisons (2001), *UNICOR 2001 Annual Report*, Available at <http://www.unicor.gov/information/publications/pdfs/corporate/CATAR2001.pdf> (last accessed August 11, 2007).
- Feeley Malcolm, Rubin Edward L. (1998), *Judicial Policy Making and the Modern State: How the Courts Reformed America's Prisons*, New York, Oxford University Press.
- Fuller Torrey E. (1995), "Jails and Prisons: America's New Mental Hospitals", *American Journal of Public Health*, 85, 12, pp. 1611-1613.
- Gifford Sidra Lea (2002), *Justice Expenditures and Employment in the United States, 1999*, Washington, D.C., Bureau of Justice Statistics.
- Glaser Jordan B., Greifinger Robert B. (1993), "Correctional Health Care: A Public Health Opportunity", *Annals of Internal Medicine*, 118, 2, pp. 139-145.
- Goldberg Eve, Evans Linda (1998), *The Prison Industrial Complex and the Global Economy*, Boston, Kersplebedeb.
- Hacker Jacob S. (2002), *The Divided Welfare State: The Battle over Public and Private Social Benefits in the United States*, New York, CUP.
- Handler Joel, Hasenfeld Yeheskel (1997), *We the Poor People: Work, Poverty,*

- and Welfare* New Haven, Yale University Press.
- Harris Fred R., Curtis Lynn (1998), eds., *Locked in the Poorhouse: Cities, Race, and Poverty in the United States*, Lanham, Rowman & Littlefield.
- Katz Michael B. (1996), *In the Shadow of the Poorhouse: A Social History of Welfare in America*, New York, Basic Books [expanded edition].
- Kerner Commission (1969/1989), *The Kerner Report: The 1968 Report of the National Advisory Commission on Civil Disorders*, New York, Pantheon.
- Lilly J. Robert, Knepper Paul (1993), "The Corrections-Commercial Complex", *Crime and Delinquency*, 39, 2, pp. 150-166.
- Nelson Marta, Dees Perry, Allen Charlotte (1999), *The First Month Out: Post-Incarceration Experiences in New York City*, New York, Vera Institute.
- Peck Jamie, Theodore Nikolas (1998), "The Business of Contingent Work: Growth and Restructuring in Chicago's Temporary Employment Industry", *Work, Employment & Society*, 12, 4, pp. 655-674.
- Rosenblatt Elihu (1996), ed., *Criminal Injustice: Confronting the Prison Crisis*, Boston, South End Press.
- Rothman David (1971), *The Discovery of the Asylum: Social Order and Disorder in the New Republic*, Boston, Little Brown.
- Schlosser Eric (1998), "The Prison-Industrial Complex", *The Atlantic Monthly*, 282 (December), pp. 51-77.
- Sudbury Julia (2005), *Global Lockdown: Race, Gender, and the Prison-Industrial Complex*, New York, Routledge.
- Tournier Pierre V. (2001), *SPACE I (Statistique Pénale Annuelle du Conseil de l'Europe): Enquête 2000 Sur les Populations Pénitentiaires, Version Définitive*, Strasbourg, Conseil de Coopération Pénologique, PC-CP.
- Wacquant Loïc (1996), "De l'Etat charitable à l'Etat pénal: notes sur le traitement politique de la misère en Amérique", *Regards sociologiques*, 11, pp. 30-38.
- Wacquant Loïc (2000), "The New 'Peculiar Institution': On the Prison as Surrogate Ghetto", *Theoretical Criminology*, 4, 3, pp. 377-389.
- Wacquant Loïc (2007), *Urban Outcasts: A Comparative Sociology of Advanced Marginality*, Cambridge, Polity Press.
- Waldinger Roger, Lichter Michael I. (2003), *How the Other Half Works: Immigration and the Social Organization of Labor*, Berkeley, Un. Ca. Press.
- Weisheit Ralph A., Wells L. Edward, Falcone David N. (1995), *Crime and Policing in Rural and Small-Town America: An Overview of the Issues*, Washington DC, National Institute of Justice Research Report.
- Western Bruce, Beckett Katherine (1999), "How Unregulated is the U.S. Labor Market? The Penal System as a Labor Market Institution", *American Journal of Sociology*, 104, 4, pp. 1030-1060.
- White Armond (1997/2002), *Rebel for the Hell of It: Life of Tupac Shakur*, London, Quartet Books Ltd [2<sup>nd</sup> ed., New York: Thunder's Mouth Press].
- Zimring Franklin E., Hawkins Gordon J. (1991), *The Scale of Imprisonment*, Chicago, University of Chicago Press.

## **La nascita della mediazione penale in una cultura etnologica dell'Africa Occidentale: i Dogon del Mali\***

*Marcello Monteleone*

Il volume, di cui raccolgo qui qualche spunto, ricostruisce il sistema giuridico penale precoloniale della nota etnia dei Dogon, ancora in gran parte animista. Posta al confine sud est dell'area della Macina in direzione dello Yatenga, con epicentro la cittadina di Bandiagara, l'area geografica "Paesi dogon", è stata dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO e continua a rivestire l'interesse degli etnologi, dopo gli straordinari risultati degli studi di Marcel Griaule sulla mitologia dogon.

Alla radice di questo modello religioso, come in molte altre culture etnologiche, troviamo il rituale del sacrificio. Questo non assolve in maniera sterile una gestualità immutabile, come l'apparenza indurrebbe a credere, ma consente di ricominciare, perpetuamente, la stessa cosa come perennemente nuova. Possiamo anche affermare che esso istaura, di volta in volta, una forma di comunicazione metafisica, basata sul rispetto di precisi insiemi di gerarchie. Ogni momento rituale, che sia una formula o un gesto, si esprime nella consapevolezza di una disciplinata "palabre" con il "mondo non visibile". L'obbiettivo è raggiunto nell'attimo in cui la "parola efficace", corredata dalla propria gestualità e dal dono (l'offerta), consacra la comunicazione e la propria funzione: quella mediatrice con l'aldilà. Il sistema religioso dogon, informalmente definibile animista, realizza un collegamento circolare di scambio con il "mondo non visibile", dove l'offerta presentata dall'uomo assume significato attraverso la mediazione, ovvero tramite il potere d'intercessione della "parola". Questa consapevolezza della potenza e sacralità del verbo, di cui l'uomo fu dota-

to da *Amba* (Dio Creatore) a differenza della mitica “Volpe pallida” (*Ogo*), cui invece tagliò la lingua, esalta la “laboriosità” della parola, paragonabile alla coltivazione del campo.

Fuori della campagna coltivata, amorosamente “tessuta” e segno di ordine, la brousse è il regno di *Ogo*, con ciò che rappresenta: i cambiamenti violenti e distruttivi, le forze imprevedibili della natura e quindi: la violenza e la vendetta del disordine e dell’antagonismo.

La parola, da valore metafisico, si trasfonde nel sociale e ne tesse i rapporti così da mettere in interazione due spazi concettualmente ben distinti: quello del pensiero magico-religioso e quello del diritto.

Ben s’intuisce, allora, il perché la parola di mediazione non emerga quale semplice mezzo per un obiettivo pur importante, ma assuma valore di per sé, contrastando lo spirito di *Ogo*. Essa rinsalda il legame fragile e misterioso con il mondo degli antenati, donando fiducia e speranza, attenuando la paura dell’incertezza del domani. Il rispetto che ne scaturisce influenza ogni situazione dell’organizzazione sociale dogon, non solo quella religiosa ma, senza alcuna soluzione di continuità, quella giuridica.

Credo che la ricostruzione del processo penale dogon, attraverso la ricerca sul campo, basata sulle testimonianze degli anziani che lo conobbero e lo praticarono prima dell’arrivo dei francesi, conduce alla piena conferma di un impianto cosmogonico di tipo circolare, basato sulla mediazione. È allora necessario premettere un accenno ad alcuni aspetti storici. La tradizione riconduce la nascita del sistema della mediazione all’evento migratorio del popolo dogon dal Mandè. La dipartita scaturì, assai probabilmente, dall’invasione delle truppe a cavallo degli Almoravidi che qualche decennio dopo l’anno mille invasero l’impero animista del Ghana, ispirati dalla “guerra santa”. Nonostante la scarsità delle fonti, trattandosi di una cultura agrafa, gli studi dell’etnologia più autorevole conducono a ritenere che la popolazione che finì per abitare i Paesi dogon sia provenuta da un’area posta a sud-ovest dell’odierna

capitale maliana, Bamako, zona subito esposta al flagello dell'intolleranza religiosa.

I *tòdò*, recitazioni tradizionali degli anziani che talora riprendono il percorso dal Mandé, non colmano per nulla le lacune ed i dubbi. Tesi credibile è che la divisione delle due o tre famiglie dogon avvenne solo una volta raggiunta la Falesia di Bandiagara, a circa settecento chilometri verso sud-est del Mandé, con la colonizzazione delle tre aree principali: la Falesia, l'Altopiano di Bandiagara e la Valle del Séno. Ma a questo punto, i dogon avevano già creato, nel corso del loro pellegrinaggio, la figura dell'uomo di casta. Il grande cultore tradizionale di Bandiagara, André Témbély, afferma che i Dogon arrivarono presso l'odierna Kani-Bonzon ancora uniti nei due gruppi familiari originari. Ciò che conta è che tutto il popolo dogon utilizzava le medesime regole di convivenza e che anche in seguito mantenne intatto il patrimonio comune.

Ciò si traduce ovviamente nel rispetto di quello che chiamiamo "tradizione": complesso dei riti, delle celebrazioni, dei sacrifici che costituivano "il nocciolo" etnico dogon.

Chiarito questo, André Témbély aggiunge che i dogon istituirono tre gruppi di persone per la mediazione, al fine di curare le situazioni di crisi tra il popolo: i calzolari, i tintori, i fabbri. Ma le caste non erano privilegiate e non assolvevano compiti di comando. Dunque, riassumendo le sue parole, il popolo dogon condivideva la medesima origine e tradizione; era sì un popolo di contadini, come testimoniano i loro riti, canti, storie e racconti più vari, ma esso percepì la necessità di una organizzazione sociale più complessa di quella clanica. È evidente che la migrazione, sotto l'incalzare delle forze musulmane, la fame, le peripezie del viaggio per una meta ignota, avevano potuto creare difficoltà all'interno anche delle medesime *guinna* (la famiglia allargata), con episodi riprovevoli.

L'autorevolezza degli anziani, su cui si basava tutto l'ordine socio-politico, era intervenuta, non solo creando la figura nota dell'hogon, capo della pace religiosa e sociale ma tre categorie di soggetti (le caste), con uno statuto a sé stante, quindi con

peculiari interdetti ed obblighi. L'operazione dimostrò una grande valenza culturale per la consapevolezza di erigere una società ben superiore a quella di modello clanico, tanto che i dogon acquisirono un sistema sociale che ci ha permesso di darne la definizione di "semicomplesso".

L'istituzione delle caste permetteva che il "modello circolare del dono" potesse estendersi dal piano religioso a quello sociale e quindi al diritto stesso. In tale modo la mediazione, conaturale al sistema di scambio, operava dal piano metafisico a quello giuridico e viceversa.

L'uomo di casta, nella sua qualità di grande mediatore del sociale, diviene rappresentante del nucleo stesso della tradizione, quindi forza purificatrice dal reato e dalla vendetta. Il fabbro purifica la terra nel ferro, forgia la forma nel giusto verso e rende la sua creazione confacente ad un uso che è quello di agevolare la vita del villaggio. La celebre zappetta corta è quindi il simbolo dell'uomo dogon e della sua fedeltà alla terra, alla famiglia ed alle regole del villaggio, è l'ultimo oggetto che accompagna la dipartita del capo famiglia dalla sua casa, al momento della morte.

Ma le caste sono anche un motore d'evoluzione sociale. Esse non garantiscono solo una corretta "palabre" in caso di litigio serio, o la "mediazione per il perdono" in caso di reato, ma permettono lo sviluppo della società stessa. Alcune note critiche d'etnocentrismo attribuito alla cultura africana dovrebbero, pertanto, ridimensionarsi. Sotto il profilo psicologico, il fenomeno dell'istituzione delle caste ci conduce a sostenere che i dogon avvertirono l'utilità di una comunicazione con le etnie circostanti soprattutto per ragioni economiche, oltre che di naturale buon vicinato. Infatti, non va sottaciuto che la popolazione dogon è sempre stata stanziale e non ha esperienza d'allevamento animale, limitandosi a mantenere bestie di piccolo taglio. L'allevamento delle carni pregiate è monopolio delle etnie peul, ovviamente nomadi, stante l'endemica mancanza d'acqua che costringe a periodiche migrazioni. Altri generi importanti, come gli stessi derivati delle bestie bovine, non

sono nell'immediata disponibilità dei dogon che a tutt'oggi restano fondamentalmente agricoltori.

Il meccanismo delle caste riveste, perciò, un aspetto essenziale, perché investe l'esigenza d'apertura al mondo esterno e contemporaneamente di salvaguardia della tradizione.

Alcuni aspetti di questa osservazione si colgono già nella struttura urbanistica del villaggio. I mercati, ai quali gli uomini di casta sono legati, in quanto commercianti, trovano collocazione lontano dagli epicentri o dal "cuore" del villaggio. Posti in periferia, certamente anche per ragioni pragmatiche quali lo spazio, essi dimostrano che il commercio è un'attività non esente da sospetti. Di fatti, esso favorisce l'apprendimento di nuove regole comunicative, di nuovi principi con accettazione delle differenze etniche. Le caste finiscono per determinare un veicolo con il quale la società apprende principi estranei che vengono a supportare il patrimonio culturale del mediatore che filtra ciò che è utile al cambiamento senza destabilizzare la tradizione.

Tutto ciò c'induce ad un atteggiamento critico nei confronti della tesi della staticità del diritto etnico e della sua ostinata "resistenza" ai nuovi orizzonti giuridici. Più corretto sarebbe invece rilevare nel sistema giuridico etnologico, nel caso quello del popolo dogon, una qualità omeostatica, a fronte di un sistema giuridico (c.d. occidentale) fondato sui valori della continua trasformazione. Riporto un episodio, tratto dal testo citato, che solo apparentemente può essere definito banale. Un giovane che marcia verso Pelou chiede un passaggio al nostro veicolo, ma si rivolge in lingua bambara (quella della capitale), senza neppure salutare, come sarebbe d'obbligo nei Paesi dogon. Nonostante la disponibilità, il passaggio gli è subito negato dal nostro cinquantenne autista dogon, con male parole. In effetti, la ricerca sul campo ha evidenziato che non sussiste un conflitto generazionale, ma è chiara l'ambizione dei giovani al cambiamento ed alla modernità. Cambiamento, per i giovani dogon è, in pratica, Bamako: la città, con la sua mentalità concreta ed efficiente di tipo occidentale. Possiamo

osservare, su quello che si rivela un semplice ma illuminante episodio, che il giovane non è sospetto di essere solo dimentico del rispetto delle regole di educazione. Il tradimento delle regole della tradizione implica l'oblio dei rituali animisti: il mancato rispetto delle gerarchie e del significato della "comunicazione". Più che un sospetto si tratta di una quasi certezza. L'indagine in loco ha dimostrato che ogni ragazzo che ambisce inserirsi in ambienti moderni, come già quello del centro urbanizzato di Bandiagara, rinnega la propria religione animista, per professarsi, in completa ignoranza, musulmano o cristiano. Ciò facilita la nostra conclusione che il rapporto circolare che animava il senso profondo della parola e della comunicazione, entra in crisi a favore della logica del cambiamento.

Questa osservazione c'introduce ad un quesito di fondo. Se l'incalzante modernità e la logica globalizzata dei moderni sistemi giuridici non attribuiscono più alcun significato alla mediazione degli spiriti (degli antenati), come appare avere dimostrato il giovane di Pelou, e nessuna capacità di punizione è più credibile per loro collera, anche il senso sacrale della "palabre" e della mediazione vacilla.

Esistono o no, allora, degli spunti da ricavare per un confronto con la nostra realtà giuridica, che sappiamo discendere dalla frenetica ricerca del nuovo e dalla competizione? In sostanza: può la mediazione per il perdono davanti al *togu-na* rappresentare uno spunto per ottenere almeno alcune utili riflessioni nella ricerca della migliore forma di "restorative justice"? Forse noi giuristi moderni dovremmo compiere alcuni passi coraggiosi ed ammettere, innanzi tutto, che in questo momento storico viviamo una fase tendente alla democrazia, ma edulcorata da molta illusorietà.

Non a caso il noto economista Robert Doll propone un concetto più modesto di democrazia, parlando di una semplice "poliarchia". In effetti, è comune argomento che l'occidente viva in una realtà dagli schemi irrisolti. Se i miti che affliggono il mondo occidentale non hanno nulla a che spartire con quelli cosmogonici dogon, è allora necessario calarsi nel prag-

matismo che costituisce anche lo spirito della “giustizia riparativa”, come insegnano le esperienze anglosassoni e francesi. Il modello dogon, infatti, si dimostrava molto efficiente anche sul piano pratico, tanto da risultare, nelle nostre interviste nei villaggi dogon, tutt’oggi rimpianto dalla popolazione. Le ragioni di questo successo non sono da ricercare nella semplice condisione di un’impostazione metafisica. Lo dimostra lo stesso processo storico di nascita delle caste. La loro creazione trova fondamento in necessità soprattutto pratiche: dare identità ad un’organizzazione sociale oramai trans-clanica, regolare i conflitti interni, preparare l’incontro con culture differenti, mantenendo unita l’etnia dogon. Non possiamo sostenere che le difficoltà ideologiche e pratiche che incontrò il popolo dogon siano state inferiori a quelle che attualmente vive la nostra nascente democrazia. Ciò induce ad una giusta curiosità per il risultato pratico che abbiamo visto scaturire con la mediazione nel sistema penale dogon. Va aggiunto che presso questo popolo la pena detentiva non era neppure conosciuta, similmente a gran parte delle culture primitive, fatto che accresce l’interesse.

Invece, negli odierni Stati di diritto, la sanzione penale continua a risiedere nel carcere, sia con scopo dissuasivo dal reato che punitivo. Il processo accerta la responsabilità del reato e commina un certo periodo di carcere. Ma la prigione è ancora criterio utile nel decidere di sanzionare il cittadino? La minaccia della perdita della libertà è sempre una misura rispondente alle attuali esigenze della collettività civile? Non è vero che la critica fondamentale alla prigione, nonostante i tentativi di recupero e trattamento del condannato è proprio quella d’emarginare il condannato anziché promuoverne e garantirne un maggiore reinserimento nelle norme di convivenza? Di certo la giustizia dogon, a parte l’esilio e la pena di morte nei casi estremi, era convinta dell’assoluta inidoneità del carcere, se non temporaneamente a scopo preventivo, per assicurare il soggetto sospetto al processo. In sostanza, la perdita della libertà era strettamente legata a finalità solo temporanee, quindi completamente decurtata del carico punitivo che oggi le si attribuisce.

L'inchiesta condotta nei villaggi dogon ci ha dimostrato che la scarsa considerazione del carcere non risiede solo nel danno ingiusto alla famiglia, che sopravvive solo grazie al lavoro nei campi, ma nella denunciata "fine della pace". In sostanza la prigione, è stato osservato, non garantisce il ritorno della pace sociale, anzi aumenta le distanze create con il processo. Penso che possiamo cogliere, in queste affermazioni, una buona parte di quello stimolo culturale che è oggi alla ricerca della mediazione penale. Si è oramai consapevoli dell'utilità di una rivisitazione della politica giudiziaria, nei suoi fondamenti, in sostanza di tutto il sistema legale, come teorizzava Braithwaite già nel 1998. La formulazione di un processo inteso come "combattimento", frutto della teorizzazione del "giusto processo", può certo essere corretta nei casi di gravi reati (per i quali anche i dogon escludevano il perdono), ma è assolutamente sproporzionata, anche per costi e mezzi in campo, nella maggior parte di quelli che ingombrano le aule dei Tribunali. Diffamazioni, litigi tra coniugi o tra vicini, offese verbali o lesioni colpose e molti altri reati d'entità obiettivamente non preoccupante, sono inidonei a giustificare questo tipo di processo e di punizione, posto che neppure la gravità del reato dovrebbe costituire l'aspetto determinante per la misura detentiva, quanto l'attualità della sua pericolosità, altrimenti non gestibile. Se certamente vera è la critica d'incapacità di deflazione dei processi per opera delle attuali tecniche di mediazione, come mostrano le esperienze francesi, che altrettanto giusto è il timore di fuga del sistema della mediazione dagli schemi di controllo della giustizia, con l'avvio di un immorale mercato della sua gestione, è altro il senso dell'ostinata resistenza di molti giuristi.

Si dovrebbero esaminare proprio le critiche più empiriche, senza svilirle aprioristicamente di un fondamentale contributo. Sappiamo che l'insoddisfazione della parte offesa (qualificabile come "uno dei partecipanti al processo") è la causa delle maggiori critiche ai sistemi moderni. La mediazione, almeno in linea teorica, dovrebbe ovviare a questo principale proble-

ma, offrendo alla parte offesa un nuovo ruolo partecipativo al processo. A questo punto, si è realisticamente eccettuato quanto poco si possa credere che l'accusato accetti di buon grado d'incontrarsi ad un tavolo comune e discutere le proprie colpe con la persona che ha danneggiato. In questo certamente la critica è fondata, ma solo per colpa di certi eccessi del garantismo, che danno oggi al colpevole un alto margine di trovare "examotage" all'espiazione della pena, se non al processo stesso. Permettetemi di tornare all'esempio del processo dogon. La mediazione avveniva in sede processuale, ovverosia avanti il tribunale riunito nei suoi dignitari (il *togu-na*). La sua riuscita scongiurava il processo. Se poi interveniva nel corso del processo, prima della condanna, ne limitava gli effetti sanzionatori cui, altrimenti, si sarebbe andati incontro. Perché, dunque, il ricorso alla mediazione era così frequente? Certamente perché in caso contrario la sanzione sarebbe stata molto più rigida, oltre che certa. Che si trattasse di rendere al villaggio un tot quantitativo di miglio oppure di lavorare nel campo del danneggiato, in misura molto maggiore, sarebbe avvenuto sicuramente, con grave danno e sicura vergogna in caso d'inadempimento. Si può quindi trarre un primo insegnamento dal fatto che la mediazione fosse la sola soluzione nei casi di evidente responsabilità. Altrimenti, il processo sarebbe stato rapido e, in caso d'affermata responsabilità, dalle conseguenze nefaste, pur escludendosi la pena detentiva. Se quindi la mediazione risulta efficace è perché essa è alternativa ad un meccanismo repressivo certo, anziché aleatorio come il nostro. In sostanza, la mediazione presuppone, a monte, un impianto giuridico rapido e fondato sulla certezza della pena. Il problema non risiede quindi nel valutare se essa sia da considerarsi un apparato complementare o meno a quello giudiziario, quanto se esista un sistema giudiziario realmente efficiente. La mediazione non è quindi da considerarsi come un'alternativa ad un sistema giudiziario scarsamente efficiente. Fuori di tale ambito essa rischia di divenire una tendenza di moda, priva di sostanza, luogo d'incontro di teorie e di sperimentazioni approssimative.

Eppure, anche con la certezza della pena che la procedura dogon assicurava, nulla avrebbe funzionato se la parte offesa non avesse anch'essa trovato un interesse all'incontro ed alla concessione del perdono, ovviamente a certe condizioni, poi verificate dal *togu-na*.

La ricostruzione del sistema giudiziario di questo popolo consente d'affermare che le ragioni dell'interesse alla concessione del perdono fossero, principalmente, di condizionamento sociale. Non poteva essere rifiutato un perdono ben richiesto, vale a dire corretto nelle forme, che qui abbiamo necessariamente omesso, oltre che nella sincera disponibilità a ristabilire la pace violata. Sappiamo che era connaturale al processo primitivo una grande considerazione della parte offesa. In terminologia attuale, prescindendo dal rilievo che ciò comportava sul "gioco delle parti", l'effetto era l'accrescimento dell'importanza della mediazione, ovverosia del perdono, anziché della pura repressione del reato.

Si tratta di un passaggio cruciale anche per le esigenze della giustizia attuale, incapace da sempre d'assegnare alla parte offesa uno spazio che non sia virtuale. Certamente, il perdono tradizionale non aveva la medesima valenza che attribuiamo oggi a questo concetto, come pure si distingueva dal significato del perdono proprio della cultura musulmana. La sua natura giuridica si esprimeva in un "credito", con limitati parallelismi con la conclusione della mediazione attuale. Il perdono era un credito che coinvolgeva le *guinna* (famiglia allargata) o più villaggi tra loro. Inoltre, esso era sempre una preghiera ad *Amba* con la quale s'invocavano gli antenati. Era proprio in rapporto alla circolarità del sistema metafisico che il perdono poteva esplicitare la sua portata giuridica riconciliativa. Questo presupponeva una visione del reato quale realtà totale, cioè attinente al villaggio intero, potenzialmente capace d'effetti visibili e non visibili, per tutta la collettività. Il perdono donava quindi, a tutto il villaggio, la certezza della ripresa della benevolenza degli antenati, intercessori presso *Amba* d'ogni bene, a scongiuro delle malattie, della morte imprevista, delle carestie. Vi

era quindi un'attesa sociale alla riconciliazione. In questo senso la parte offesa diveniva l'epicentro di una "palabre" con "il mondo non visibile", con il quale "era insorto un problema" che poteva estendersi a tutto il villaggio. La valenza sacrale del perdono richiedeva poi delle precise formalità, ma la sua efficacia dipendeva dall'esecuzione degli obblighi assunti dalla parte offesa. Da un punto di vista tecnico giuridico, possiamo ricordare che esso era rilasciato, ma per perfezionarsi richiedeva l'ottemperanza promessa dal debitore. Questo particolare è assai rilevante perché l'attività risarcitoria del debitore, qualunque essa fosse, era accompagnata dall'obbligo di un sacrificio che consacrava la conclusione della mediazione. È evidente che nello stato di diritto, necessariamente improntato al principio di laicità, tali concetti non possono assumere alcuna rispondenza pratica. D'altra parte, l'interesse della parte offesa alla trattativa non pare possa pretendersi confidando unicamente nel senso di collaborazione che deriva dall'affermazione dei doveri di democrazia. Se è vero che un'accorta politica della mediazione non dovrebbe improntarsi alla prevalenza dell'interesse risarcitorio da danno ingiusto, è necessario che la parte offesa si percepisca responsabilizzata e che quindi sia chiamata a delle decisioni significative. Ma anche un'eccessiva iniziativa lasciata alla parte offesa, ad esempio nella scelta delle misure alternative o nella loro disciplina concreta, condurrebbe ad un fatale giudizio d'incertezza della pena. L'ambito affidato alla parte offesa, nello stabilire le condizioni per il rilascio del "perdono", in altre parole del consenso all'esito della mediazione, non dovrebbe rivelarsi troppo ampio quanto significativo. È stato autorevolmente osservato come è importante ridurre il rischio di un'eccessiva disomogeneità d'intervento in casi del tutto simili, come pure l'evitare approcci sperimentali che possano deprimere il significato scientifico della ricerca, perché eccessivamente banalizzanti: la riparazione deve essere avvertita come un fatto concreto dalla parte offesa e non meramente simbolico o di routine.

I nostri sistemi giuridici possono certamente prevedere una

serie di comportamenti per la parte offesa che incentivino il suo interesse alla collaborazione alla mediazione; quindi escludere l'ipotesi dell'obbligo, prospettando una serie di concreti vantaggi. Alcuni potrebbero essere a carico della collettività, ma quali essi siano, è comunque indispensabile eludere la diretta implicazione del Pubblico Ministero, figura estranea a questa dimensione e prevedere l'intervento d'altri organismi altamente professionali oltre che pluridisciplinari, al fine di condurre la mediazione con certezza e tecniche adeguate.

Nel mondo dogon, la nascita di una sorta "di ufficiali della mediazione" fu, difatti, il primo passo verso la costruzione di una società etica, dove gli aspetti morali, ancorché legati ad una visione metafisica, erano congiunti a quelli economici e sociali. Ed è proprio l'abbandono della società etica, in nome dell'autonomia d'altre forme di organizzazione sociale, come nello strapotere della globalizzazione da libero mercato, che può spostare irrimediabilmente i termini della vicenda. È serio, perciò, il pericolo del fraintendimento e dell'insorgenza di un nuovo meccanismo, complementare a quello repressivo, dove la sanzione resta d'impostazione repressiva, ancorché mascherata sotto l'appellativo di "alternativa".

La previsione di una sanzione, nei reati di minore gravità, di una punizione alternativa al carcere non legittimerebbe di per sé tutto il nostro interesse. È invece necessario promuovere il coinvolgimento sinergico di soggetti pubblici e privati nel superamento della pura "logica del conflitto" tra le parti, ottenendo una dinamica di riconciliazione che assicuri l'etica del progresso sociale.

\* Il presente articolo rappresenta una sintesi del contenuto del volume *Processo penale e giustizia riparativa nella tradizione Dogon (Mali). Ambaéré Tembélé testimone della cultura giuridica di un popolo*, L'Harmattan Italia, Torino 2008.

## RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Ben Mrad F. (2003), *Sociologie des pratiques de médiation*. L'Harmattan, Paris.
- Bonafé-Schmitt J.P. (1992), *La médiation: une justice douce*, Syros-alternatives, Paris.
- Cario R. (1997), sous la direction de, *La médiation pénale: entre répression et réparation*, L'Harmattan, Paris.
- Cario R. (2002), *La justice restaurative et la justice pénale: un duo ou un duel? Victimes: du traumatisme à la restauration*. L'Harmattan, Paris.
- Colineau H. (2003), *Une justice qui fait lien: la médiation pénale à la Mjd*, Mémoire, I.E.P., Grenoble.
- Faget J. (1992), *Justice et travail social. Le rhizome pénal*, Érès, Toulouse.
- Faget J. (1997), *La médiation. Essai de politique pénale*, Érès, Toulouse.
- Jaccoud M. (2003), sous la direction de, *La justice réparatrice et la médiation pénale: convergences ou divergences?*, L'Harmattan, Paris.
- Jolly E. (2003), «Aux files des ages. Classes d'age et generations dans cinq regions dogon (Mali)», *Homme. Revue Francaise d'anthropologie*, n. 167-168, pp. 67-104.
- Monteleone M. (2008), *Processo penale e giustizia riparativa nella tradizione dogon*. L'Harmattan Italia, Torino.



*RUBRICHE PERIODICHE*





**RUBRICA GIURIDICA****La Magistratura di Sorveglianza e la tutela dei diritti dei detenuti\****Alberto Marcheselli**1. Premessa*

Il tema che mi è stato affidato presenta notevole ampiezza e complessità. Ampiezza, perché si tratta, in buona sostanza, di uno dei due emisferi con i quali si può immaginare di rappresentare le funzioni della Magistratura di Sorveglianza. Complessità, perché si tratta di tema che involge una serie di valori e istituti giuridici e comporta questioni, sostanziali e procedurali, assai complicate (che vanno dalla individuazione delle posizioni giuridiche tutelabili, a ipotetici problemi di giurisdizione, fino a interessare l'attuazione di precetti costituzionali).

La tutela dei diritti rappresenta una delle due facce della medaglia dell'attività della Magistratura di Sorveglianza. Probabilmente, anzi, il lato oscuro. In effetti, procedendo per schematizzazioni un poco grossolane, le funzioni della Sorveglianza oscillano tra i due poli del *giudizio di pericolosità* e quello della *tutela dei diritti*. Al primo gruppo appartengono il giudizio sulle misure di sicurezza e tutte le funzioni correlate alla determinazione concreta della pena in esecuzione. Al secondo gruppo tutte le funzioni di cui si tratterà in questa sede.

Sono poche le funzioni che non rientrano in una di queste due categorie (e l'attribuzione di esse al Magistrato di Sorveglianza di solito non corrisponde a scelte sistematiche ma a una vocazione residuale: si veda la vicenda della attribuzione della materia della conversione delle pene pecuniarie).

A volte, le funzioni si sovrappongono. Si pensi al giudizio di pericolosità e contemporanea tutela della salute che è presupposto dalle decisioni in materia di misure alternative per persone malate (detenzione domiciliare, differimento della pena, ecc.) ovvero alla materia del reclamo avverso i decreti ministeriali che sospendono l'ordinario trattamento: si tratta esattamente di contemperare i diritti dei detenuti con la pericolosità dei medesimi.

Per concludere la premessa, è ancora interessante tornare un attimo su una affermazione formulata poco sopra circa l'"*oscurità*" in cui si ha l'impressione rimangano i temi della tutela dei diritti e la insoddisfazione che ne scaturisce. Dal punto di vista del lavoro del Magistrato di Sorveglianza, la trattazione delle relative questioni non è favorita dal fatto che, negli ultimi anni, siano esponenzialmente aumentate le funzioni concernenti l'altro lato della medaglia. Il moltiplicarsi di occasioni nelle quali la Magistratura di Sorveglianza è chiamata ad incidere sulla qualità e quantità della pena ha indubbiamente, con la forza della materia, spostato il peso della bilancia dal lato di tale tipo di funzioni. Non è un caso che siano sorte diverse iniziative volte o ad affiancare al Magistrato di Sorveglianza altri soggetti per l'espletamento di questi compiti (es. Garanti dei Detenuti), ovvero per esonerarne il Magistrato di Sorveglianza (le proposte di eliminare questa funzione dalle sue competenze).

Più avanti, quando si analizzeranno le possibili soluzioni dei problemi, torneremo sul tema. Però preme fin d'ora impostare nel modo corretto la questione. Che la vita all'interno degli istituti penitenziari non corrisponda a uno *standard* accettabile è affermazione corrente e condivisibile. Si tratta di vedere se causa di ciò sia il modo in cui è disciplinato o organizzato il lavoro del Magistrato di Sorveglianza. In effetti, la vita del detenuto è incisa, essenzialmente da: a) possibili condotte di abuso; b) possibili cattive scelte di amministrazione, lesive di interessi; c) scarsità dei mezzi dell'Amministrazione Penitenziaria.

Per la mia esperienza, credo di poter dire già fin d'ora che, percentualmente, sulla qualità della vita del detenuto, incide

per almeno l'80% il profilo di cui *sub c*). Il che non serve a una difesa corporativa dei Magistrati di Sorveglianza, quanto alla esatta comprensione dei problemi, che è la prima necessità per chi voglia seriamente risolverli. Bisogna avere la consapevolezza (e anche l'umiltà) di comprendere che quanto diremo nella presente sede potrà servire allora al miglioramento della situazione per non più del 20%. Quota significativa, che conserva tutto l'interesse dei temi da trattare, ma evidentemente lungi dall'essere risolutiva.

## 2. *La tutela dei diritti in generale. La tutela ordinaria*

In ogni caso, svolta questa premessa di ordine generale e venendo al tema, va detto che la trattazione può essere schematizzata come segue.

In primo luogo è opportuno l'inquadramento generale della tutela dei diritti delle persone detenute. Successivamente, si potrà trattare degli aspetti specifici che mi sono stati indicati, con particolare riguardo alla materia della sospensione delle regole di ordinario trattamento e il diritto alla salute. Sul piano generale e astratto sono possibili diversi schemi di tutela, che vanno dalla generalizzata attuazione di una tutela giurisdizionale, con forme a contraddittorio pieno e di fronte a una giurisdizione unica, a forme più variegate, che distinguano, ad esempio, a seconda della posizione giuridica fatta valere e da questo facciano dipendere differenze circa la procedura e la giurisdizione.

Senza addentrarsi nell'esame di modelli solo teorici e limitandosi al dato normativo concreto, si può osservare come la scelta operata dall'Ordinamento Penitenziario e dalla Legge Gozzini si reggesse, sostanzialmente, su una tripartizione. In primo luogo, diritti dei detenuti configurati esattamente alla stessa stregua di quelli delle persone libere, con la stessa tutela. Così, evidentemente, non portando la detenzione una *capitis deminutio* del condannato, c'è tutta un'area di situazioni nelle quali la posizione di questo non è modificata: o perché si

tratta di questioni che non sono incise dalla detenzione, o perché si tratta di posizioni che *non devono* essere incise dalla detenzione. Esempio del primo tipo: la lesione di interessi patrimoniali del condannato avvenuta all'esterno del carcere. Salvi gli effetti della eventuale *interdizione legale*, il condannato gode della tutela ordinaria: può citare persone in giudizio per l'adempimento, esercitare rivendiche, ecc. Altro esempio, l'impugnazione al Tar di una delibera che neghi una concessione edilizia. Esempio del secondo tipo, il danno biologico patito per effetto di colpa medica nelle cure praticate durante la detenzione. Anche in questo caso la tutela segue, pacificamente, le forme ordinarie.

Nella prima area, l'affermazione della Corte Costituzionale secondo cui *"l'esecuzione della pena e la rieducazione che ne è finalità – nel rispetto delle irrinunciabili esigenze di ordine e disciplina – non possono mai consistere in 'trattamenti penitenziari' che comportino condizioni incompatibili col riconoscimento della soggettività di quanti si trovano nella restrizione della loro libertà"* (Corte cost. n. 26/99) ha il significato più pieno: la persona detenuta è uguale alla persona libera.

È molto interessante osservare che l'ambito in cui si esplica tale tutela ordinaria non è rigido e immutabile, ma dipende da valutazioni e dalla sensibilità sociogiuridica del momento. Esempio, in proposito, la questione della tutela dei diritti del detenuto lavoratore. Stando a una notissima sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sez. Un. 26 gennaio 2001, n. 26), per esempio, la giurisdizione in tema di lavoro penitenziario spetterebbe al Magistrato di Sorveglianza, ai sensi della previsione dell'art. 69 O.P. tenuto conto del fatto che *"Le diversità strutturali fra il rito applicabile per le ordinarie controversie di lavoro e quello proprio del procedimento delineato dall'art. 69 della legge n. 354 del 1975 per il lavoro dei detenuti, una volta assunta la natura giurisdizionale quale minimo denominatore comune delle une come dell'altro, manifestamente non escludono la ragionevolezza della scelta del legislatore di prevedere una diversa competenza per le contro-*

*versie concernenti quest'ultimo tipo di lavoro, attese le peculiarità del relativo rapporto che, avendo come parte un detenuto, è, per ciò stesso, inserito in un contesto di attività che risultano strettamente connesse e consequenziali alla pena e, pertanto, istituzionalmente sottoposte alla sorveglianza del giudice penale”.*

Secondo questa impostazione, insomma, il lavoro sarebbe un'area sulla quale *incide* (nel senso giuridico appena precisato) la detenzione, di tal che è ammessa la differente giurisdizione e tutela. A dimostrazione della relatività di tali impostazioni, è interessante sottolineare l'esistenza di un diverso orientamento, ben rappresentato dalla recente e nota sentenza della Corte di Appello di Roma (3 giugno 2004, 5215/2002 R.G), secondo cui, il sistema di tutela affidato al Magistrato di Sorveglianza non sostituirebbe quello ordinario, ma vi si affiancherebbe, rimettendosi all'interessato la scelta, irrevocabile, tra l'uno e l'altro. La Corte di merito osserva, tra l'altro: *“che il legislatore del 1986 non intendesse modificare l'art. 409 c.p.c. risulta evidente dalla notevole diversità dei due rimedi, il che esclude che il rimedio dinanzi al magistrato di sorveglianza sia idoneo a “sostituire” il rimedio ex art. 409 c.p.c., avendo una struttura ed una funzione ben diversa ed essendo dotato di congegni processuali ben più riduttivi rispetto agli strumenti previsti per l'esplicazione del diritto di difesa dei lavoratori. Tanto riduttivi che la diversa interpretazione sostenuta dalle Sezioni Unite non potrebbe che scontrarsi, come si dirà, con principi costituzionali e sovranazionali. Basti osservare che la procedura ex art. 14 ter non prevede la partecipazione del contraddittore necessario del rapporto di lavoro e cioè del Ministero della Giustizia (datore di lavoro nel rapporto carcerario “interno” come quello in esame), che non assume la veste di parte, non prevede la partecipazione personale dell'interessato, che non può essere sentito personalmente, non prevede la pubblicità del procedimento. Va anche considerato che la procedura è configurata come reclamo entro 10 giorni avverso un provvedimento dell'amministrazione (art. 14*

ter), che non sempre è riscontrabile nelle controversie lavorative, e il Magistrato di Sorveglianza può solo pronunciarsi sulla fondatezza o meno del reclamo, ma non può emettere ad esempio provvedimenti di condanna (tipico corollario della diversa configurazione della natura dei giudizi, il primo impugnatorio, il secondo di tutela dei diritti soggettivi nel rapporto bilaterale a prestazioni corrispettive). Si è anche osservato in dottrina che il Magistrato di Sorveglianza, per i compiti istituzionali di vigilanza che gli sono attribuiti dall'ordinamento penitenziario, sembra svolgere una funzione propria diversa da quella che si riconosce all'ordinario organo giudicante delle controversie civili, sicché la procedura in esame ha funzione e struttura del tutto diverse dall'ordinario processo del lavoro, costituendo in realtà una tutela "interna" al regime carcerario e come tale non sovrapponibile né sostituibile alla normale tutela giurisdizionale, se non in base ad una libera scelta del detenuto lavoratore".

I due orientamenti scolpiscono plasticamente, con la forza del caso concreto, il problema della interazione delle posizioni giuridiche con la detenzione e la relatività di tali valutazioni.

Nel merito, a me pare che la soluzione formulata dalla Corte di Appello di Roma sia preferibile: la soluzione mi pare equilibrata nell'individuare i rapporti tra le due giurisdizioni e più appagante laddove riconosce la più ampia tutela conseguente al riconoscimento della giurisdizione ordinaria. Si noti che tale pienezza non è solo sul piano della teorica ampiezza del contraddittorio ma su quello, assai più immediato e concreto, della pronuncia ottenibile. Si osserva che solo davanti al giudice del lavoro sarebbe possibile ottenere una pronuncia di condanna, esecutiva nei confronti del datore di lavoro.

### 3. (segue) la tutela semplificata

A fianco delle posizioni suscettibili di tutela ordinaria, il legislatore dell'O.P. e della legge Gozzini aveva poi configurato una situazione intermedia, disciplinata dall'art. 69, quanto a

materia, e 14 *ter* e 71 e ss. O.P., quanto a procedura. Si tratta di una procedura semplificata, posto che il contraddittorio si attua mediante il deposito di memorie (ed è esclusa la fisica partecipazione dell'interessato all'udienza), il provvedimento terminativo è una ordinanza del Magistrato di Sorveglianza ricorribile in Cassazione.

Tale rito era intermedio, siccome collocato tra la tutela con le forme ordinarie (vista sopra) e il c.d. reclamo generico, di cui all'art. 35 O.P. In questo ultimo caso, di fatto, l'istituto previsto è una "segnalazione" al Magistrato di Sorveglianza, che non conduce a un vero e proprio procedimento/provvedimento giurisdizionale, ma conduce a iniziative amministrative il cui esito è l'adozione da parte del Magistrato di Sorveglianza dei poteri di sollecitazione, relazione, intervento previsti in generale dall'art. 69 comma 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> O.P. All'interessato non è riconosciuta una partecipazione o tutela particolare all'interno di tale procedimento.

Su un piano teorico e generale, anche tale sistema aveva una sua logica coerente. A una tutela con procedimento giurisdizionale nelle materie di cui all'art. 69 comma 6 O.P. (lavoro e responsabilità disciplinare) affiancava, per le materie residue, una garanzia costituita dal potere di intervento di un organo terzo e imparziale, il Magistrato di Sorveglianza. A prescindere dai problemi sul rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa, e ragionando in termini di potenziale efficienza del sistema, vale la pena di sottolineare che tale strumento avrebbe potuto avere anche una efficacia dirompente. Ormai la questione si può dire superata dagli eventi (in particolare, la sentenza 26/1999 della C. Cost.), ma forse avrebbe potuto avere una fortuna diversa, in pratica, quanto disposto dal comma 5 dell'art. 69 O.P.: *"il Magistrato di Sorveglianza impartisce nel corso del trattamento le disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati"*. Sarebbe stato sufficiente intendere "trattamento" come regime penitenziario e non come "programma di trattamento" e calcare la mano sulla vincolatività di quelle "disposizioni" del Magistrato di Sorveglianza.

Sempre sul piano generale, e prima di prendere atto della sentenza 26/1999 della Corte Costituzionale, che ha comportato la giurisdizionalizzazione di tutta la materia, è anche interessante osservare che non si può nemmeno affermare che l'aumento dell'area della giurisdizionalizzazione sia una tendenza reale dell'ordinamento giuridico nel suo complesso. A parte la spinta, interna alla materia penitenziaria, per la creazione di Garanti dei detenuti, spinta che è compatibile con tale tendenza, volendosi affiancare un organo propulsivo a quello giurisdizionale, vale la pena di ricordare come, in altri settori, ci sia una tendenza opposta. Penso alla diffusa creazione di *authority*, con competenza su settori di rilevante importanza economica o finanziaria. O, senza andare troppo lontani, alla resistenza della c.d. clausola compromissoria negli sport professionistici.

In ogni caso, l'architettura descritta fino qui è stata rivoluzionata dalla sentenza 26/1999 della Corte delle Leggi. Essa, sulla base del sillogismo per cui a ogni posizione giuridica meritevole di tutela deve corrispondere una tutela e che questa tutela deve essere giurisdizionale ha, come noto, dichiarato incostituzionale la disciplina appena descritta proprio perché non prevedeva l'accesso a forme giurisdizionali per le materie non disciplinate dall'art. 69 comma 6 O.P. Si tratta di sentenza fondamentale, per il rigore del principio affermato. Tale sentenza della Corte ha però lasciato sul campo due interrogativi. Il primo è quello delle posizioni giuridiche tutelabili. Il secondo, esplicito già nella stessa sentenza, quello procedura applicabile.

*4. (segue) la sentenza 26/1999 C. Cost.  
e le posizioni giuridiche tutelabili*

Sul piano della portata, va subito rilevato che, come già sottolineato, la sentenza non impatta, come è ovvio, su tutta l'area delle posizioni giuridiche già suscettibili di tutela ordinaria (che godono già di tutela piena), così come di quelle già ogget-

to di disciplina espressa (ad esempio, la materia disciplinare). Il problema più complesso (e più importante in pratica) è però un altro: dove passi il confine tra le posizioni tutelabili e aspettative di mero fatto. In effetti, si possono ipotizzare modelli teorici assai diversi, ma la soluzione resta difficile. Una delle tentazioni più irresistibili per l'interprete, in proposito, è cercare di selezionare tra diritti soggettivi e interessi legittimi, o modelli concettuali simili. A mio avviso, si tratta però di una strada poco produttiva. Al di là dell'enfasi che si mette normalmente sulle affermazioni – assolutamente corrette – della dignità della persona detenuta e l'esistenza di posizioni giuridiche non comprimibili, sta il fatto che delle due l'una. O sono in gioco interessi che effettivamente non sono o non devono essere incisi dalla detenzione (e allora la tutela è quella ordinaria), ovvero si tratta di interessi che vengono incisi dalla detenzione. Ma se si verifica questa seconda situazione è evidente che l'interessato si trova in una posizione *giuridicamente differente* da quella del soggetto libero. Nella posizione di chi ha posizioni giuridiche da contemperare con la detenzione, o meglio con lo scopo della detenzione. Tale situazione è delicatissima e meritevole della massima attenzione e tutela, anzi forse di tutela più attenta e intensa di quella di un soggetto libero, ma *differente*. Il giudizio da compiere è sempre quello della proporzione tra le esigenze di sicurezza (sociale e penitenziaria) e interesse del singolo.

Siamo nell'ambito della valutazione della proporzionalità dell'azione amministrativa, nell'attuazione dei suoi scopi, rispetto ai diritti individuali. Il sacrificio imposto al singolo non deve eccedere quello minimo necessario, oltre a non ledere posizioni non sacrificabili in assoluto<sup>3</sup>. Il tentativo, insomma, di distinguere tra ciò che è tutelabile e ciò che non lo è passando per le categorie del diritto soggettivo o dell'interesse legittimo è destinato a sicuro fallimento. Il criterio è allora diverso, saranno tutelabili tutte le posizioni giuridiche: a) espressamente riconosciute dalle norme penitenziarie; b) riconoscibili a un soggetto libero, non importa di quale natura.

*5. (segue) il procedimento applicabile*

Come noto, la sentenza 26/1999 della Corte Costituzionale, dichiarata incostituzionale la normativa dell'art. 35 O.P per la mancata attuazione delle garanzie della giurisdizione, e rilevata l'esistenza di molteplici modelli procedimentali, rinviava al legislatore per la concreta individuazione di quello applicabile nella fattispecie.

Il legislatore, tuttavia, non interveniva nella materia. È così rimasto sul tappeto il problema, teorico e pratico, della scansione procedurale da utilizzare. Nella materia sono infine intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (26 febbraio 2003, n. 25079 ric. Gianni), che hanno ritenuto applicabile il rito di cui all'art. 14 *ter* O.P. Gli artt. 14-*ter*, 69, 71 e seguenti dell'ordinamento penitenziario prevedono il termine di dieci giorni per proporre reclamo; il termine di cinque giorni per l'avviso dell'udienza al pubblico ministero, all'interessato e al difensore; la partecipazione non necessaria del difensore e del pubblico ministero all'udienza; la facoltà dell'interessato di presentare memorie; la possibilità di proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. Tale ricorso per cassazione è nelle facoltà anche dell'Amministrazione Penitenziaria, per le materie di cui agli artt. 14 *ter* e 69 comma 6 O.P. Pena un evidente lesione del diritto al contraddittorio, se questa è la procedura applicabile alla tutela dei diritti dei detenuti, dovrà ammettersi anche in questi casi la legittimazione al ricorso per la P.A.

La individuazione di tale procedura, al di là della somma autorevolezza del collegio giudicante, è da ritenersi soddisfacente. La Corte osserva che *“un simile mezzo non può che ricondursi – proprio per le esigenze di speditezza e semplificazione che necessariamente devono contrassegnarlo, considerando le posizioni soggettive fatte valere – a quello di cui agli artt. 14-*ter* e 69 dell'ordinamento penitenziario, che prevede la procedura del reclamo al magistrato di sorveglianza nelle materie indicate dalla prima di tali disposizioni”*. E, ancora,

che altre soluzioni, in particolare quella con la partecipazione dell'interessato costituirebbero *“modello esorbitante la necessaria semplificazione della procedura, da attuarsi attraverso il pronto intervento del magistrato di sorveglianza così da omettere, almeno in parte, gli indugi della seriazione generale prevista dal codice di procedura penale”*. Resta solo un passaggio oscuro nella motivazione della Suprema Corte, laddove si afferma che *“la semplificazione della procedura resta in gran parte ridimensionata dalla possibilità di proporre reclamo al tribunale di sorveglianza secondo il modello prefigurato dall'art. 14-ter della legge adesso ricordata”*. In effetti l'art. 14 *ter* è applicabile per il modello di procedimento, ma nelle procedure prese a *tertia comparationis* (69 comma 6), laddove la competenza sul reclamo è prevista in capo al Magistrato di Sorveglianza, non è assolutamente ammesso un ulteriore reclamo intermedio al Tribunale di Sorveglianza. Né avrebbe pregio il tentativo di costruire un parallelo con la procedura di cui al novellato articolo 18 *ter* O.P. (cfr. Legge 8 aprile 2004, n. 95), in materia di corrispondenza. In tali casi vi è effettivamente un reclamo ex art. 14 *ter* al Tribunale di Sorveglianza contro un provvedimento del Magistrato di Sorveglianza. Ma il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza è proprio l'atto che dispone la limitazione di cui si duole il condannato. Nei casi di cui stiamo trattando l'atto che si assume lesivo è quello dell'Amministrazione e l'intervento del Magistrato di Sorveglianza è già una forma di reclamo. Semmai, ci si potrebbe domandare perché la legge 95/2004 abbia attribuito la competenza in tema di reclamo al giudice collegiale e se da ciò non si possano trarre argomenti per desumerne, a posteriori, l'opportunità di analoga soluzione per la tutela dei diritti in genere. Tale suggestione non è convincente: la procedura di cui all'art. 18 *ter* è permeata di maggiori garanzie (la più evidente è che la limitazione del diritto proviene da organo giurisdizionale, il Magistrato di Sorveglianza) proprio perché si tratta della tutela di diritto costituzionalmente garantito e con garanzia di giurisdizione: art. 15 comma 2 Cost. Ne risulta confer-

mato che la procedura applicabile è quella di cui all'art. 14 *ter*: reclamo al Magistrato di Sorveglianza e ricorso per Cassazione, udienza senza la presenza delle parti.

6. (segue) *l'effettività della tutela*

Ciò posto, si impone almeno un doppio ordine di considerazioni, a garanzia della *effettività* della tutela. Il primo interrogativo riguarda l'individuazione delle possibilità di selezionare, tra tutte le doglianze che pervengono alla Magistrato di Sorveglianza, quali debbano comportare l'adozione della procedura in esame. Il problema non è tanto rispetto alle ipotesi in cui sia applicabile una procedura diversa, visto che queste sono ipotesi espressamente previste (es. corrispondenza), oppure ipotesi che ricadono nella giurisdizione generale (es. azione per risarcimento danni da colpa medica), ma quelle in cui resti utilizzabile la via, interamente amministrativa, dell'art. 35 O.P. Non il confine interno, ma il confine esterno.

Si tratta di un aspetto che incide pesantemente sulla efficacia della tutela, posto che, come è ben noto a chi svolge le funzioni di Magistrato di Sorveglianza, molto spesso è la stessa materiale difficoltà di governare la massa delle istanze, denunce, segnalazioni a rendere tardiva e inefficiente la tutela. Detto in altri termini, una indiscriminata attuazione di tali modelli per ogni segnalazione ricevuta non solo rischia di comportare la paralisi della attività, ma renderebbe pressoché impossibile la selezione dei casi: la diluizione degli interventi su una miriade di casi ne eliderebbe la capacità di penetrazione.

In effetti, per le ragioni viste sopra, la linea di confine sembra dover essere quella delle aspettative di mero fatto: non è azionabile la procedura a fronte di doglianze che non coinvolgano lesione di posizioni giuridicamente tutelate, ma mere aspettative. Tale selezione non è detto però che sia così efficace: anche solo implicitamente, la più gran parte delle doglianze può andare a concernere interessi teoricamente meritevoli di tutela (incontrare persone o ricevere oggetti può consentire l'e-

spressione della personalità, il diritto di manifestazione del pensiero, del credo religioso, ecc. mentre molte condotte o situazioni potrebbero incidere, almeno in teoria, sul diritto alla salute). Non solo, ma occorre tener ben ferma la distinzione tra *allegato fondamento della domanda*, da un lato e *fondatezza della medesima*, dall'altro. Se implicitamente o esplicitamente una domanda afferma di denunciare una violazione di un diritto, la *causa petendi* è quel diritto, e la procedura va attivata. La domanda sarà poi ritenuta infondata, ma la procedura è doverosa. Viene allora da domandarsi se il sistema non manchi di uno strumento di selezione, quale, per l'art. 666 c.p.p. il rilievo della manifesta infondatezza o della mera reiterazione.

Ma esiste un altro profilo problematico, ancora più grave, in termini di efficacia della tutela: quello della attuazione della decisione del Magistrato di Sorveglianza. Si tratta di un terreno non particolarmente esplorato. La soluzione, in diritto, dipende dalla natura che si voglia attribuire all'intervento del Magistrato di Sorveglianza. Sono ipotizzabili almeno tre diverse ricostruzioni. Quella di giudizio di *annullamento su atti*; quello di *accertamento di fatti*; quello di *accertamento e condanna*.

Nella prima configurazione, al Magistrato di Sorveglianza spetterebbe solo di verificare la legittimità di un provvedimento della P.A. ed eventualmente *annullarlo*. Nella seconda configurazione il Magistrato di Sorveglianza dovrebbe accertare la situazione di fatto e se questa sia conforme a diritto, con una pronuncia *dichiarativa*. Nella terza dovrebbe accertare quanto appena espresso e *ordinarne la rimozione*, il suo provvedimento costituendo titolo esecutivo contro la P.A.

La prima soluzione sconta la difficoltà rappresentata dal fatto che molto spesso a ledere i diritti non sono tanto singoli provvedimenti espressi, ma scelte organizzative generali, se non addirittura mere situazioni materiali. La terza è, di fatto, tendenzialmente respinta dalla stessa giurisprudenza (da ultimo, la sentenza della Corte di Appello di Roma in tema di lavoro, affermava a chiare lettere di presupporre l'impossibilità per il

Magistrato di Sorveglianza di condannare la P.A.). Tra l'altro, dal lato della Amministrazione, è fortemente dubbio che sarebbe costituzionalmente legittima la possibilità di ottenere un titolo esecutivo, con cadenze di contraddittorio così semplificate. Questa soluzione sarebbe probabilmente incostituzionale.

Resta sul campo la soluzione mediana. In ogni caso, l'ottemperanza alla decisione rimane un aspetto problematico, qualunque sia l'opzione che si adotta. Anche sotto questo aspetto, si possono ipotizzare soluzioni molto diverse.

La più "forte" (ragionando in termini teorici: non mi risulta abbia precedenti) è ritenere che quanto previsto dall'art. 69 comma 5 O.P. significhi che le direttive del Magistrato di Sorveglianza si *sostituiscono* a quelle del vertice della Amministrazione (che sarebbe una sorta di *commissario ad acta ex lege*), con conseguente immediato dovere degli operatori penitenziari di attuare la decisione, disapplicando gli eventuali ordini contrari di Direttore, Provveditorato e Dipartimento. In tale ricostruzione il potere di ingerenza del Magistrato di Sorveglianza assumerebbe un contenuto invasivo nell'area dell'Amministrazione di eccezionale (e forse non opportuna) rilevanza. È quantomeno dubbio che questo fosse il significato della norma in esame.

Nell'ipotesi in cui si ritenesse il provvedimento una *condanna*, sarebbero attivabili le reazioni per l'inottemperanza al giudicato, con tutti i problemi ben noti, rispetto all'esecuzione coattiva di un *facere*, per di più da parte della P.A. Se invece si ritiene che il provvedimento sia un *accertamento*, l'effetto della decisione è limitato alla dichiarazione di illegittimità di un certo assetto. Tale accertamento non ha però effetti diretti dal punto di vista esecutivo. Potrà essere semmai oggetto della valutazione incidentale quando sorga un diverso giudizio (disciplinare o penale) sulle eventuali responsabilità. È però quantomeno dubbio che tale accertamento sia vincolante in quelle sedi. In questa prospettiva, allora, l'esito complessivo non può che ritenersi largamente insoddisfacente, sul piano della effettività, non ostante l'importanza delle afferma-

zioni di principio che hanno costituito il punto di partenza delle riflessioni.

*7. La sospensione delle regole di ordinario trattamento.  
La prova della permanenza dei collegamenti con  
la criminalità organizzata*

Circa poi gli aspetti particolari e in particolare la tutela dei soggetti sottoposti al regime di sospensione delle normali regole di trattamento, la mia attenzione si limita, in questa sede, al profilo della prova del permanere del collegamento con la criminalità organizzata. Il tema del regime di cui all'art. 41 *bis* è di tale portata e vastità da non poter certo essere trattato esaurientemente nel suo complesso in questa sede.

La prima considerazione che deve essere svolta è che l'espressione *prova* dei collegamenti (e, più in generale, della pericolosità particolarmente qualificata su cui si fonda il provvedimento ministeriale) è, a ben vedere, impropria. Impropria se si pensa di esportare al giudizio in esame lo strumentario concettuale della prova in senso pieno di cui al giudizio di cognizione. La stessa Corte di Cassazione, con un orientamento costante in tutta la materia di competenza della Magistratura di Sorveglianza, ha sempre sottolineato le particolarità del *giudizio di pericolosità* e la sua differenza rispetto al *giudizio di responsabilità*. Da ultimo, e proprio con riferimento alla materia dell'art. 41 *bis* O.P., ha, ad esempio, affermato che *“Va aggiunto, peraltro, che l'art. 41-bis O.P. mira a prevenire che attraverso il mantenimento dei contatti tra il detenuto e le organizzazioni esterne possano essere messi in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica. Il regime differenziato in esame non è, infatti, una sanzione per il reato commesso, ma una misura diretta ad evitare, in via preventiva, il pericolo del turbamento dell'ordine pubblico: di conseguenza non è necessario l'accertamento con la certezza propria del giudicato della commissione di uno dei reati previsti dalla disposizione in esame, ma è sufficiente che vi siano elementi quali possa desumersi la*

‘commissione’ di uno di tali reati, elemento certo, che secondo la stessa legge, è costituito dalla detenzione di titoli di reato disposta dal giudice”. Tale decisione esamina il profilo della valenza delle pendenze giudiziali rispetto ai reati di cui all’ipotesi accusatoria, ma è evidente che si tratta di affermazioni perfettamente esportabili a ogni frazione del giudizio di pericolosità. Non di prova in senso proprio, ma di indizi gravi, puntuali concordanti, si deve trattare. I relativi provvedimenti devono essere motivati in modo completo, rigoroso e convincente sulla sussistenza dei relativi presupposti ma concettualmente non vanno confusi i profili della prova in senso proprio, che sono estranei al giudizio di pericolosità.

Quanto poi al contenuto della prova (nel senso appena precisato) della permanenza dei collegamenti, è sorto un problema correlato alla nuova dizione della normativa. In effetti, laddove si stabilisce che “i provvedimenti (...) sono prorogabili (...) purché non risulti che la capacità del detenuto o dell’internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno” (art. 41 bis comma 2 bis O.P.), si crea lo spazio per un interrogativo: la proroga è da disporsi salvo che il soggetto detenuto provi che i collegamenti sono venuti meno? Vi è una presunzione legale di permanenza dei collegamenti correlata a una inversione dell’onere della prova (nel senso predetto)?

Tale affermazione sarebbe probabilmente in contrasto con la Costituzione (cfr. C. Cost. 376/1997, C. Cost. 349/1993). Tradizionalmente, si afferma, per tre motivi. Il primo è che si tratterebbe di provare un fatto negativo, *probatio diabolica*. Il secondo è che si tratterebbe di una presunzione *contra reum*, il terzo che si tratterebbe di una presunzione non ragionevole.

In effetti, ci sono ragioni a mio avviso per ritenere che il motivo più fondato sarebbe il terzo. Non è propriamente vero che la prova sarebbe impossibile: più che provarsi il fatto negativo, si tratterebbe infatti di provare il *fatto incompatibile*, il *fatto che recide i collegamenti* (con la persistenza dei collegamenti): la collaborazione, la dissociazione, il venir meno del-

l'organizzazione criminale, il decorso di un tempo incompatibile con il loro permanere, ecc.

Né del tutto convincente sarebbe il riferimento alla presunzione di non colpevolezza, posto che nella fattispecie non è in gioco la colpevolezza (ma si tratta del giudizio di pericolosità, cfr. C. Cost. 5/12/1997, n. 376). È vero invece che una generalizzata presunzione, senza limite, di permanenza dei collegamenti non sarebbe legittima, perché equiparerebbe, pur salva la prova contraria, situazioni diversissime, nelle quali non è uguale la probabilità di permanenza dei collegamenti.

La disposizione, del resto, si presta agevolmente a essere interpretata in senso diverso. Essa disciplina, a mio avviso, il modo di operare dell'istruttoria dell'Autorità Centrale. Poiché, nel nuovo regime dell'art. 41 *bis*, scende il "giudicato" sul carattere indiziante<sup>4</sup> dei fatti indicati nel primo decreto (di applicazione, cfr. Cass. Sez. I 12/12/2003, P.G. in proc. Mazzitelli, *Ced Cass.* RV. 226471), tali fatti e il loro potere indiziante costituiscono un punto di partenza assodato. L'istruttoria del Ministero deve allora vertere sulla eventuale modificazione del quadro. È onere dell'Autorità: a) porre in essere una istruttoria in tal senso; b) motivare sugli esiti di tale istruttoria e sul permanere, alla luce di essa, dell'originario collegamento. L'onere della prova del permanere dei collegamenti grava sul Ministero, ma, tenuto conto della natura dei medesimi (normalmente idonei a permanere per un certo tempo), è sostanzialmente diverso il contenuto di tale onere tra l'ipotesi in cui si tratti di provare che tali collegamenti *sono esistiti*, come fatto storico, e che essi, ormai accertati come fatti verificatisi, *permangono*. Ciò, vale la pena di ribadirlo, non si traduce, di fatto, in una soluzione equivalente all'affermazione di una presunzione legale di permanenza dei collegamenti, visto che, a differenza dell'ipotesi in cui tali collegamenti fossero presunti:

- il Ministro deve compiere una apposita istruttoria (che ha però ad oggetto i soli fatti nuovi);
- il Ministro deve motivare sugli esiti di tale istruttoria.

Si noti, inoltre, quanto al contenuto di tale istruttoria, che esso appare dover essere il seguente. Essenzialmente, richieste agli organi investigativi circa l'eventuale mutamento del quadro indiziario, probatorio o giudiziario, e acquisizione di eventuali provvedimenti giurisdizionali (nuove condanne o assoluzioni, ecc.). Si tratta di adempimenti di agevole realizzazione. Inoltre, costituisce fatto doverosamente valutabile, e dal provvedimento ministeriale e dal Tribunale di Sorveglianza, il *decorso del tempo*. Anche esso è una variabile da tenere in conto, tale da erodere progressivamente il fondamento indiziante dei fatti di cui al primo accertamento. Tale impostazione si inserisce perfettamente nella ricostruzione fino qui seguita. Valutate tutte le circostanze del caso concreto anche il decorso di un cospicuo lasso di tempo finisce per essere un *fatto nuovo* che può escludere il permanere dei collegamenti.

Ciò si traduce nella necessità che con il susseguirsi delle proroghe la verifica della permanenza dei presupposti vada fatta con crescente rigore, istruttorio e argomentativo. Si tratta di materia nella quale non possono formularsi regole automatiche, ma solo principi tendenziali, la cui applicazione è rimessa alla prudente discrezionalità (dell'organo ministeriale e del Tribunale di Sorveglianza).

Al di là degli accenti formali, non è diversa sul punto la giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione, laddove afferma che: *“la disposizione contenuta nell'art. 41 bis, comma 2, ord. pen. svela la sua coerenza a tale insegnamento, ove sia interpretata nel senso che le limitazioni al trattamento possono essere adottate solo in presenza di positivi, dimostrati, motivati elementi, che comprovino la permanenza dei legami con l'associazione di appartenenza, e che le proroghe possono intervenire solo in assenza di positivi, dimostrati elementi circa la rescissione dei legami con l'associazione di appartenenza e purché sorrette da adeguata motivazione in ordine alla permanenza dei pericoli attuali per l'ordine pubblico e la sicurezza che le misure stesse mirano a prevenire. Ne consegue che, una volta verificata, con sentenza passata in giudicato,*

*l'affiliazione del detenuto ad associazioni criminali di stampo mafioso (oppure verificata, comunque, la sussistenza di gravi indizi in tal senso da parte dell'Autorità giudiziaria procedente nelle ipotesi di procedimenti pendenti), la permanenza del vincolo associativo può ritenersi connaturata all'ontologia di tali associazioni, con quanto è consentito indurne, pur sempre con rigorosa motivazione in punto di attualità, in ordine all'idoneità di un ordinario regime detentivo ad interrompere l'attività del sodalizio mafioso e la capacità di collegamenti con l'esterno del recluso. Tali argomenti appaiono coerenti al senso della lezione della Consulta e a quanto affermato da questa Corte con riguardo all'art. 4 bis della legge n. 354 del 1975, che ha introdotto un principio di presunzione di attualità di collegamenti con la criminalità organizzata da parte di chi è stato condannato per i delitti in esso indicati e consente la concessione di misure alternative alla detenzione soltanto nel caso che emergano elementi idonei a determinare il superamento di detta presunzione" (Sez. 1<sup>a</sup>, 24.7.2000, n. 2761, ric. D'Avino, riv. 216598). "È indubitabile, comunque, che, in sede di controllo giurisdizionale del Tribunale di sorveglianza, una volta che le circostanze concrete che connotano la fattispecie e che siano state oggetto di congrua motivazione, lascino operare la succitata presunzione relativa alla persistente adesione al contesto mafioso, il ricorrente ha la facoltà di esercitare un mero onere di allegazione – onere che costituisce l'in sè della dialettica processuale – funzionale a superare la presunzione relativa sopra ricordata" (Cass. Sez. 1, 5/03/2004, n. 20943 Garonfolo).*

La Corte, in apparente difformità da quanto espresso qui, si pronuncia per la sussistenza di una presunzione relativa. Essa tuttavia ribadisce la necessità di specifica e rigorosa motivazione sulla attualità del collegamento, di tal che la differenza sembra fortemente stemperarsi. Essa addirittura non esiste, nella misura in cui si ritenga comunque necessaria per il Ministero la previa richiesta (peraltro assai agevole) agli organi investigativi delle eventuali modifiche della situazione e un

richiamo sul punto nella motivazione della proroga. Importante, in questo quadro, una volta che il Ministero abbia assolto il proprio onere, l'allegazione di eventuali circostanze contrarie da parte dell'interessato, come insegna il Supremo Collegio: "*Tutt'al più, si potrà ritenere che sussista a carico dell'interessato un onere di allegazione degli elementi di fatto da cui sia possibile dedurre che la capacità di mantenere i collegamenti con l'esterno sia venuta meno; ma su tali allegazioni il giudice avrà comunque l'obbligo di esprimere motivatamente il proprio giudizio*" (Cass. Sez. I, 26/01/2004, n. 417 Madonia).

#### 8. La tutela della salute. Conclusioni

Il riferimento alla tutela della salute implicherebbe in realtà una trattazione largamente esorbitante i confini della presente sede. Ritengo pertanto opportuno limitarmi ad alcune osservazioni di ordine generale e a un riferimento a temi di attualità.

La tutela della salute delle persone in esecuzione di pena è un tema, evidentemente, delicatissimo e fondamentale. Esso è doppiamente paradigmatico. Sul piano teorico, perché ben rappresenta l'*ubi consistam* delle funzioni del Magistrato di Sorveglianza: le decisioni sulle misure alternative per soggetti malati riassumono plasticamente tutti i contenuti del lavoro della magistratura di sorveglianza, implicando il concorrente giudizio sulla pericolosità sociale e la tutela di un diritto sacro e inviolabile, la salute appunto.

Ma è paradigmatico anche sotto il profilo della interazione tra realtà normativa e realtà materiale. La realtà normativa è, grosso modo, soddisfacente: sono previsti il differimento della pena, la detenzione domiciliare, le misure alternative per i soggetti affetti da AIDS, il ricovero in luoghi esterni di cura, la realizzazione di centri clinici attrezzati per la detenzione delle persone malate. A ben vedere, l'unica area di criticità normativa che mi pare di individuare si trova nella mancata previsione della possibilità di applicazione in via immediata e urgente

della detenzione domiciliare per motivi di salute incompatibile con la carcerazione al condannato a pena ultraquadriennale. Ciò impedisce, irragionevolmente, di adottare in via urgente l'unica misura, terapeutica e sanzionatoria, adeguata a tutelare il diritto a una pena umana, il diritto alla salute e il valore costituzionalmente rilevante (e anch'esso immanente alla pena) della sicurezza dei cittadini. In proposito, è sufficiente sottolineare la efficacia umanitaria, rieducativa e preventiva di una misura contenitiva come la detenzione presso un luogo di privata dimora o cura<sup>5</sup>.

La realtà concreta, invece, presenta uno scollamento evidente rispetto alle previsioni. A testimoniare è sufficiente, più di ogni altra considerazione, lo stato di difficoltà in cui si dibatte, pur nella lodevolissima abnegazione di coloro che vi sono preposti, la medicina penitenziaria, stretta tra mezzi spesso inadeguati. Plasticamente, simbolo di tale scollamento è la sostanziale in applicazione delle misure alternative di cui all'art. 47 quater O.P. per le persone affette da AIDS, misure naufragate, per ora, sullo scoglio del reperimento delle strutture e risorse concrete. A ben vedere, se proprio si deve trovare un *fil rouge* in tutte le considerazioni svolte in questa sede, mi pare che esso debba proprio essere individuato nella conclusione che vado a rassegnare. Le norme giuridiche e la cultura di settore hanno fatto enormi passi avanti negli ultimi trenta anni. L'esecuzione della pena abbisogna ora di investimenti, in uomini e mezzi, perché alle affermazioni di principio segua la concreta attuazione e non resti sul campo solo un libro dei sogni.

## NOTE

\* L'articolo consiste nella rielaborazione ed attualizzazione di una relazione presentata ad un corso di formazione per magistrati organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura e tenutosi a Roma il 20 e 21 gennaio 2005.

<sup>1</sup> Secondo cui il Magistrato di Sorveglianza prospetta al Ministro le esigenze

dei vari servizi.

<sup>2</sup> Secondo cui il Magistrato di Sorveglianza impartisce nel corso del trattamento le disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati.

<sup>3</sup> Evidente l'eco nella materia della giurisprudenza della Corte di Giustizia CE, in materia di principio di proporzionalità dell'azione amministrativa. Ad esempio: Corte Giustizia CE, Joined Cases C-286/94, C-304/95, C-401/95 and C-47/96, *Garage Molenheide BVBA v Belgian State*

<sup>4</sup> Figura di giudicato anomala, almeno nel senso che è il giudicato sulla pericolosità in un momento dato e sul valore indiziante di certi fatti ai fini di tale pericolosità.

<sup>5</sup> Cfr., a tal proposito, Magistrato di Sorveglianza Alessandria, 8 aprile 2004, in *Osservatorio diritto penitenziario online*: [http://www.diritto.it/osserv\\_esecu\\_penale/giuri\\_marcheselli43.html](http://www.diritto.it/osserv_esecu_penale/giuri_marcheselli43.html).

**PRISON MOVIES**

**«Chi controlla il passato controlla il futuro.  
Chi controlla il presente controlla il passato»  
(George Orwell)**

*Sergio Segio*

*Per motivi connaturati alle sue stesse modalità di produzione e fruizione, più delle altre arti il cinema si fa espressione di percezioni sociali diffuse, oltre a essere veicolo di messaggi critici espliciti. Con uno sguardo attento a entrambi gli aspetti, la rubrica Prison Movies si propone di commentare, riflettere, liberamente variare su film e sceneggiati televisivi che abbiano a che fare con i temi del carcere e della giustizia penale. Il cinema è un'arte nobile che il tempo non sa esaurire, e la rubrica si riferirà allora a opere del presente così come a classici del passato.*

In Italia è proibito discutere di “anni di piombo”. A meno che non si concorra a sedimentare le verità ufficiali – spesso limitate e parziali, e talvolta fuorvianti – per come consacrate nelle sentenze giudiziarie.

Ciò avviene per diversi motivi. Il principale è quello indicato da Manlio Milani, presidente dell'associazione delle vittime della strage di Piazza della Loggia: quando si parla di “anni di piombo” ci si riferisce solo alla lotta armata e agli attentati fatti da organizzazioni di sinistra. Il secondo motivo è conseguente: nell'opinione pubblica e nell'informazione diffusa (ma anche a livello della politica e della cultura) e si è costruita ad arte e sedimentata un'indignazione a senso unico, contro gli ex terroristi e gli eversori di sinistra. Quelli di destra, dal leader dei “Boia chi molla” della rivolta di Reggio Calabria Ciccio Franco allo stragista Nico Azzi, sono stati invece onorati e celebrati da istituzioni ed esponenti di governo.

Questo non è stato un processo casuale e innocente, ma l'esito di una precisa regia e intenzione: quella di rimuovere la memoria delle responsabilità statali, nazionali e internazionali, nella strategia della tensione e dello stragismo e di lasciarne impuniti gli autori. E, allo stesso tempo, di assoluzione reciproca (e analogo processo di rimozione e revisione storica) da parte dei due grandi partiti che hanno dominato la scena politica nella Prima Repubblica: la Democrazia cristiana e il Partito comunista, entrambi responsabili, nel quadro della Guerra fredda, di illegalità di vario genere, oltre che di complicità e collateralismo con i veri grandi crimini del Novecento, dallo sterminio degli oppositori al regime stalinista ai sanguinari golpe militari in paesi europei e dell'America latina, agli eccidi operati dai sistemi coloniali in Africa.

Sul piano morale va affermato che anche una singola uccisione per ragioni di odio e violenza politica costituisce un'uccisione di troppo. Sul piano storico andrebbe conservato un senso delle proporzioni, una capacità di analisi e ancor prima una memoria non selettiva, non a senso unico. Così non è, tanto che un editorialista può scrivere in riferimento a Erich Priebke: "Posso dire, senza suscitare scandalo, che quest'uccisore di ostaggi m'ispira meno disgusto dei terroristi italiani" (Il Giornale, 12 febbraio 2004). Appunto: senza suscitare scandalo né registrare voci di dissenso.

Una memoria tesa a uno sforzo di obiettività, non utilizzata come clava o manganello, oggi pare decisamente impraticabile e avversata. Specie se a proporla – ovviamente come contributo, senza pretese di esaustività o di verità assolute – è un ex militante della lotta armata. L'ostracismo nei confronti di questa "categoria" di persone ha raggiunto livelli impressionanti. Decisamente superiori a quelli dei processi di epurazione avvenuti nei confronti dei fascisti negli anni successivi alla Liberazione.

Così oggi assistiamo a un coro pressoché unanime di critiche nei confronti della Francia per la decisione umanitaria assunta verso l'ex Br Marina Petrella. Due gli argomenti usati: viene

detto che anche l'Italia garantirebbe la vita e la cura dei detenuti, dimenticando, ad esempio, i militanti Gianfranco Faina e Fabrizio Pelli, a suo tempo lasciati morire dietro le sbarre oppure ricoverati solo pochi giorni prima del decesso, o fingendo di non vedere le decine di suicidi e di morti evitabili che accadono ogni anno anche nelle prigioni italiane. Si dice poi che prima della clemenza deve avvenire l'espiazione. Eppure, non sono minori le avversità e gli ostracismi verso chi ha scontato per intero le condanne ricevute. In questi casi, viene detto che pagare non basta. Occorre tacere (e camminare a capo chino e in punta di piedi, come aggiungono i responsabili di "Ristretti orizzonti", e strisciare lungo i muri, come Marco Travaglio vorrebbe facesse Adriano Sofri).

Ecco, la vera questione: il silenzio. Per scelta o per costrizione. Per pudore o per forza. Perché «non si è mai ex assassini». Perché la pena non abbia mai fine. Ma dietro la voglia di gogna infinita e di "ergastolo bianco" traspare in realtà una finalità indicibile ma tenacemente perseguita: consegnare alla storia e alla memoria collettiva solo le verità ufficiali su quegli anni. Zittire ogni dubbio e qualsiasi diversa interpretazione. Togliere ogni spazio a ricordi diversi, negare legittimità a qualsiasi voce dei vinti. Tutto ciò è alla base delle polemiche e delle censure nei confronti del film "Miccia corta", tratta dall'omonimo libro da me pubblicato nel 2005.

La scorsa estate il ministro dei Beni culturali Sandro Bondi ha decretato che qualsiasi progetto di film sul terrorismo debba essere sottoposto al vaglio preventivo delle associazioni delle vittime. Un salto di qualità nella strategia di cui sopra e una decisione senza precedenti in Italia e addirittura incomprensibile negli altri paesi.

Fatto sta che nel mese di settembre, la competente Commissione ministeriale ha convocato diverse associazioni di famigliari delle vittime (del terrorismo, ma anche delle stragi e persino di quelle di mafia) per chiedere un parere su "Miccia corta", peraltro non conoscendo neppure il copione. Associazioni e famigliari, peraltro, che hanno assunto al

riguardo posizioni differenziate e che in qualche caso, a disagio per un'ennesima strumentalizzazione politica del loro dolore, hanno anche rifiutato l'audizione.

Essendo spiacevole (oltre che anch'esso segno dei tempi) doversi difendere da solo, consegno la cronaca della vicenda alle parole di un editoriale de "Il Riformista", unico a prendere posizione: "Sdegnati articoli in prima pagina, pesanti pressioni politiche su alcuni degli esperti, lettere delle associazioni delle vittime, il ministro Bondi che annuncia giri di vite. Come meravigliarsi se alla fine "La prima linea", già "Miccia corta", il film che Renato De Maria intende liberamente trarre dal libro di Sergio Segio, non ha avuto via libera dalla commissione ministeriale incaricata di valutare i progetti "di interesse culturale nazionale"? Poteva andare peggio. Meglio un "rinvio tecnico" a dicembre che la bocciatura assoluta. Perché l'aria era quella, nonostante l'alto punteggio sul fronte artistico-produttivo. Non sono bastati nemmeno i ritocchi alla sceneggiatura introdotti dopo l'incontro con le associazioni delle vittime; il titolo cambiato per non fare pubblicità al libro; la rimozione di una scritta sui titoli di testa; l'introduzione di personaggi di fantasia per chiarire lo scontro ideologico; il riferimento diretto all'omicidio del giudice Alessandrini, eccetera. Fa un po' sorridere, pur nel tentativo di salvare capre e cavoli, la motivazione adottata dalla commissione, là dove si chiede che "dall'esame definitivo del progetto emerga in maniera chiara ed inequivocabile (...) una netta condanna di questo fenomeno criminale", cioè del brigatismo rosso e affini. Ci mancherebbe. Magari, sbollita la tensione mediatica, il film passerà pure. Resta il tema di fondo".

Il tema di fondo non è solo il dibattito, la possibilità di confronto e la riflessione storica su quegli anni, né tanto meno le sorti di quel film o il fatto che il sistema di produzione cinematografica in Italia sia reso volutamente dipendente dai finanziamenti pubblici, e dunque dai condizionamenti politici. Il punto vero è che in questo paese è stato introdotto un pericoloso precedente dal punto di vista della libertà di espressione

artistica, intellettuale, culturale e anche politica (chissà, magari per il prossimo film sui morti della ThyssenKrupp si imporrà il gradimento preventivo di Confindustria). E che lo si è fatto nella più totale assenza di reazioni critiche: ha taciuto il mondo del cinema e della cultura; hanno taciuto intellettuali e opinionisti; ha taciuto la politica e l'opposizione parlamentare; sono rimaste zitte e distratte le associazioni e i movimenti. Muti i giornalisti e i commentatori (tranne la suddetta preziosa eccezione); compresi quelli di sinistra, tradizionalmente attenti alle libertà civili e agli spazi democratici. Non una riga su "Liberazione"; cinque righe cinque, sommarie di cronaca e con nomi storpiati, su "il manifesto".

Il problema, allora, non è solo che in Italia sia stato introdotto il Minculpop, come ha titolato "Il Riformista". È che, a quanto pare, non se ne è accorto nessuno. Dunque significa che esso funziona benissimo.

**RECENSIONI**

*La presente rubrica recensisce lavori teorici e ricerche empiriche che affrontano il tema del carcere, della giustizia penale e, più in generale, del controllo sociale. In conformità con i principi che ispirano l'associazione Antigone, particolare attenzione verrà riservata a testi in grado di promuovere un dibattito sui modelli di legalità penale e sulla loro evoluzione; sull'evoluzione delle realtà carcerarie e giudiziarie nel nostro e negli altri Paesi; sulle trasformazioni dei modelli del controllo sociale nella società contemporanea. A fronte dell'estesa produzione su questi temi, verranno privilegiate opere che, di qualsiasi ispirazione e provenienza, collettive o monografiche, si dimostrino aperte al confronto e sostenute da spirito critico.*

BRUNO TINTI (a cura di)

***La giustizia raccontata da chi la fa. Toghe rotte***

Chiare Lettere, 2007

Il soprattitolo potrebbe indurre fraintendimenti. I “racconti” riguardano solo la giustizia penale. E nella stragrande maggioranza dei casi non secondo il punto di vista di chi la “fa”, bensì di chi la promuove, il pubblico ministero, che è poi la professione del curatore. Un libro di agevole lettura per i non addetti ai lavori, ai quali essenzialmente è rivolto. Grazie alla scelta di rifuggire dai tecnicismi, a favore di un linguaggio molto semplice, addirittura venato di giovanilismo e con sparse concessioni al turpiloquio. Si paga il costo di qualche imprecisione e grossolanità nella descrizione di singoli aspetti del processo penale, che però si lasciano perdonare grazie all'esattezza del quadro di insieme e anche al divertimento che a tratti si ricava dalla lettura.

Un desolante quadro di devastazione, che emerge anche dai risvolti amaramente comici. I racconti di Bruno Tinti e dei suoi anonimi (chissà perché) collaboratori si occupano soprattutto

dei delitti commessi dai c.d. colletti bianchi. Delitti per i quali l'inefficienza della giustizia penale si segnala non già per l'incertezza della pena di cui tanto si parla, ma per la certezza pressoché assoluta della sua non applicazione.

Uno stato delle cose che giustifica non solo la civile indignazione manifestata dagli autori, ma anche il senso di frustrazione già evocato dal titolo del libro. Chi indaga su abusi edilizi, truffe allo stato o alla comunità europea, corruzione, concussione, falsi in bilancio, evasione fiscale e si tratta spesso di indagini complicate e impegnative su delitti che destano (dovrebbero destare) un grave allarme sociale per le conseguenze rovinose sulla vita della collettività sa già in partenza che il suo sarà un lavoro fatto per niente: il colpevole non sosterà (quasi) mai la punizione. Di qui, osservo di passaggio, la comprensibile tentazione dei pubblici ministeri di chiedere e spesso ottenere la custodia cautelare in carcere, anche quando l'esistenza dei relativi e molto restrittivi requisiti di legge appare dubbia, all'evidente scopo – ovviamente non dichiarato – di far scontare almeno un breve periodo di privazione della libertà al presunto colpevole prima di una condanna, minacciata dal codice, ma che non verrà mai.

Le cause denunciate di questo inutile girare a vuoto sono numerose. Su molte di esse non si può che concordare. Su altre bisognerà esprimere preoccupate obiezioni.

È certamente vero che recenti interventi del legislatore dimostrano la volontà di sottrarre il ceto politico e imprenditoriale (moltissimi politici sono imprenditori o parenti o affini di imprenditori) alla responsabilità penale per alcune categorie di reati. Nella scorsa legislatura una tra le più famigerate c.d. leggi *ad personam* ha in buona sostanza depenalizzato il falso in bilancio: rimane il titolo di reato, ma circondato di tali ostacoli da renderne la repressione praticamente impossibile. Si tratta di un caso eminente di ipocrisia legislativa. Fenomeno purtroppo frequente, sul quale varrebbe la pena che si esercitassero le capacità concettuali e ricostruttive di qualche eminente giurista.

Ed è anche vero che i vizi denunciati nell'esercizio dell'autogoverno della magistratura, fondamentalmente dovuti alla degenerazione corporativa delle correnti influiscono negativamente sull'efficienza dell'amministrazione della giustizia nel suo complesso e rappresentano la causa non ultima dell'interminabile durata dei processi. Giusto contestare la perenne positività dei giudizi sull'impegno e la professionalità dei magistrati, così da rendere burocraticamente automatica la carriera "economica" senza guardare al merito. Ancora più giusto lamentare che la scelta dei dirigenti troppo spesso viene praticata guardando agli equilibri di corrente, piuttosto che alle esigenze della funzione. Si legga al riguardo l'esilarante descrizione dell'incapacità e delle tendenze al quieto vivere di un presidente di tribunale nell'unico "racconto" dedicato all'attività giudicante.

Né si può dubitare del fatto che l'assurda disciplina della prescrizione, che non prevede l'effetto interruttivo a seguito dell'esercizio dell'azione penale (come avviene per l'esercizio dell'azione civile) contribuisce enormemente all'inflazione dei procedimenti e alla conseguente semiparalisi del meccanismo giurisdizionale. Una grande percentuale di processi è infatti tenuta in piedi da imputati sicuramente colpevoli, ma abbastanza ricchi da poter sostenere i costi della difesa nei diversi gradi di giudizio, al solo scopo di ottenere la declaratoria di proscioglimento per prescrizione, con inevitabile effetto di circolo vizioso sulle durate processuali. L'ovvia conclusione tratta dal curatore è che la giustizia penale ha una forte connotazione di classe, riducendosi, a parte le *causes célèbres* per i grandi delitti di sangue che attirano l'ossessiva attenzione dei media, a somministrare la galera a legioni di poveracci (molti extracomunitari) che delinquono per cercare un sostentamento. Che gli insufficienti strumenti di welfare e di promozione del lavoro non assicurano, bisognerebbe aggiungere. Fenomeno del resto non solo italiano (si veda il bel saggio sull'ordinamento nordamericano recensito in questa rivista, n. 3, 2007, p. 137-140).

Le perplessità nascono quando tra le cause del disastro che affligge i meccanismi repressivi della criminalità il curatore elenca puntigliosamente i diversi aspetti “indulgenziali” del sistema, concepiti come se contribuissero ai fallimenti subiti dall’esercizio dell’azione penale. Qui probabilmente gioca la funzione di pubblico ministero esercitata dal curatore e da gran parte degli anonimi autori. Come se, per ragioni di mestiere, un accusatore pubblico dovesse tendere a concepire esclusivamente la funzione punitiva del carcere, così da sentirsi sconfitto quando la pena viene fortemente ridotta o addirittura sostituita da misure alternative a seguito dell’applicazione di diversi istituti, come gli sconti di pena per buona condotta, il regime di semilibertà, l’affidamento ai servizi sociali. Viene totalmente ignorata e anzi probabilmente sentita come estranea o addirittura nemica la funzione rieducativa della pena, al punto da definire “famigerata” la legge Gozzini. Vale a dire quell’intervento legislativo con la prima firma di un grande intellettuale prestato alla politica che in tempi migliori si era proposto di attuare il principio sancito dall’art. 24 della nostra costituzione. Difficile sottrarsi all’impressione che alla base di questi giudizi stia l’ideologia securitaria che si esprime nell’abusata parola d’ordine della “tolleranza zero”, segno dell’involuzione, per non dire dell’imbarbarimento dell’oggi. Anche se, naturalmente, bisogna essere d’accordo quando la critica si appunta, invece, sull’applicazione lassista e burocratica dei provvedimenti sostitutivi del carcere, previsti dalla legge sulla base di presupposti da accertare con il necessario rigore.

*Sergio Chiarloni*

ILARIA DRAGO

**Dalla pelle al cielo**

Avagliano ed., Roma 2008

Leggere il libro di Ilaria Drago dovrebbe essere considerato un dovere per chiunque si occupi di abusi e violenze sulle donne e le bambine, una necessità per chi è genitore, un bisogno per coloro che vogliono riflettere sulle relazioni tra maschile e femminile.

Particolarmente indovinato il titolo perché è proprio tra il sentire totalmente corporeo della protagonista quando “le pizzica là sotto” e l’evoluzione della sua vita spirituale/psichica/umana che si intreccia il monologo che ha per una lunga fase come unico interlocutore un diario! Una solitudine che verrà, per fortuna, interrotta da una donna che ci ricorda l’archetipo della strega-guaritrice. Da una donna nasce la forza per altre donne di interrompere il circuito della vergogna che, più della forza altrui, le tiene legate al giogo del sopportare in silenzio. Il dramma della bambina violentata è il “non essere niente”. Le sue cattive performance scolastiche diventano un logico corollario della bassa autostima. (non possiamo aprire qui il ragionamento che pure va fatto sull’incapacità della scuola a cogliere il disagio, ma quello è certamente un contesto da indagare).

Quante volte da figlie ci siamo sentite in colpa, come la protagonista, per il solo fatto di esistere! La ferocia del ricatto paterno è proprio nel chiedere alla figlia di proteggere la madre a sue spese. Ma quello che mi è piaciuto del libro è che su ogni aspetto religioso piuttosto che psicologico si indaga con assoluta discrezione, senza giudizi sommari, mantenendo il beneficio del dubbio. Perfino per il carnefice, lo stupratore, il padre si mantiene un atteggiamento che non diventa mai sommario giustizialismo.

A me ha trasmesso una quantità enorme di emozioni tutte forti e contrastanti. Paura, rabbia, solidarietà, vergogna, nausea, speranza, dolore... si sono aggirate tra la mia mente, il

petto e lo stomaco. A momenti incredula, poi improvvisamente commossa ed infine addirittura allegra. In questo sta l'importanza del saper rappresentare nel diario di una vittima le molte sfaccettature delle relazioni che possono intercorrere all'interno di una famiglia che, ovviamente, non possiamo che definire patologica. Ma questa "etichetta" non ci deve fare sentire assolti, in quanto normali, perché i nostri rapporti familiari potrebbero essere, pur se molto distanti dalla violenza che il libro descrive, comunque collocabili in un continuum che si nutre di sentimenti simili.

Se, certamente, molte di noi non hanno avuto una madre picchiata e/o non hanno subito l'abuso paterno, non per questo, sul piano psicologico, non sanno cosa voglia dire oppressione, dipendenza verso il maschile, impossibilità ad esistere, mancanza di senso. D'altra parte, in ogni caso, il fenomeno è molto più esteso di quanto non appaia e può riguardare la collega d'ufficio, la vicina di casa molto più di quanto non siamo disposte a credere.

Per queste ragioni penso che sia un impegno che dobbiamo assumere quello di utilizzare questo libro ed ogni altra occasione per dare visibilità alla tragedia e sostenere, anche con una battaglia culturale, tutte quelle donne che possono trovare la forza di reagire ed iniziare un percorso di liberazione, prima di tutto credendo in sé stesse. D'altra parte la complessità del fenomeno implica un approccio globale del quale gli aspetti culturali legati anche alla pubblicazione di questo libro sono una parte fondamentale, ma l'efficacia dell'azione psico-sociale richiede che ci si faccia carico di tutte le implicazioni che violenze di questo tipo comportano, non solo per il superamento del trauma, ma anche per il percorso di "riproduzione" e reinserimento successivo dei soggetti coinvolti. Nella Asl Roma D è nato un progetto che prevede una équipe di professionisti che si occupa della presa in carico delle vittime degli abusi che sta dando i primi risultati. Prioritario è costruire progetti che diano visibilità al fenomeno per promuovere la prevenzione e l'intervento immediato sullo stesso. Altrettanto

indispensabile far conoscere i punti di riferimento sociali e sanitari ai quali le vittime possono immediatamente rivolgersi. Di tutto questo si è parlato in un'iniziativa del 16 ottobre scorso, durante la quale Ilaria Drago ha sviluppato una performance a partire dal suo libro e si è discusso dell'attualità e del futuro degli interventi della Asl Roma D su queste delicatissime problematiche.

Quando un'azienda è diretta da una donna, come nel mio caso, gli impegni quotidiani e faticosi di quadratura dei bilanci e di politiche di risparmio non possono far dimenticare la necessità di dare risposte complessive che tengano conto della specificità di genere.

*Giusy Gabriele*

HANNO COLLABORATO AL PRESENTE NUMERO:

Marco Bouchard

Patrizia Ciardiello

Rossella Ferrigno

Carlo Fiorio

Jacques Faget

Louk Hulsman

Alberto Marcheselli

Marcello Monteleone

Giuseppe Mosconi

Duccio Scatolero

Sergio Segio

Francesca Vianello

Loïc Wacquant

CLAUDIO SARZOTTI, professore straordinario di Sociologia del Diritto e Filosofia del Diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Torino.



-----  
**Antigone. Quadrimestrale di critica del sistema penale e penitenziario**

p. 160, euro 20,00 a numero

- ANTIGONE III, 1, 2008 ("In galera! V rapp. sulle condiz. di detenzione in Italia")  
ANTIGONE II, 3, 2007 ("Codice penale: una riforma mancata")  
ANTIGONE II, 2, 2007 ("Il carcere e i suoi operatori")  
ANTIGONE II, 1, 2007 ("Il carcere indultato")  
ANTIGONE I, 3, 2006 ("Indulto")  
ANTIGONE I, 2, 2006 ("Disonesti o criminali?")  
ANTIGONE I, 1, 2006 ("Emergenze e libertà")

**Collana "Diritto, Devianza, Società", L'Harmattan Italia**

diretta da Amedeo Cottino in collaborazione con Claudio Sarzotti

**POLIZIA E POLITICA.**

Un approccio sociologico

Jean-Louis Loubet Del Bayle, p. 292, DDS, 2008

**CULTURA GIURIDICA E CULTURE DELLA PENA.**

I discorsi inaugurali dell'anno giudiziario dei Procuratori Generali

Claudio Sarzotti, p. 180, DDS, 2006

**LA FABBRICA DEI DELINQUENTI.**

Processo penale e meccanismi sociali di costruzione del condannato

Giuseppe Mosconi e Dario Padovan (a cura)

p. 222, DDS, 2005

**LA SICUREZZA URBANA COME BENE COLLETTIVO.**

Esercizi per governare a livello locale le trasformazioni sociali

Stefano Padovano, p. 90, DDS, 2005

**MINORI MIGRANTI: DIRITTI E DEVIANZA.**

Ricerche socio-giuridiche sui minori non accompagnati

Alvise Sbraccia, Chiara Scivoletto (a cura)

p. 272, DDS, 2004

**L'AMERICA IN CATENE. Testimonianze dal carcere negli USA**

Daniel-Barton Rose, G. Mosconi (ed. it.)

p. 174, DDS, 2003

**LE CARCERI DELL'AIDS. Indagine su tre realtà italiane**

Anna Rosa Favretto e Claudio Sarzotti (a cura)

p. 240, DDS, Gruppo Abele, 1999

**LA PRIGIONE MALATA. Letture in tema di AIDS, carcere e salute**

Bruno Magliona e Claudio Sarzotti (a cura)

p. 232, DDS, Gruppo Abele, 1996

**DIRITTO, UGUAGLIANZA E GIUSTIZIA PENALE**

Amedeo Cottino, Claudio Sarzotti (a cura)

p. 224, DDS, 1995

**IL DISORDINE REGOLATO. Strutture normative e conflitto familiare**

Anna Rosa Favretto

p. 208, DDS, 1995



